MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL D.Lgs 231/01 e s.m.e.i.

solari udine

INDICE DI REVISIONE DOCUMENTO

Prima stesura /
13 Settembre, 2017
approvazione CDA

Revisione 1 /
26 Ottobre, 2017
modifica scheda 8

Revisione 2 /
22 Giugno, 2018
WhistleBlowing

Revisione 3 /
14 Novembre, 2018
modifica scheda 1

Revisione 4 /
31 Marzo, 2020
aggiornamento
reati Tributari

Revisione 5 /
02 Settembre, 2022
aggiornamento
organigramma
e schede

Revisione 6 /
01 Marzo, 2023
aggiornamento
organigramma Aziendale
organigramma Salute e Sicurezza

NUOVA VERSIONE

INDICE DI REVISIONE DOCUMENTO

Prima stesura /
13 Settembre, 2023
approvazione CDA

Revisione 1 /
30 Novembre, 2023
modifica Policy Whistleblowing

solari udine

SOLARI DI UDINE SPA
Via Gino Pieri 29 - 33100 Udine
Tel +39 0432 4971
info@SOLARI.it www.SOLARI.it

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA ..... pg. 22

PARTE 0: VALUTAZIONE DEI RISCHI ..... pg. 25

0.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

0.2 Reati di abuso di mercato

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Manipolazione del mercato

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Divieto di manipolazione del mercato

0.3 Reati Transnazionali

Associazione per delinquere

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Favoreggiamento personale

Associazione di tipo mafioso anche straniere

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

0.4 Delitti Contro Il Patrimonio Culturale

Uscita o Esportazioni Illecite di Beni Culturali

Riciclaggio di Beni Culturali

Distruzione, Dispersione, Deterioramento, Deturpamento, Imbrattamento e Uso Illecito di Beni Culturali o Paesaggistici

Contraffazione di Opere d'Arte

Furto di Beni Culturali

Ricettazione di Beni Culturali

Falsificazione in Scrittura Privata Relativa a Beni Culturali

Appropriazione Indebita di Beni Culturali

Violazioni in Materia di Alienazione di Beni Culturali

Importazione Illecita di Beni Culturali

0.5 Riciclaggio di Beni Cultural, Devastazione e Saccheggio di Beni Culturali e Paesaggistici

Riciclaggio di Beni Culturali

Devastazione e sacheggio di beni culturali e paesaggistici

0.8 Frode in Competizioni Sportive, Esercizio Abusivo di Gioco o di Scommessa e Giochi d'azzardo Esercitati a Mezzo di Apparecchi Vietati

Frodi in competizioni sportive

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

0.9 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

PARTE 1: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 ..... pg. 1

SOLARI DI UDINE S.P.A. pg. 2

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 pg. 3

ELENCO DEI REATI pg. 4

SOGGETTI DESTINATARI pg. 7

STRUTTURA DELLA SOCIETA' pg. 7

ORGANI SOCIETARI pg. 8

SINDACI E SOCIETA' DI REVISIONE pg. 8

CERTIFICAZION pg. 9

RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE pg. 9

PROCEDURE pg. 10

ATTRIBUZIONE DI DELEGHE pg. 10

NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE QUANDO IL LEGALE RAPPRESENTANTE RISULTA INDAGATO O IMPUTATO PER IL REATO PRESUPPOSTO. pg. 11

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO pg. 11

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE pg. 11

SISTEMA DI CONTROLLO ESTERNO: ORGANISMO DI VIGILANZA pg. 12

WHISTLEBLOWING pg. 13

PARTE 2: CODICE ETICO ..... pg. 1

1. VISIONE E APPLICABILITÀ pg. 2

1.1 VISIONE E SCOPO pg. 2

1.2 LA STORIA DI SOLARI DI UDINE S.P.A. pg. 2

1.3 DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO pg. 3

2. PREMESSA pg. 3

2.1 OBIETTIVI pg. 3

2.2 ADOZIONE pg. 3

2.3 DIFFUSIONE pg. 3

2.4 AGGIORNAMENTO pg. 4

3. PARTE I **SEZIONE I: RAPPORTI CON L'ESTERNO** pg. 4

3.1 REGOLE DI COMPORTAMENTO pg. 4

3.1.1 REGOLE DI COMPORTAMENTO pg. 4

3.1.2 RELAZIONI pg. 4

3.1.2.1 Con gli Interlocutori Esterni pg. 4

3.1.2.2 Con i clienti e i committenti pg. 5

3.1.2.3 Con i fornitori. pg. 5

3.1.2.4 Con gli organi di informazione pg. 6

3.1.3 AMBIENTE pg. 6

3. PARTE I **SEZIONE II: RAPPORTI CON I COLLABORATORI** pg. 6

3.2 LAVORO pg. 6

3.3 LA POLITICA DI SALUTE E SICUREZZA pg. 6

4. PARTE II pg. 7

4.1 I REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 pg. 7

4.1.1 DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE pg. 7

4.1.1.1 Corruzione pg. 7

4.1.2 REATI SOCIETARI pg. 8

4.1.3 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO pg. 8

4.1.3.1 Riciclaggio pg. 9

4.1.4 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI pg. 9

4.1.4.1 Utilizzo della rete aziendale pg. 10

4.1.4.2 Utilizzo della rete internet e della posta elettronica pg. 10

4.1.4.3 Telefonia pg. 10

4.1.4.4 Trattamento dei dati personali pg. 10

4.1.5 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO pg. 11

4.1.6 REATI AMBIENTALI pg. 11
4.1.7 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE pg. 12
4.1.8 RAZZISMO E XENOFOBIA pg. 12
4.1.9 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA pg. 13
4.1.9.1 Sostanze stupefacenti pg. 13
4.1.10 DELITTI CONTRO LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE pg. 13
4.1.11 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE pg. 14
4.1.12 FALSITA' IN MONETE pg. 14
4.1.13 CONTRABBANDO pg. 14
4.1.14 REATI TRIBUTARI pg. 14
5. PARTE III pg. 16
5.1 MODALITÀ DI ATTUAZIONE pg. 16
5.1.1 PREVENZIONE pg. 16
5.1.2 CONTROLLI pg. 16
5.1.3 SANZIONI pg. 16

√

PARTE 3: CODICE DISCIPLINARE ..... pg. 1

PREMESSA pg. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE pg. 3

1 DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE pg. 3

2 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI pg. 4

3 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE pg. 5

4 MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE pg. 5

5 MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER pg. 7

PARTE 4: PARTE SPECIALE ..... pg. 1

1. REATI SOCIETARI pg. 3

1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001 pg. 3

1.a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.; 2621-bis c.c. e 2622 c.c.) pg. 4

1.b. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) pg. 4

1.c. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) pg. 4

1.d. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) pg. 5

1.e. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) pg. 5

1.f. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) pg. 5

1.g. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.) pg. 5

1.h. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) pg. 6

1.i. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) pg. 6

1.j. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed istigazione alla corruzione tra privato (art. 2635-bis c.c.) pg. 6

1.k. Illecita infl uenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) pg. 7

1.l. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) pg. 7

1.m. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) pg. 7

1.n. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023] pg. 7

2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI pg. 8

3 DESTINATARI pg. 9

4 REGOLE GENERALI pg. 9

5 REGOLE OPERATIVE pg. 12

2. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA pg. 15

1 LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO pg. 15

1. I reati di cui agli artt. 24-25 del D.lgs. 231/2001 pg. 16

2.a. Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.) pg. 16

2.b. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 316-ter c.p.) pg. 16

2.c. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) pg. 17

2.d. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) pg. 17

2.e. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) pg. 17

2.f. Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) pg. 18

2.g. Frode ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2, L. 898/1986) pg. 18

2.g. Peculato (artt. 314, 316 c.p.) pg. 18
(i) Peculato "semplice" (art. 314 c.p.)
(ii) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

2.h. Corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 377-bis, 320, 321 c.p.) pg. 18

(i) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

(ii) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

(iii) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

(iv) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) – in riferimento agli artt. 310, 319-bis e 319-ter

(v) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

(vi) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

2.i. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) pg. 21

2.j. Concussione (art. 317 c.p.) pg. 21

2.k. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) pg. 21

2.l. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) pg. 22

2.m. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. n. 231/2001) pg. 22

2.n. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) pg. 22

2.o. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) pg. 22

2 DESTINATARI pg. 23

3 ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A. pg. 23

4 REGOLE GENERALI pg. 24

5 REGOLE OPERATIVE pg. 26

3. FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO pg. 29

1 LE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001 pg. 29

1.a. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) pg. 29

1.b. Alterazione di monete (art. 454 c.p.) pg. 29

1.c. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) pg. 29

1.d. Spendita di monete falsifi cate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) pg. 30

1.e. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) pg. 30

1.f. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) pg. 30

1.g. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) pg. 30

1.h. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) pg. 30

1.i. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) pg. 30

1.l. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati pg. 31

2 DESTINATARI pg. 31

3 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE pg. 31

4 REGOLE GENERALI pg. 32

5 REGOLE OPERATIVE pg. 32

4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI pg. 33

1 I REATI PREVISTI DALL'ART. 24-BIS, D.LGS. 231/2001 E IL REATO DI FRODE INFORMATICA DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.LGS. 231/2001 pg. 33

1.a. Falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.) pg. 33

1.b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) pg. 33

1.c. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) pg. 33

1.d. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) pg. 33

1.e. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) pg. 33

1.f. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) pg. 34

1.g. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) pg. 34

1.h. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) pg. 34

1.i. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) pg. 34

1.j. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) pg. 34

1.k. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certifi cazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) pg. 34

1.l. Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) pg. 34

1.m. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.) pg. 35

2 DESTINATARI pg. 35

3 ATTIVITÀ SENSIBILE NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI pg. 36

4 REGOLE GENERALI pg. 36

5 REGOLE OPERATIVE pg. 37

5. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA pg. 39

1 I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24-TER E 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001 pg. 39

1.a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) pg. 40

2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA pg. 41

3 DESTINATARI pg. 41

4 REGOLE GENERALI pg. 41

5 REGOLE OPERATIVE pg. 43

6. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE pg. 45

1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001 pg. 45

1.a. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.) pg. 45

1.b. Prostituzione minorile (art. 600-Bis, c.P.) pg. 45

1.c. Pornografi a minorile (art. 600-ter, c.p.) pg. 45

1.d. Detenzione di materiale pornografi co (art. 600 quater, c.p.) pg. 46

1.e. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies, c.p.) pg. 46

1.f. Tratta di persone (art. 601, c.p.) pg. 46

1.g. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.) pg. 46

1.h. pornografi a virtuale (art. 600-quater.1 cp) pg. 46

1.i. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cp) pg. 47

1.l. adescamento di minorenni (art. 609-undecies cp) pg. 47

2 DESTINATARI pg. 48

3 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE pg. 48

4 REGOLE GENERALI pg. 49
5 REGOLE OPERATIVE pg. 49

7. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO pg. 51

1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. N. 231/2001 pg. 51

1.a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.) pg. 51

1.b. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) pg. 51

1.c. I casi di cui all'art. 55, comma 2, del D.lgs. 81/2008 pg. 52

2 DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE pg. 53

3 I FATTORI DI RISCHIO NELL'AMBITO DI OPERATIVITÀ DI SOLARI DI UDINE pg. 54

3.a. Metodologia applicata per la valutazione dei rischi pg. 54

3.b. Individuazione e valutazione dei rischi pg. 55

4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SOLARI DI UDINE S.P.A. IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO pg. 56

4.a. Gli attori della struttura organizzativa pg. 56

4.b. I doveri degli attori della struttura organizzativa pg. 58

5 I PRINCIPI E LE NORME DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETÀ pg. 58

6 I PRINCIPI E LE NORME DI RIFERIMENTO PER I LAVORATORI pg. 59

7 ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO pg. 59

8 ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI GESTIONE DEGLI APPALTI pg. 59

9 ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA pg. 59

10 CONSULTAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA pg. 60

11 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA pg. 61

12 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI pg. 61

13 ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE pg. 62

14 IL SISTEMA DI CONTROLLO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: IL RUOLO DELL'ODV E IL RACCORDO CON LE FUNZIONI DI PRIMO LIVELLO pg. 62

15 REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO pg. 64

16 AGGIORNAMENTO E RIESAME DEL MODELLO ORGANIZZATIVO pg. 65

17 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/2001 pg. 65

18 REGOLE OPERATIVE pg. 66

18.a. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (Art. 30 co. 1 lett.a) pg. 66

18.b. Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (Art. 30 co. 1 lett.b) pg. 66

18.c. Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso (Art. 30 co. 1 lett.c) pg. 66

18.d. Altre attività di natura organizzativa, quali gestione degli appalti (Art. 30 co. 1 lett.c) pg. 67

18.e. Attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di sicurezza (Art. 30 co. 1 lett.c) pg. 67

18.f. Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Art. 30 co. 1 lett.c) pg. 67

18.g. Attività di sorveglianza sanitaria (Art. 30 co. 1 lett.d) pg. 67

18.h. Attività di informazione e formazione dei lavoratori (Art. 30 co. 1 lett.e) pg. 68

18.i. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (Art. 30 co. 1 lett.f) pg. 68

18.j. Acquisizione di documentazioni e certifi cazioni obbligatorie di legge (Art. 30 co. 1 lett.g) pg. 68

18.k. Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (Art. 30 co. 1 lett.h) pg. 68

18.l. Sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività (Art. 30 co. 2) pg. 69

18.m. Competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (Art. 30 co. 3) pg. 69

18.n. Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (Art. 30 co. 3) pg. 69

18.o. Sistema di controllo sull'attuazione del Modello Organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (Art. 30 co. 4) pg. 69

18.p. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo (Art. 30 co. 4) pg. 69

19 CERTIFICAZIONI pg. 70

8. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI pg. 71

1 LE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 25-OCTIES. 1 pg. 71

1.a. Frode informatica – art. 640-ter c.p. pg. 71

1.b. Indebito utilizzo e Falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento - art. 493-ter c.p. pg. 72

1.c. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) pg. 72

2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI pg. 73
3 DESTINATARI pg. 73
4 REGOLE COMPORTAMENTALI pg. 74
5 REGOLE OPERATIVE pg. 74

9. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO (Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio) pg. 75
1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 pg. 75
1.a. Ricettazione (art. 648 c.p.) pg. 75
1.b. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) pg. 76
1.c. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) pg. 77
1.d. Auto-riciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) pg. 77
2 ATTIVITÀ SENSIBILI pg. 78
3 DESTINATARI pg. 79
4 REGOLE GENERALI pg. 79
5 REGOLE OPERATIVE pg. 80

10. XENOFOBIA E RAZZISMO INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO pg. 81
1 LA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001 pg. 81
2 LA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001 pg. 81
3 ATTIVITÀ SENSIBILI pg. 81
4 DESTINATARI pg. 82
5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO pg. 82
6 REGOLE OPERATIVE pg. 83

11. REATI TRIBUTARI pg. 85
1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES, D.LGS. 231/2001 pg. 85
1.a. Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000) pg. 85
1.b. Il nuovo comma 2-bis pg. 85
1.c. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000) pg. 86
1.d. Emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000) pg. 86
1.e. Il nuovo comma 2-bis pg. 87

1.f. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000) pg. 87
1.g. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000) pg. 87
1.g.i. Sottrazione fraudolenta alla riscossione coattiva dei tributi (comma 1) pg. 88
1.g.ii. Falso documentale nelle procedure di transazione fiscale (comma 2) pg. 88
1.h. Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 pg. 88
2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI pg. 89
3 DESTINATARI pg. 90
4 REGOLE GENERALI pg. 90
5 REGOLE OPERATIVE pg. 91

12. REATI DI FALSITA' NEI SEGNI DI RICONOSCIMENTO DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO pg. 93
1 REATI IN TEMA DI FALSITÀ NEI SEGNI DI RICONOSCIMENTO pg. 93
1.a. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 c.p.) pg. 93
1.b. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.) pg. 94
2 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO pg. 94
2.a. Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 c.p.) pg. 94
2.b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513 bis c.p.) pg. 94
2.c. Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 c.p.) pg. 95
2.d. Frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.) pg. 95
2.e. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 c.p.) pg. 95
2.f. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517 ter c.p.) pg. 95
3 ATTIVITÀ SENSIBILI pg. 96
4 DESTINATARI pg. 96
5 REGOLE GENERALI pg. 97
6 REGOLE OPERATIVE pg. 98

13. CONTRABBANDO pg. 99
1 I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001 pg. 99
1.a. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943) pg. 99
1.b. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943) pg.100
1.c. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943) pg.100

1.d. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943) pg.100

1.e. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943) pg.100

1.f. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943) pg.101

1.g. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943) pg.101

1.h. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943) pg.101

1.i. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943) pg.101

1.j. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943) pg.101

1.k. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943) pg.102

1.l. Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943) pg.102

1.m. Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943) pg.102

1.n. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973) pg.103

1.o Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973) pg.103

2 ATTIVITÀ SENSIBILI pg.104

3 DESTINATARI pg.104

4 REGOLE GENERALI pg.104

5 REGOLE OPERATIVE pg.104

14. REATI AMBIENTALI pg.105

1 LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ARTICOLO 25-UNDECIES, D.LGS. 231/2001) pg.105

1.a. Le fattispecie di cui al codice penale pg.105

1.a.i. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis c.p.) pg.105

1.a.ii. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis c.p.) pg.106

1.a.iii. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cp) pg.107

1.b. Fattispecie di cui al D.Lgs. 152/2006 pg.107

1.c. Sanzioni penali (articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) pg.107

1.d. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) pg.108

1.e. Bonifica dei siti (articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) pg.108

1.f. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) pg.108

1.g. Traffico illecito di rifiuti (articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) pg.109

1.h. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) pg.109

1.i. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) pg.109

1.j. Sanzioni (articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) pg.109

1.k. Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992 pg.110

1.l. Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993 pg.110

2 DESTINATARI pg.110

3 DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI pg.110

4 REGOLE OPERATIVE pg.111

4.a. Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superfi ciali, ecc.), per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D.Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2) pg.111

4.b. Impianti che generano emissioni in aria per i reati associabili al superamento dei valori limite di qualità dell'aria – D. Lgs. 152/06, Art. 279, comma 5 pg.111

4.c. Impianti che generano scarichi idrici in relazione ai reati associabili ai limiti ed alle condizioni previste per gli scarichi di acque reflue industriali – D. Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)) pg.112

4.d. Violazione delle norme che regolano la gestione dei rifiuti. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, Art. 256, commi 1, 3 e 6). Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, Art. 258, comma 4); Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 259, comma 1); Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 260, commi 1, 2); Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (D. Lgs. 152/06, Art. 260 BIS, commi 6, 7, 8) pg.112

4.e. Attività di gestione di raccolta dei rifiuti prodotti, di gestione della documentazione obbligatoria relativa alle attività di raccolta dei rifiuti, di spedizione agli impianti di riciclo/smaltimento dei rifiuti sia registrate sia in modo tradizionale sia mediante sistema informatico basato su software web SISTRI. pg.114

4.f. INQUINAMENTO AMBIENTALE – art. 452bis c.p. pg.115

4.g. Attività che possono comportare l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. (Art. 727 bis CP). pg.115

4.h. Attività che possono comportare la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis). pg.116

4.i. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 150/92, Art. 1, 3 bis) pg.116

4.j. Attività che implicano la cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge 549/93, art. 3, comma 6) pg.116

4.k. Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8) pg.116

4.l. Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9) pg.116

4.m Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento signifi cativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o signifi cative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68). pg.116

4.n. DISASTRO AMBIENTALE art. 452 quater pg.117

4.o. Art.1 Legge 7 Febbraio 1992, n.150, Art.3bis Legge 7 Febbraio 1992, n.150 pg.117

4.p. CESSAZIONE E RIDUZION E DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE Art. 3 comma 6 L. 549/1993 pg.117

4.q. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinqueies cp)- 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68 pg.118

4.r Delitti colposi contro l'ambiente - 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68 pg.118

4.s. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (25 undecies, comma 1, lett. d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68) pg.118

5 CERTIFICAZIONI pg.118

15. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO pg.119

1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001) pg.119

Art. 518-bis c.p. - Furto di beni culturali pg.119

Art. 518-ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali pg.119

Art. 518-quater c.p. - Ricettazione di beni culturali pg.119

Art. 518-octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali pg.119

Art. 518novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali pg.120

Art. 518-decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali pg.120

Art. 518 undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali pg.120
Art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici pg.120
Art. 518-quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte pg.121
2 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI - ART. 25 DUODEVICIES D.LGS. 231/2001 pg.121
Art. 518-sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali pg.121
Art. 518-terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici pg.121
3 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE pg.122
4 DESTINATARI pg.122
5 REGOLE GENERALI pg.122
6 REGOLE OPERATIVE pg.123

PARTE 5: SOLARI DI UDINE S.R.L. PROCEDURA AZIENDALE ..... pg. 1
"WHISTLEBLOWING POLICY"
Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

1 FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO pg. 3
2 DESTINATARI pg. 4
3 MODALITÀ DI RECEPIMENTO E FORMAZIONE pg. 5
4 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE pg. 5
5 LE SEGNALAZIONI pg. 5
5.1 Oggetto delle segnalazioni
5.2 Contenuto della segnalazione
6 DESTINATARIO E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE pg. 7
7 RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE pg. 8
8 RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE pg. 9
9 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE pg. 12
10 APPARATO SANZIONATORIO pg. 12
ALLEGATO A pg. 14
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
O IRREGOLARITÀ

PARTE 6: FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... pg. 1

1 SCOPO pg. 3

2 FLUSSI INFORMATIVI GENERALI pg. 4

3 FLUSSI INFORMATIVI SPECIFICI pg. 5

CFO E CONTROLLO DI GESTIONE

RSPP inserendo in copia conoscenza DATORE DI LAVORO

OPERATIONS in copia conoscenza DATORE DI LAVORO

RESP. DIREZIONE ACQUISTI E RESP. DIREZIONE COMMERCIALE

RESP. DIREZIONE AMMINISTRATIVA

RESP. RISORSE UMANE

RESPONSABILE OPERATIOS – DATORE DI LAVORO

EVENTORESPONSABILE IT

4 MODALITA' DI INVIO pg. 11

5 ARCHIVIO pg. 11

6 MODIFICHE DELLA PROCEDURA pg. 11

PREMESSA

La SOLARI di UDINE S.p.A. (d'ora in poi SOLARI di UDINE) ritiene che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza nella conclusione degli affari costituiscano una condizione basilare nonché necessaria, oltre che un vantaggio competitivo per perseguire e raggiungere i propri obiettivi.

A tal fine, SOLARI di UDINE sostiene e promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influendo su comportamenti che potrebbero sfuggire anche al più sofisticato meccanismo di vigilanza.

SOLARI di UDINE ha, quindi, ritenuto opportuno e fondamentale adottare ed emanare un Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che possa esplicitare le qualità cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i destinatari esterni comunque denominati.

Tra i valori fondanti la Società senza alcun dubbio ci sono l'integrità morale, l'onestà personale nonché la correttezza nei rapporti interni ed esterni. Inoltre, rilevano la trasparenza nei confronti degli stakeholders, ossia tutti i portatori di interessi influenti per la Società, il rispetto dei dipendenti (con contestuale valorizzazione delle capacità professionali), l'impegno sociale e la tutela della salute, della sicurezza sul luogo di lavoro e dell'ambiente.

La Società rifiuta ogni condotta ovvero atteggiamento che, pur finalizzati al raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse di SOLARI di UDINE, presenti aspetti non compatibili con un modello gestionale e organizzativo improntato sull'assoluto rispetto della legge, delle regole comportamentali e procedurali, che vigono al suo interno.

SOLARI di UDINE si impegna, dal canto suo, a vigilare sull'osservanza del Modello di Organizzazione, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo; se riterrà opportuno, la Società non si esimerà dall'intervenire con adeguate azioni correttive.

SOLARI di UDINE è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

Attraverso l'adozione del Modello, SOLARI di UDINE si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SOLARI di UDINE, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali SOLARI di UDINE intende attenersi nell'attuazione della propria mission aziendale;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi attraverso un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio.

Il Modello e i principi in esso contenuti si applicano agli Organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale della Società e la Società di Revisione e i relativi componenti), ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai partner e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività sensibili per conto o nell'interesse di SOLARI di UDINE (di seguito "Destinatari").

PARTE 0:

VALUTAZIONE DEI RISCHI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI		QUANTIFICAZIONE ENTITA' E VALUTAZIONE RISCHIO R = PxDxK									NOTE DI MIGLIORAMENTO
RIF. ART. 231	DESCRIZIONE REATO	Funzioni aziendali coinvolte	Possibili azioni devianti	Modalità operative di contrasto in essere	Prassi - Protocolli MOGC in essere	Note ed Eventi accertati	Rischio Potenziale	Sistema Controllo	Rischio Residuo	RR 2	
25quater-1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8)	**(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) -** Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altres" quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	/	/	/	/	/	0	0	0	NON APPLICABILE	

25sexies - Reati di abuso di mercato (Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9)	**(Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate) -** E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, owero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice pu˜ aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).	/	/	/	/	/	0	0	0	**NON APPLICABILE**	

25sexies - Reati di abuso di mercato (Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9)	**(Manipolazione del mercato)** - Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.	/	/	/	/	/	0	0	0	**NON APPLICABILE**	

25sexies - Reati di abuso di mercato (Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9)	**Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)** Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate	/	/	/	/	/	0	0	0	**NON APPLICABILE**	
25sexies - Reati di abuso di mercato (Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9)	**Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)**Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato	/	/	/	/	/	0	0	0	**NON APPLICABILE**	

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	**(Associazione per delinquere)** - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	PRES. CDA, AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALE ESTERO	Partecipare ad organizzazioni composte da diversi soggetti e finalizzate alla commissione di delitti	Attività OdV	Incarico OdV - Codice Etico - Protocolli integrati MOGC relativi a Delitti di criminalità organizzata	Non risultano eventi accertati	1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	**(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)	PRES. CDA, AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALE ESTERO	Utilizzo di manopera straniera irregolare	Attività OdV	Incarico OdV - Codice Etico - Protocolli integrati MOGC relativi a Delitti di criminalità organizzata	Non risultano eventi accertati	1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	**(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	PRES. CDA, AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALE ESTERO	Induzione a fornire false dichiarazioni nei confronti dell'autorità giudiziaria, o ad ometterle	Attività OdV	Incarico OdV - Codice Etico - Protocolli integrati MOGC relativi a Delitti di criminalità organizzata	Non risultano eventi accertati	1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	**(Favoreggiamento personale)** - Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	PRES. CDA, AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALE ESTERO	Favorire l'elusione di investigazioni dell'Autorità Giudiziaria	Attività OdV	Incarico OdV - Codice Etico - Protocolli integrati MOGC relativi a Delitti di criminalità organizzata	Non risultano eventi accertati	1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	**(Associazione di tipo mafioso anche straniere)** - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ci˜ solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva peAMMettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	PRES. CDA, AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALE ESTERO	Partecipare ad organizzazioni di stampo mafioso composte da diversi soggetti per la commissione di delitti	Attività OdV	Incarico OdV - Codice Etico - Protocolli integrati MOGC relativi a Delitti di criminalità organizzata	Non risultano eventi accertati	1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	**(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)** - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	PRES. CDA, AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALE ESTERO	Partecipare ad organizzazioni composte da diversi soggetti per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Attività OdV	Incarico OdV - Codice Etico - Protocolli integrati MOGC relativi a Delitti di criminalità organizzata	Non risultano eventi accertati	1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	**(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)** - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo	PRES. CDA, AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALE ESTERO	Partecipare ad organizzazioni di stampo mafioso composte da diversi soggetti per la commissione di delitti	Attività OdV	Incarico OdV - Codice Etico - Protocolli integrati MOGC relativi a Delitti di criminalità organizzata	Non risultano eventi accertati	1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

25 septiesdecies DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (aggiunto dalla L. n. 22/2022)	**518 undecies c.p. uscita o esportazioni illecite di beni culturali -** Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.	PRES,OPERATIONS, SVILUPPO VENDITE	trasferimento all'estero di beni culturaki/cose di interesse artistico, storico, archeologico ecc.. Senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione		INCARICO ODV e codice Etico		1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

25 septiesdecies DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (aggiunto dalla L. n. 22/2022)	**518 sexies c.p. riciclaggio di beni culturali**- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, owero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione dela loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. 2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile owero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	PRES,OPERATIONS, SVILUPPO VENDITE	sostituzione/trasferimento di beni culturali provenienti da un delitto non colposo oppure compimento di operazioni volte ad occultare la loro provenienza delittuosa		INCARICO ODV e codice Etico		1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

25 septiesdecies DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (aggiunto dalla L. n. 22/2022)	**518 duodecies c.p.Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. 2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. 3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.	PRES,OPERATIONS, SVILUPPO VENDITE	distruzione/dispersione / deterioramento beni culturali		INCARICO ODV e codice Etico		1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

25 septiesdecies DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (aggiunto dalla L. n. 22/2022)	**518 quaterdecies c.p. contraffazione di opere d'arte** - È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. 2. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.	PRES,OPERATIONS, SVILUPPO VENDITE	contraffazione di opere d'arte		INCARICO ODV e codice Etico		1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

25 septiesdecies DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (aggiunto dalla L. n. 22/2022)	**518 bis c.p. furto di beni culturali** - Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.	PRES,OPERATIONS, SVILUPPO VENDITE	furto di un bene culturale al fine di trarne profitto per sé od altri		INCARICO ODV e codice Etico		1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	
25 septiesdecies DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (aggiunto dalla L. n. 22/2022)	**518 quater c.p. ricettazione di beni culturali** - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. 2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	PRES,OPERATIONS, SVILUPPO VENDITE	acquisto / ricezione / occultamento di beni culturali provenienti da qualsiasi delitto col fine di trarne profitto		INCARICO ODV e codice Etico		1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

25 septiesdecies DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (aggiunto dalla L. n. 22/2022)	**518 octies c.p. falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali** - Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la redusione da uno a quattro anni. 2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.	PRES,OPERATIONS, SVILUPPO VENDITE	formazione di una scrittura provata falsa /distruzione, soppressione, occultamento di una scrittura privata vera in relazione a beni culturali perr farne apparire lecita la provenienza		INCARICO ODV e codice Etico		1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	
25 septiesdecies DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (aggiunto dalla L. n. 22/2022)	**Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.**) Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.	PRES,OPERATIONS, SVILUPPO VENDITE	appropriazione indebita di beni culturali		INCARICO ODV e codice Etico		1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

25 septiesdecies DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (aggiunto dalla L. n. 22/2022)	**Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)** È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento	PRES,OPERATIONS, SVILUPPO VENDITE	alienazione di beni culturalo		INCARICO ODV e codice Etico		1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	
25 septiesdecies DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (aggiunto dalla L. n. 22/2022)	**Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)** Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.	PRES,OPERATIONS, SVILUPPO VENDITE	importazione illecita di beni culturali		INCARICO ODV e codice Etico		1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

25 duovesdecies riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (L. n. 22/2022)	**518 sexies c.p. riciclaggio di beni culturali**- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	PRES,OPERATIONS, SVILUPPO VENDITE	sostituzione/trasferimento di beni culturali provenienti da un delitto non colposo oppure compimento di operazioni volte ad occultare la loro provenienza delittuosa		INCARICO ODV e codice Etico		1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	
25 duovesdecies riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (L. n. 22/2022)	**518 terdecies, Devastazione e sacheggio di beni culturali e paesaggistici** - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.	PRES,OPERATIONS, SVILUPPO VENDITE	devastazione o saccheggio di beni culturali/paesaggistici		INCARICO ODV e codice Etico		1	1	0	**RR 3 ASSENTE**	

art. 25 quaterdecies frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	**Frodi in competizioni sportive** **(art. 1, L. n. 401/1989)**Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni	/	/	/	/	/	0	0	0	**NON APPLICABILE**	

art. 25 quaterdecies frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989) Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'esteroFermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.	/	/	/	/	/	0	0	0	**NON APPLICABILE**	

ART. 12 L. N. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	TUTTE LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE DAL PRESENTE ARTICOLO NON SONO APPLICABILI DAL MOMENTO CHE LA SOCIETA' NON OPERA NELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA	/	/	/	/	/	0	0	0	**NON APPLICABILE**	

PARTE 1:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs 231/01

SOLARI DI UDINE S.P.A.

SOLARI di UDINE è un'impresa le cui origini risalgono al lontanissimo 1725, anno in cui la Ditta Fratelli SOLARI era conosciuta come "Antica e premiata fabbrica di orologi da torre". La storia di SOLARI di UDINE è caratterizzata da uomini che hanno creduto fermamente in un'idea e hanno saputo portarla avanti fino a trasformarla in un successo. Dalla prima officina di Pesariis, un piccolo paese tra le montagne del Friuli dove venivano costruiti orologi da torre installati in quasi tutti i campanili d'Italia, dal Veneto alla Sicilia, gli interessi dell'Azienda si sono sviluppati anche in Istria, Dalmazia, nei Balcani e in Grecia per arrivare fino in America. La continua crescita ha portato al trasferimento nel nuovo stabilimento di Udine, costruito nel 1948 dai fratelli Fermo e Remigio SOLARI di UDINE. Dai primi orologi a lancette si è passati, grazie all'invenzione della paletta, ad un nuovo moderno metodo di visualizzazione dell'ora, che ha trovato, in seguito, applicazione anche nel settore dell'informazione al pubblico. Negli anni cinquanta Remigio progettò le modifiche per la nuova struttura dei modelli di orologio con indicazioni a palette. Per questo e per i successivi quadri dei teleindicatori, con i quali nel 1956 venne realizzato il primo sistema al mondo per la visualizzazione delle informazioni in ambito ferroviario, furono assegnati diversi premi. Negli anni successivi SOLARI di UDINE ha fatto il suo ingresso nel mercato americano e successivamente si è fatta conoscere in tutto il mondo seguendo in modo costante l'innovazione tecnologica. Conclusasi l'era della famiglia SOLARI di UDINE, per una trentina d'anni le redini dell'Azienda sono state affidate a dei grandi gruppi industriali italiani, per poi tornare di proprietà di un imprenditore locale, Massimo Paniccia, che ha avuto il grande merito di trasformare la SOLARI di UDINE in quel modello economico vincente che è tutt'oggi.

I mercati in cui opera l'Azienda sono:

- Sistemi d'informazione al pubblico (Ferrovie, Aeroporti, Autostrade, Metropolitane, Trasporto Pubblico Urbano, etc...);
- Sistemi di rivelazione dati;
- Sistemi di gestione delle attese;
- Sistemi di bigliettazione;
- Sistemi di illuminazione a Led;
- Sistemi di gestione della sosta;
- Sistemi di orologeria.

La Sede Principale, nonchè Sede Legale dove sono presenti gli uffici di tutte le aree Aziendali, si trova a Udine in via Gino Pieri, 29.

Le Sedi secondarie sono 8 e si distribuiscono nei comuni di Udine, Frosinone, Milano e Modena.

Le Società controllate sono La SOLARI di UDINE Corp negli USA a New York, La SOLARI di UDINE France a Parigi e la SOLARI di UDINE Turchia a Istambul.

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo. Il Decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (di seguito denominato semplicemente Decreto), con successive modifiche e integrazioni, viene introdotto nell'ordinamento italiano per estendere una peculiare responsabilità in capo agli enti collettivi; trattasi di responsabilità che deriva dalla commissione di un reato compiuto da determinate persone fisiche nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il Decreto rappresenta una svolta importante nel panorama legislativo nazionale: per la prima volta si sente la necessità di fronteggiare efficacemente la criminalità delle imprese. Infatti, ciò costituisce un fenomeno da tempo conosciuto, ma che solamente di recente ha assunto proporzioni rilevanti generando patologie anche su scala internazionale. In tal modo, le istituzioni mirano a colpire tutte le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa che non sono effetto di un'iniziativa del singolo bensì rientrano nell'ambito di una diffusa politica aziendale.

In poche parole, si estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi in Italia ed all'estero da persone fisiche, che operano per conto o anche in nome della Società.

Come accennato, in apertura, il Decreto si occupa di delineare il campo d'applicazione, elencando i soggetti destinatari: società, enti forniti di personalità giuridica e associazioni anche prive di personalità giuridica. Tra i soggetti pubblici, solo quelli economici possono rispondere per i reati commessi nel proprio interesse ovvero a proprio vantaggio, in quanto caratterizzati dall'esercizio di un'attività d'impresa con utilizzo di strumenti di diritto privato.

L'ente non può ritenersi responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrate in vigore prima della commissione del reato ovvero che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità dell'ente.

Il Decreto ha introdotto nel nostro sistema giuridico – invertendo il famoso brocardo latino - il principio "*societas delinquere potest*" prevedendo l'autonoma responsabilità penale dell'impresa nel caso in cui un soggetto posto in direzione apicale, o subordinata, commetta determinati reati nell'interesse e a vantaggio dell'Ente. Tale responsabilità si aggiunge a quella personale del soggetto che ha compiuto materialmente la condotta sanzionata.

La responsabilità amministrativa viene sempre presunta in capo alla Società, a meno che la stessa non possa dimostrare, attraverso l'adozione di un Modello Organizzativo (in seguito anche Modello 231 o semplicemente Modello), di poter identificare le fasi del flusso decisionale, che ha portato un soggetto a decidere di compiere una determinata azione, eludendo il Modello di controllo posto in essere alla Società.

La prevenzione del reato può essere quindi perseguita solo tramite l'adozione di un efficace Modello Organizzativo. I modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti apicali o dei dipendenti dell'ente possono essere analizzati da due distinti angoli di visuale.

Sotto il primo profilo, i modelli fungono da criterio di esclusione della punibilità; sotto un altro profilo, l'adozione ed efficace attuazione delle conseguenze sanzionatorie, consegue alla responsabilità dell'ente. L'adozione del modello, tuttavia, non è obbligatoria, bensì facoltativa; la mancata adozione, invero, non è soggetta ad alcuna specifica sanzione ma espone, ovviamente, la Società alla responsabilità nel caso in cui siano commessi fatti di reato da parte degli apicali o dei dipendenti dell'ente stesso. Perciò, affinché questo risulti cogente, è necessario analizzare le attività

ELENCO DEI REATI

Nel Decreto sono elencate le diverse fattispecie di reato:

- Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Art. 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- Art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25 bis 1: delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25 ter: reati societari;
- Art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25 quater 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25 sexies: abusi di mercato;
- Art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Art. 25 octies.1: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Art. 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 25 undecies: reati ambientali;
- Art. 25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 25 terdecies: Razzismo e Xenofobia;
- Art. 25 quaterdecies: frodi sportive;
- Art. 25 quinquesdecies: reati tributari;
- Art. 25 sexiesdecies: Contrabbando;
- Art. 25 septiesdecies: delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. 25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Art. 26: delitti tentati.

A tal punto, si evidenziano le fattispecie di reato applicabili all'azienda.

FATTISPECIE	APPLICABILE	
	SI	NO
Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;	X	
Art. 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati;	X	
Art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata;	X	
Art. 25: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;	X	
Art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;	X	
Art. 25 bis 1: delitti contro l'industria e il commercio;	X	
Art. 25 ter: reati societari	X	
Art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;	X	
Art. 25 quater 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;		X
Art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale;	X	
Art. 25 sexies: abusi di mercato;		X
Art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;	X	
Art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;	X	
Art. 25 octies.1: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;	X	
Art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore;	X	
Art. 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;	X	
Art. 25 undecies: reati ambientali;	X	
Art. 25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	X	
Art. 25 terdecies: Razzismo e Xenofobia;	X	
Art. 25 quaterdecies: frodi sportive;		X
Art. 25 quinquesdecies: reati tributari;	X	
Art. 25 sexiesdecies: Contrabbando;	X	
Art. 25 septiesdecies: delitti contro il patrimonio culturale;	X	
Art. 25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.	X	

L'efficacia del Modello in merito alla prevenzione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto può essere assicurata solo e soltanto se la Società ha previsto contemporaneamente adeguati meccanismi di controllo, che possano permettere di individuare tempestivamente comportamenti derivanti dal Modello stesso e che pertanto rendono elevato il rischio di reato. Il controllo, inoltre, dovrà necessariamente presupporre un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle procedure previste dal Modello.

Dunque l'Ente deve aver adottato (formalmente, con delibera del Consiglio d'Amministrazione) ed efficacemente attuato (adottando procedure e sistema disciplinare, individuando l'Organismo di Vigilanza, formando il personale e gli altri destinatari del Modello 231 ed elaborando e applicando il Codice etico comportamentale, eventualmente e preferibilmente adottando sistemi di gestione certificabili, e magari certificati, praticando audit e controlli a campione e a sorpresa sul rispetto delle procedure gestionali e operative) un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della medesima specie di quello in concreto verificatosi.

Il regime è differente a seconda che il reato sia stato commesso:

a) da un soggetto in posizione apicale (art. 6 D.Lgs. 231/01), nel qual caso l'onere della prova dell'idoneità ed efficacia del modello organizzativo è attribuito all'ente;

b) da un soggetto in posizione subordinata (art. 7 D.Lgs. 231/01), nel qual caso l'onere della prova è attribuito all'accusa.

Indubbiamente la posizione difensiva dell'Ente è, astrattamente, più agevole se il reato è commesso dai sottoposti. Anche se in realtà è più frequente la circostanza in cui i reati sono commessi dai soggetti apicali, magari proprio affidando incongruamente incarichi a soggetti sottoposti privi di adeguata idoneità tecnico-professionale.

Nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti aventi una posizione apicale che, di certo, non agivano nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, l'ente deve senz'altro rispondere a meno che – con riferimento all'articolo 6 D.Lgs. 231/01 citato - non fornisca la prova di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per quel che riguarda la compatibilità dell'elusione fraudolenta delle misure con la imputazione colposa dei reati-presupposto di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), va innanzitutto evidenziato che questo aspetto in ogni caso mette in evidenza che il modello deve essere conformato e strutturato in maniera tale da renderne assai difficile l'elusione.

La misura, che costituisce la conditio sine qua non per la contestazione dell'imputazione colposa, non coincide con l'adozione del comportamento prescritto dalla legge (norma antinfortunistica), ma è costruita in modo da orientare concretamente il soggetto – salvo che esso non eluda il controllo – all'adozione di quel comportamento, attraverso il rispetto preliminare e preventivo di procedure gestionali e operative, di istruzioni operative e quant'altro serva a garantire una gestione sicura, salubre e a regola d'arte della sicurezza durante tutto lo svolgimento dell'attività intrapresa ovunque ed in qualunque contesto territoriale dall'azienda.

L'approccio metodologico seguito da SOLARI di UDINE è quello di individuare, in base alle proprie esigenze per predisporre il Modello di Organizzazione, alcuni criteri comprendenti le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire; inoltre, occorre individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi d'informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello nonché, da ultimo, prevedere l'adattamento e l'evoluzione del Modello al mutamento della realtà organizzativa ed operativa della Società.

SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti destinatari delle disposizioni del Decreto sono tutti gli enti provvisti di personalità giuridica, nonché la società e le associazioni, anche non dotate di detta personalità; restano esclusi lo Stato e tutti gli enti pubblici, territoriali, economici e aventi funzioni costituzionali.

I principi contenuti nella disciplina citata ricalcano quelli che vigono nell'ambito del diritto penale e processuale penale italiano (principio di legalità, irretroattività, successione di leggi nel tempo, ecc.), tant'è che si applicano, nei limiti della compatibilità, le norme previste dai codici relativi.

I richiamati principi e le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per tutti i seguenti destinatari:

- Soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale si trovano in posizione apicale;
- Soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale rivestono una posizione subordinata ai primi;
- Collaboratori esterni che svolgono direttamente o indirettamente prestazioni connesse all'attività aziendale;
- Eventuali partner, commerciali od operativi, di SOLARI di UDINE.

Come già richiamato, la responsabilità in oggetto si configura quando le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, anche, di fatto, dell'ente o di una sua unità organizzativa con autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle che siano sottoposte alla direzione e vigilanza di questi, compiono determinati reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Quando, invece, i soggetti attivi agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi non si rientra nella fattispecie in esame. Tuttavia, all'ente/società è riconosciuta una sorta di esimente condizionata alla prova (liberatoria) da parte dell'ente di aver adempiuto tutto ciò che era prescritto dalla legge per evitare la commissione dei reati considerati.

Le sanzioni, che possono essere comminate alle società, sono di tipo sia pecuniario che interdittive, ma anche la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna; si prescrivono nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato. In presenza di requisiti ben precisi è anche possibile l'applicazione alla società "imputata" di misure cautelari (corrispondenti nel contenuto alle sanzioni interdittive). L'inosservanza tanto delle prime quanto delle seconde configura per la società un reato autonomo, distinto da quello che ha dato causa all'irrogazione della sanzione o della misura cautelare non rispettata.

Tutto ciò, indipendentemente dal fatto che l'Autorità Giudiziaria sia impossibilitata a perseguire penalmente i soggetti attivi del reato per mancanza di una condizione di procedibilità o di punibilità nonché dall'esito del procedimento penale. La Società è sempre legittimata ad assumere i provvedimenti disciplinari che ritiene opportuni in relazione all'evento verificatosi.

STRUTTURA DELLA SOCIETA'

Una struttura organizzativa, che sia idonea rispetto ai fini preventivi propri del Decreto, dovrà essere caratterizzata dai seguenti principi:

- una chiara e puntuale determinazione delle mansioni, delle responsabilità alle stesse connesse, nonché della gerarchizzazione interna alla Società;
- un'attribuzione di poteri rappresentativi dell'ente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario e comunque entro limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dalla figura di riferimento cui gli stessi sono attribuiti;
- poteri di spesa affidati con limiti di spesa e/o con firma congiunta di più figure.

Preso atto del quadro che discende da un'attenta valutazione del contesto, dell'ambiente di controllo e dalla individuazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, la Società si è dotata di specifici sistemi e meccanismi di prevenzione e protezione, così meglio articolati.

ORGANI SOCIETARI

Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

Il Consiglio d'Amministrazione si compone di 3 persone.

CARICA	NOMINATIVO	DURATA DELLA CARICA
Presidente e Rappresentante dell'Impresa	**MASSIMO PANICCIA**	In carica sino all'approvazione del bilancio del 31.12.23
Consigliere	**ALBERTO ZULIANI**	In carica sino all'approvazione del bilancio del 31.12.23
Consigliera	**KATIA BREDEON**	In carica sino all'approvazione del bilancio del 31.12.23

***

SINDACI E SOCIETA' DI REVISIONE

CARICA	NOMINATIVO	DURATA DELLA CARICA
Presidente del Collegio Sindacale	**GIANPAOLO GRABERI**	In carica sino all'approvazione del bilancio del 31.12.24
Sindaca	**SILVIA BRINI**	In carica sino all'approvazione del bilancio del 31.12.24
Sindaco	**MARCO SCIANNAMEO**	In carica sino all'approvazione del bilancio del 31.12.24
Sindaca supplente	**VALENTINA GRABERI**	In carica sino all'approvazione del bilancio del 31.12.24
Sindaca supplente	**MARIANNA TURELLO**	In carica sino all'approvazione del bilancio del 31.12.24
Società di Revisione	**PRICEWATERHOUSE COOPERS S.P.A. (PWC)**	In carica sino all'approvazione del bilancio del 31.12.24

***

Nella SOLARI di UDINE è, poi, presente un preposto alla gestione tecnica ex d.m. 37/2008

CARICA	NOMINATIVO	DURATA DELLA CARICA
Preposto alla gestione tecnica ex d.m. 37/2008	**LUCA VISENTIN**	In carica dal 31.01.2022 e sino alla revoca

CERTIFICAZIONI

Stante il core-business aziendale, la Società ha inteso dotarsi delle seguenti certificazioni:

Certificazione	Data prima emissione	Ente certificatore	Numero certificato
UNI ISO 45001:2018	01.04.2020	BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.	IT309317
UNI EN ISO 14001:2015	18.06.2015	BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.	IT307163

RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di questa Società.

SOLARI di UDINE intende perseguire una politica atta alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità che possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e la propria professionalità.

SOLARI di UDINE offre a tutti i dipendenti pari opportunità di lavoro senza alcuna discriminazione, ma valutando le rispettive caratteristiche professionali e le capacità di rendimento.

Sempre rispettosa delle leggi e dei regolamenti aziendali in vigore, la Società si impegna ad assumere, retribuire, selezionare, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito nonché competenza, non considerando in alcun modo la fede religiosa professata, l'orientamento politico, il colore della pelle o il sesso.

La Società, inoltre, si impegna a creare un posto di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla correttezza, collaborazione e rispetto reciproco; si impegna e creare un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza della salute e tutela dell'ambiente.

La Società intende combattere qualsiasi forma di intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza o condizionamento ovvero molestia sessuale.

Come meglio si vedrà nel Codice etico in allegato, tutti i dipendenti di SOLARI di UDINE devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima aziendale basato sul reciproco rispetto; particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

PROCEDURE

In relazione alle necessità di SOLARI di UDINE, i poteri e le deleghe vengono espressamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001 si evidenzia che la procura è una condizione necessaria e fondamentale, ma da sola non sufficiente per considerare il procuratore quale soggetto apicale.

Il conferimento delle deleghe e delle procure avviene in relazione alle specifiche esigenze operative.

Per maggiori dettagli in merito ai poteri conferiti con le procure si rimanda alla visura camerale della Società.

CARICA	NOMINATIVO	DURATA DELLA CARICA
Datore di Lavoro	**KATIA BREDEON**	In carica sino alla revoca

ATTRIBUZIONE DI DELEGHE

Coloro i quali intratterranno per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza dovranno essere dotati di apposita delega formale all'esperimento di tale attività e, ove necessario, di apposita procura come già dettagliatamente riportato nel precedente paragrafo.

Le deleghe dovranno associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una adeguata posizione nel sistema di organizzazione societaria, oltre che ad essere costantemente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi, che possono accadere all'interno dell'Ente. Qualora un dipendente debba firmare un atto fuori dal suo settore di competenza, deve possedere apposita delega.

Ciascuna delega, per essere valida, dovrà definire in modo specifico e univoco i poteri attribuiti al delegato e il soggetto – organo o individuo – a cui il delegato si riporta.

I poteri gestionali attribuiti con le deleghe dovranno essere coerenti con gli obiettivi perseguiti da SOLARI di UDINE di UDINE.

Il soggetto delegato dovrà disporre di poteri di spesa adeguati e coerenti con le funzioni, che gli sono state attribuite.

Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di conoscere le prassi e le norme procedurali interne; ciò significa, naturalmente, che la Società esige il loro massimo rispetto nell'esercizio delle mansioni a loro assegnate.

Tutte le procedure devono conformarsi ai principi di ricostruibilità del processo autorizzativo e attuazione del principio della separazione dei compiti. Importante risulta essere l'integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processo che in quella pedissequa di archiviazione.

Nella scelta dei collaboratori non dipendenti, quali possono essere i fornitori o i consulenti, vige il principio di trasparenza; la selezione deve risultare motivata ed autorizzata, bassata su requisiti generali e verificabili: tra essi devono comprendersi la competenza, la professionalità, l'esperienza e l'onorabilità (l'elenco è da intendersi a titolo esemplificativo e non esauriente, potendo la Proprietà inserire altri elementi di valutazione).

I compensi ai dipendenti e ai terzi devono essere congrui rispetto alle prestazioni rese.

L'impiego e l'utilizzo di risorse finanziarie è previsto entro certi limiti quantitativamente e qualitativamente determinati e giustificati.

Le uscite finanziare devono essere documentate, autorizzate, visionabili e portate a conoscenza dei soggetti emittenti e riceventi previa specifica motivazione.

NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE QUANDO IL LEGALE RAPPRESENTANTE RISULTA INDAGATO O IMPUTATO PER IL REATO PRESUPPOSTO.

La Società, al fine di evitare l'incompatibilità prevista dall'art. 39 d.lgs. 231/2001 nel caso in cui il legale rappresentante della società risulti – indagato o imputato – per il reato presupposto ha definito le modalità di nomina del proprio difensore. In particolare la nomina del difensore dell'Ente, in caso di impossibilità o incompatibilità da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetterà al Consiglio di Amministrazione con astensione del Presidente.

In caso di impossibilità o incompatibilità del Datore di Lavoro ai sensi del D. lgs. 81/2008 la nomina spetterà al Presidente del Cda.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno garantisce l'attuazione dei principi contenuti nel presente Modello. Per poter attuare questi controlli verrà predisposto un sistema di deleghe, laddove non già presente, interno che permette la verifica dei processi a ogni singolo livello di lavorazione. Un elevato grado di responsabilizzazione è richiesto alle persone predisposte al controllo della gestione e dell'amministrazione e finanza in genere.

La Società, inoltre, pone particolare attenzione all'implementazione di un'adeguata politica assicurativa finalizzata al mantenimento dell'integrità del patrimonio aziendale. Il comportamento dei dipendenti nel perseguimento degli obiettivi e nella conclusione di ogni operazione deve essere ispirato ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e correttezza. Occorre sempre rispettare le politiche aziendali, nonché le leggi e i regolamenti vigenti. La convinzione di agire a vantaggio di SOLARI di UDINE non deve in alcun modo giustificare l'uso di pratiche scorrette ovvero la tenuta di comportamenti contrastanti i principi elencati sinora nel presente Modello.

Si devono evitare tutte quelle situazioni o attività che possano provocare conflitti di interesse o che possano interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali. Le informazioni acquisite dai dipendenti ovvero da chiunque collabori con la SOLARI di UDINE devono rimanere strettamente riservate e non devono esser diffuse né all'interno tanto meno all'esterno dell'azienda. I dipendenti e i destinatari finali si impegnano a utilizzare i beni dell'azienda esclusivamente per le mansioni loro assegnate, affinché possano svolgere al meglio l'attività lavorativa. È fatto divieto di accettare per sé o per altri raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altre utilità da parte dei soggetti con i quali ci si relaziona in modo da poter evitare situazioni pregiudicanti l'imparzialità di giudizio.

È fatto divieto abusare della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai fini del presente Modello, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti gli enti pubblici, gli enti concessionari di pubblico servizio, le persone fisiche o giuridiche che agiscono in qualità di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, membro appartenente ad un organo della Comunità Europea, di funzionario delle Comunità Europee o di funzionario di Stato Estero, la magistratura, le autorità di pubblica vigilanza.

Nell'ambito dei rapporti con la P.A., è necessario prestare particolare cura nel non porre in essere atti in violazione delle prescrizioni di legge e del Modello di Organizzazione.

I delitti contro la P.A., contemplati nel Decreto, fatta eccezione per quelli di Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp), di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità Europee (art. 316 ter cp) e, parzialmente, dell'Istigazione alla corruzione (art. 322 cp), sono reati

cosiddetti “propri”. Si tratta, invero, di reati per la cui realizzazione occorre che chi se ne rende autore rivesta una particolare qualifica soggettiva: pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, come descritto negli artt. 357 e 358 cp. Nell’ambito dei rapporti con la P.A. occorre avere particolare attenzione nell’evitare di porre in essere atti in violazione della legge e del Modello. In particolare, è fatto divieto espresso di indurre taluno in errore utilizzando artifici o raggiri ai fini di conseguire un ingiusto profitto in danno dello Stato, di altro ente pubblico ovvero dell’Unione Europea. Si richiede la massima correttezza per quel che concerne le gare, le trattative, le concessioni nonché le licenze e richieste di finanziamenti, contributi, sovvenzioni e erogazioni statali o sovranazionali.

Non si devono presentare dichiarazioni o documenti falsi ovvero omettere informazioni per l’ottenimento di contributi, mutui, finanziamenti o similari concessi ovvero erogati dallo Stato o altri enti pubblici nazionali e non. I finanziamenti ottenuti devono essere utilizzati solo per scopi espressamente previsti e non già per finalità diverse.

Non si deve alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico manipolando dati e/o programmi in esso contenuti ai fini di ottenere ingiusti profitti danneggiando la P.A.

In nessun modo si deve influenzare le decisioni degli organi della P.A. in modo improprio e/o illecito; è vietata l’accettazione ovvero l’offerta di denaro in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé o per la Società. Infine, è vietato ricevere anche indirettamente denaro o altre utilità per omettere o ritardare atti del servizio pubblico.

SISTEMA DI CONTROLLO ESTERNO: ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza (anche OdV nel presente testo) è un organismo, che deve vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello (incluso l’aggiornamento) e deve disporre di poteri di iniziativa e controllo (la cosiddetta autonomia). Sono gli stessi articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/01 a fornire un elenco dettagliato delle attività che l’OdV è chiamato a svolgere. Tali attività prevedono una vigilanza sull’effettività del modello, la disamina in merito all’adeguatezza dello stesso e l’analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionamento. Il modello naturalmente va aggiornato e sarà cura dell’OdV occuparsene presentando proposte di adeguamento previa verifica dell’effettiva funzionalità di dette nuove proposte.

L’Organismo di vigilanza deve essere dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. I primi due attengono alla sfera che garantisce l’autonomia di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento. La posizione gerarchica dell’OdV dev’essere la più elevata possibile e prevedere il riporto al Consiglio d’Amministrazione nel suo complesso. La necessaria autonomia di iniziativa e l’indipendenza escludono che l’OdV possa vedersi attribuire compiti operativi che rischierebbero di minare l’obiettività di giudizio.

La professionalità fa riferimento al sapere tecnico che l’OdV deve possedere per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata.

L’OdV deve periodicamente ricevere dei report periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro; l’invio di dette informazioni ha lo scopo di consentire una migliore pianificazione delle proprie attività di controllo. Si garantisce la riservatezza di chi segnala le violazioni e si prevedono misure deterrenti contro ogni informazione distrattiva ovvero impropria.

Compito dell’OdV, come evidenziato, è quello di controllare l’osservanza del funzionamento del Modello e non la sua realizzazione.

WHISTLEBLOWING

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2107 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale, ai sensi dell'art. 1, ha modificato l'art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel D.Lgs. 231/2001 - che disciplina il Modello di organizzazione e gestione e, in generale, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Successivamente il D.Lgs., n.24 dd 10.03.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 Marzo e in vigore dal 30 Marzo 2023, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing ampliando non solo il novero dei destinatari tenuti a rispettare la normativa in tema di protezione dei segnalatori di illeciti ma anche incrementando il numero di violazioni che potranno costituire oggetto di segnalazione ed estendendo la tutela, non solo ai segnalatori, ma anche a favore dei soggetti c.d. "facilitatori", ossia coloro che assistono "una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata" e ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, oltre che ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

Il D. Lgs., n.24 /2023 ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie" e ha modificato il comma 2 bis e abrogato i commi 2 ter e 2 quater del citato art. 6 del Decreto 231 e abrogato l'art. 3 della L. n. 179/2017.

Pertanto, in conformità al nuovo comma 2 bis, art. 6, D. Lgs 231/2001, sono stati costituiti più canali che, ai fini della tutela dell'ente, consentano segnalazioni. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.

Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta o orale, e potranno arrivare a conoscenza dell'OdV mediante specifici canali riservati (mail o incontro in presenza).

L'Odv entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione darà avviso di ricevimento.
Esaminate le segnalazioni ricevute, l'OdV valuta le indagini da eseguire, chiedendo informazioni al soggetto segnalante e/o il soggetto a cui viene imputata la violazione del Modello.
L'OdV motiva per iscritto la decisione di procedere a un'accurata indagine interna o l'archiviazione della segnalazione.

In ogni caso l'attenzione verrà comunque posta anche alle segnalazioni anonime; dopo avere assunto informazioni sui fatti segnalati, l'OdV valuta se procedere o meno a una indagine supplementare.
Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a comunicare all'OdV la presenza di situazioni in azienda "a rischio" di reato ovvero illeciti.

In particolare dovranno essere segnalati illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
Al fine di favorire le comunicazioni all'OdV e la riservatezza delle stesse, l'OdV viene dotato di un account di posta elettronica (odv@solari.it) al quale potranno essere fatte pervenire tutte le comunicazioni che resteranno riservate.

SOLARI di UDINE è pienamente consapevole che l'implementazione di meccanismi di protezione del denunciante da eventuali ritorsioni rappresenta un forte incentivo all'emersione di pratiche illegali realizzate all'interno dell'ente, che resterebbero altrimenti sommerse e che pertanto il c.d. whistleblower va individuato come il soggetto che contribuisce a ripristinare la legalità nell'ente di appartenenza.

Per tale ragione, stante il disposto dell'art. 6, comma 2-bis del decreto 231, ha individuato nell'OdV il soggetto destinatario delle segnalazioni del c.d. whistleblower. Tali segnalazioni dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica indicata e dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, In questo modo sarà garantita, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sulla base delle valutazioni emerse dalle attività di verifica e controllo, l'OdV potrà comunicare al Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento e di integrazione del Modello alla luce dei requisiti descritti nel Decreto, e ai principi di riferimento, nonché sulla corretta attuazione dello stesso.

PARTE 2:

CODICE ETICO

1. VISIONE E APPLICABILITÀ

1.1 VISIONE E SCOPO

SOLARI di UDINE intende operare con senso di responsabilità e di integrità morale con l'impegno congiunto di tutte le parti coinvolte dell'Organizzazione ed è consapevole di contribuire con il proprio operato al processo di sviluppo economico e sociale, nel rispetto delle leggi e dei principi etici. Con il presente Codice Etico l'azienda intende definire con chiarezza l'insieme dei valori che l'azienda riconosce, accetta e condivide.

SOLARI di UDINE crede nel valore del lavoro, nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nella tutela dell'ambiente e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per raggiungere i propri obiettivi economici, produttivi e sociali. Ne segue che tutte le sue attività sono improntate all'osservanza della legge e dei regolamenti interni accettati e condivisi, in un quadro di concorrenza leale, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dei fornitori, dei diritti dei dipendenti, collaboratori e partner commerciali e finanziari, degli azionisti e della collettività in cui l'azienda opera ed è presente.

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto la Responsabilità Amministrativa dell'impresa che prevede la punibilità dell'Ente, e non solo del soggetto responsabile dell'illecito, nel caso di commissione di diverse tipologie di reato, qualora questi vengano commessi per carenza d'organizzazione con vantaggio o interesse dell'Ente stesso.

Per queste ragioni è stato adottato ed attuato il Modello Organizzativo e predisposto il presente Codice Etico. Tutti coloro che operano in SOLARI di UDINE, senza distinzioni od eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio dell'Azienda può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con tali principi.

Il Codice Etico contiene l'enunciazione dei valori e dei principi che l'azienda intende rispettare per la prevenzione dei reati presupposto.

1.2 LA STORIA DI SOLARI DI UDINE S.P.A.

SOLARI di UDINE è un'impresa le cui origini risalgono al lontanissimo 1725, anno in cui la Ditta Fratelli SOLARI era conosciuta come "Antica e premiata fabbrica di orologi da torre". La storia di SOLARI di UDINE è caratterizzata da uomini che hanno creduto fermamente in un'idea e hanno saputo portarla avanti fino a trasformarla in un successo. Dalla prima officina di Pesariis, un piccolo paese tra le montagne del Friuli dove venivano costruiti orologi da torre installati in quasi tutti i campanili d'Italia, dal Veneto alla Sicilia, gli interessi dell'Azienda si sono sviluppati anche in Istria, Dalmazia, nei Balcani e in Grecia per arrivare fino in America. La continua crescita ha portato al trasferimento nel nuovo stabilimento di Udine, costruito nel 1948 dai fratelli Fermo e Remigio SOLARI. Dai primi orologi a lancette si è passati, grazie all'invenzione della paletta, ad un nuovo moderno metodo di visualizzazione dell'ora, che ha trovato, in seguito, applicazione anche nel settore dell'informazione al pubblico. Negli anni Cinquanta Remigio progettò le modifiche per la nuova struttura dei modelli di orologio con indicazioni a palette. Per questo e per i successivi quadri dei tele indicatori, con i quali nel 1956 venne realizzato il primo sistema al mondo per la visualizzazione delle informazioni in ambito ferroviario, furono assegnati diversi premi. Negli anni successivi SOLARI di UDINE ha fatto il suo ingresso nel mercato americano e successivamente si è fatta conoscere in tutto il mondo seguendo in modo costante l'innovazione tecnologica. Conclusasi l'era della famiglia SOLARI, per una trentina d'anni le redini dell'Azienda sono state affidate a dei grandi gruppi industriali italiani, per poi tornare di proprietà di un imprenditore locale, Massimo Paniccia, che ha avuto il grande merito di trasformare la SOLARI di UDINE in quel modello economico vincente che è tutt'oggi.

1.3 DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è stato adottato da SOLARI di UDINE con delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tutti coloro che lavorano o collaborano con l'Azienda, senza eccezioni o distinzioni, sono impegnati ad osservare e a far osservare i principi e le regole nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

L'azienda si impegna:

- a garantire la tempestiva diffusione del Codice presso tutti i destinatari interni ed esterni, attraverso la fornitura in copia personale, l'esposizione nelle bacheche aziendali ed infine attraverso la sua pubblicazione sul sito web aziendale;
- a fornire un adeguato supporto formativo e informativo per la sua conoscenza e comprensione;
- come per tutto il resto della documentazione aziendale del Modello Organizzativo, a garantire la disponibilità della versione aggiornata
- a pianificare ed attuare adeguati programmi di audit periodici atti ad accertare il rispetto delle norme del Codice.

2. PREMESSA

2.1 OBIETTIVI

In piena sintonia con le posizioni espresse e tutelate dal sistema associativo al quale aderisce, la società SOLARI di UDINE. è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese. L'Azienda crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.

2.2 ADOZIONE

Il presente Codice Etico è stato adottato dall'Azienda dal Consiglio di Amministrazione.

Attraverso l'adozione del presente Codice Etico l'Azienda si è data le seguenti regole:

- di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e l'ambiente nella quale opera, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per quanto di competenza, gli interlocutori esterni;
- di organizzazione e gestione, finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per e in nome dell'Azienda.

2.3 DIFFUSIONE

Del Codice Etico è data ampia diffusione interna ed è a disposizione di qualunque interlocutore attraverso il proprio sito aziendale.

Ciascun collaboratore è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice Etico. A tale scopo l'Azienda vigila con attenzione sull'osservanza del Codice Etico, predisponendo adeguati strumenti di informazione, comunicazione a tutti i portatori di interesse.

2.4 AGGIORNAMENTO

Con delibera del Consiglio di Amministrazione il Codice Etico può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

3. PARTE I

SEZIONE I: RAPPORTI CON L'ESTERNO

3.1 REGOLE DI COMPORTAMENTO

n piena sintonia con le posizioni espresse e tutelate dal sistema associativo al quale aderisce, la società SOLARI di UDINE. è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese. L'Azienda crede

3.1.1 REGOLE DI COMPORTAMENTO

La SOLARI di UDINE crede nella libera e leale concorrenza e conforma le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

La SOLARI di UDINE ed i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse dell'Azienda e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Azienda può giustificare una condotta dei vertici o dei collaboratori che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice Etico. In ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti la SOLARI di UDINE e le sue attività devono essere veritiere, chiare, verificabili.

3.1.2 RELAZIONI

Il personale dell'Azienda rispetta le misure che SOLARI di UDINE ha definito necessarie alla prevenzione degli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni aziendali per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione alla Direzione nelle sue funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio dirigente/responsabile eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione può avvenire in forma scritta o verbale. La segnalazione da parte di un Dirigente/Responsabile verrà indirizzata direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. L'Azienda garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito in conformità alle leggi, regolamenti e disposizioni contenute nella "whistleblowing policy".

3.1.2.1 Con gli interlocutori esterni

I rapporti dell'Azienda con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità. In particolare, i rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dalla normativa applicabile al pubblico impiego.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiederà, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo, per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, verranno immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

Il dipendente che riceva nel corso dell'anno regali od utilità, anche se di modico valore, dovrà informare il proprio superiore.

3.1.2.2 Con i Clienti e i Committenti

L'Azienda impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del pieno soddisfacimento del Cliente. Nei rapporti con la clientela e la committenza la SOLARI di UDINE assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

Nel partecipare alle gare d'appalto l'Azienda valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, alla sicurezza sul lavoro e agli aspetti ambientali, facendo rilevare ove possibile tempestivamente le eventuali anomalie. La formulazione delle offerte sarà tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi, di congrui livelli retributivi del personale dipendente e delle vigenti misure di sicurezza e tutela ambientale.

L'Azienda ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell'interlocutore la dovuta soddisfazione. Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse.

Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto. Sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori. L'Azienda non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né ai loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.

La SOLARI di UDINE promuove iniziative atte al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.1.2.3 Con i fornitori

Le relazioni con i fornitori della SOLARI di UDINE, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme del Codice Civile e del presente Codice Etico e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'Azienda.

L'Azienda si avvale di fornitori, appaltatori o subappaltatori che operino in conformità della normativa vigente e delle regole previste nel presente Codice Etico.

L'Azienda valuta l'adempimento da parte dei fornitori delle prescrizioni del presente Codice Etico ai fini della loro conferma o selezione.

In ogni caso, rispetto ai reati rilevanti considerati nel Modello Organizzativo di Gestione del D.lgs. 231, ovvero omicidio colposo e lesioni personali colpose, per violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ed illeciti ambientali i fornitori sono contrattualmente tenuti all'osservanza delle disposizioni contrattuali introdotte ad integrazione dei contratti di appalto, subappalto, prestazione d'opera o fornitura, al fine di garantire l'osservanza del Modello Organizzativo di Gestione del D.lgs. 231.

3.1.2.4 Con gli organi di informazione

La SOLARI di UDINE e tutti i suoi dipendenti e collaboratori esterni devono assicurare che l'immagine della società appaia consona al prestigio e all'importanza del proprio ruolo. I rapporti con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente alla Direzione Generale, alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate e sono con queste preventivamente concordate. I dipendenti non possono fornire informazioni o opinioni e rilasciare dichiarazioni in rappresentanza dell'Azienda ai rappresentanti degli organi di informazione (come stampa, televisione, radio, etc.), né impegnarsi a rilasciarle senza la necessaria delega delle funzioni competenti. In nessun modo o forma i dipendenti possono offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di funzioni degli organi di informazione.

3.1.3 AMBIENTE

Le attività produttive dell'Azienda sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale. Quando progetta od affida la progettazione a studi esterni, l'Organizzazione effettua o cura che siano svolte, tra l'altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi e impatti ambientali derivanti dall'intervento allo scopo di prevenire danni per l'ambiente.

L'Azienda si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subfornitori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori e fornitori.

SEZIONE II: RAPPORTI CON I COLLABORATORI

3.2 LAVORO

La SOLARI di UDINE riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo dell'impresa, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro. Tutto il personale è assunto dall'Azienda con regolare contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa.

L'Azienda favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative. Le violazioni delle indicazioni fornite dall'Azienda in tema di salute e sicurezza vengono sanzionate come da Codice Disciplinare adottato e reso noto a tutto il personale dell'Azienda.

3.3 LA POLITICA DI SALUTE E SICUREZZA

La SOLARI di UDINE garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili. La SOLARI di UDINE svolge la propria attività nelle condizioni tecniche, organizzative

ed economiche tali da consentire che venga assicurata una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro. La SOLARI di UDINE si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori, fornitori e subappaltatori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti. La SOLARI di UDINE considera la tutela della salute e della sicurezza come parte integrante della sua attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'Azienda.

Tale impegno si concretizza nel:

• rispettare la normativa posta a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mettendo a disposizione le risorse strumentali necessarie, finanziarie e di formazione;

• fare in modo che il Sistema di gestione attuato coinvolga l'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro al singolo lavoratore, secondo le proprie attribuzioni e competenze. A tal fine i lavoratori saranno sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti in sicurezza e per assumere le proprie responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro;

• consultare con continuità i propri lavoratori e, in particolare, i loro rappresentanti (RLS e, se del caso, RLST);

• favorire il miglioramento continuo della sicurezza e della prevenzione, anche tramite forme di incentivazione del personale nel caso di raggiungimento degli obiettivi aziendali;

• controllare, tramite un sistema di monitoraggio, l'attuazione del Sistema di gestione per la salute e sicurezza e l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza;

• riesaminare periodicamente la Politica per la salute e la sicurezza.

4. PARTE II

4.1 I REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

Per ciascuna delle "famiglie" di reati applicabili a SOLARI di UDINE e che, per la stessa, rappresentano un rischio verranno, nella presenta sezione, delineati i principi fondamentali di comportamento. Quanto delineato nella presente sezione, tuttavia, rappresenta soltanto una indicazione dei principi generali di comportamento, per le regole specifiche si rimanda a quanto previsto nella valutazione dei rischi nei protocolli specifici di prevenzione.

4.1.1 DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il dipendente che, in virtù delle mansioni svolte all'interno dell'azienda, sia preposto a funzioni di richiesta, gestione e/o amministrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti provenienti dallo Stato o da altro Ente pubblico è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad assicurarsi che i suddetti rapporti siano destinati alle finalità per le quali sono state richieste e a mantenere comunque una documentazione accurata di ogni operazione, che assicuri la massima trasparenza e chiarezza delle relative movimentazioni di denaro

4.1.1.1 Corruzione

La SOLARI di UDINE ripudia ogni attività corruttiva.

Un ruolo centrale è ricoperto dalla politica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, volta ad incidere sulle ragioni e occasioni della corruzione, mediante l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione 231, che

impattano sulle fattispecie corruttive sia nei confronti della P.A. che nei confronti del soggetto privato, con la programmazione di una formazione aziendale che permetta di aumentare la cultura etica del personale che svolge la propria attività in nome o per conto dell'Azienda.

Non è ammessa alcuna offerta o elargizione, diretta o indiretta, anche per interposta persona, di denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, consulenti esterni, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio, o che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'Azienda, ovvero che sia diretta a condizionare il beneficiario e spingerlo a comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, ad obblighi di fedeltà o comunque idonei a falsare la concorrenza (es. promesse di vantaggi economici, favori, raccomandazioni, promesse di offerte di lavoro, viaggi premio di dubbia natura).

In generale la SOLARI di UDINE condanna qualunque comportamento posto in essere dai destinatari, ivi inclusi coloro che effettuano attività a favore o per conto dell'Azienda, volto a promettere, offrire, pagare o accettare, in via diretta o indiretta, denaro o di altre utilità allo scopo di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'Impresa. Atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti, o tali da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio.

Agli amministratori e ai dipendenti è fatto divieto di accettare, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio. Il dipendente che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al diretto superiore e da questi all'Amministrazione della società. Nel caso in cui la restituzione non sia possibile, il dono verrà messo a disposizione dell'Azienda per scopi benefici. Per disposizioni specifiche in merito ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e le autorità garanti e di vigilanza, invece, si rimanda alle specifiche prescrizioni contenute nei protocolli di prevenzione.

4.1.2 REATI SOCIETARI

I destinatari sono tenuti a dare particolare attenzione all'attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti amministrativi e contabili.

È pertanto, necessario garantire:

- un'adeguata collaborazione alle funzioni preposte alla redazione dei documenti contabili;
- la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite ed il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili, in conformità ai Regolamenti e alle leggi e norme.

4.1.3 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Tutte le azioni e le operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

La trasparenza contabile si fonda sulla accuratezza, completezza e autorizzazione dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione occorre conservare una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

Tutta la documentazione deve essere tempestivamente e sistematicamente archiviata in modo che in qualunque momento si possa ricostruire il relativo quadro contabile (oltre l'archiviazione negli appositi raccoglitori cartacei, se previsto, i documenti dovranno essere memorizzati anche nei supporti elettronici dai quali potranno essere rapidamente rintracciati e visualizzati con apposito software gestionale. È compito comunque di ogni dipendente far sì che la documentazione relativa alla propria attività sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. In ogni caso i pagamenti aziendali da corrispondere dovranno essere esclusivamente commisurati alla prestazione e modalità indicate in contratto e non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. L'uso di fondi aziendali per fini illegali o impropri è severamente proibito.

A nessuno e per nessun motivo dovranno essere corrisposti pagamenti non basati su transazioni aziendali adeguatamente autorizzate o elargite forme illegali di remunerazione. Ogni trascuratezza, omissione o falsificazione di cui i dipendenti venissero a conoscenza, deve essere prontamente riferita alla direzione.

4.1.3.1 Riciclaggio

È vietato in modo assoluto acquistare, sostituire o trasferire denaro, beni o altra utilità con la consapevolezza della provenienza delittuosa di essi. È fatto altresì divieto di accettare o eseguire pagamenti con soggetti non identificati o utilizzare denaro contante al di fuori delle procedure aziendali.

I Destinatari non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo, ovvero l'autoriciclaggio, osservando in maniera rigorosa le leggi in materia di antiriciclaggio.

I dipendenti devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali, consulenti e fornitori, al fine di appurare la loro integrità morale, la loro eticità e rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

La SOLARI di UDINE, dal canto suo, rispetta le leggi in materia di criminalità organizzata ed antiriciclaggio, sia nazionali sia internazionali, in qualsiasi giurisdizione competente, nonché le leggi, regolamenti e provvedimenti delle Autorità Competenti in materia fiscale e tributaria. Gli Amministratori e i dipendenti dell'Azienda sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi, le Policies e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita e la piena conformità alle leggi in materia di antiriciclaggio. Nelle transazioni commerciali è richiesta particolare accortezza nella ricezione e spendita di monete, banconote, titoli di credito e valori in genere, al fine di evitare il pericolo di immissione sul mercato di valori contraffatti o alterati. In ogni caso, per quanto riguarda i principi generali di comportamento per contrastare i delitti ascrivibili alla famiglia della falsità in monete, si rimanda alla sezione 4.1.12.

4.1.4 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

L'Azienda considera d'importanza fondamentale e strategica, per lo svolgimento della propria attività istituzionale ed il perseguimento dei propri obiettivi, l'uso delle tecnologie informatiche. Mantenere un buon livello di sicurezza informatica è essenziale per proteggere le informazioni che la società utilizza tutti i giorni ed è vitale per un efficace sviluppo delle politiche e delle strategie di business aziendali. La progressiva diffusione delle nuove tecnologie può creare problemi di sicurezza ed espone la società a rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale che penale.

L'uso delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza. I Destinatari che si servono dei sistemi informatici aziendali devono seguire le indicazioni aziendali, dirette ad evitare comportamenti inconsapevoli e/o scorretti, che possano provocare danni alla Società, ad altri Destinatari o a partner esterni.

I personal computer, gli strumenti di comunicazione e le altre attrezzature informatiche ed i relativi programmi e/o applicazioni affidati dalla Società ai Destinatari sono strumenti di lavoro. Pertanto, essi devono essere custoditi in modo appropriato e possono essere utilizzati solo per fini professionali in relazione alle mansioni assegnate e non per scopi personali. Inoltre, il loro furto, danneggiamento o smarrimento deve essere prontamente segnalato ai vertici dell'Azienda.

Non è consentito installare strumenti software e/o hardware non permessi dal proprio profilo utente oppure oggetto di diritti di proprietà industriale altrui.

Non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware per intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici altrui aventi efficacia probatoria.

In ogni caso, i destinatari del presente codice etico devono attenersi a quanto previsto dai protocolli redatti in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

4.1.4.1 Utilizzo della rete aziendale

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono essere utilizzati per scopi diversi. Eventuali file o applicazioni non aventi natura professionale potranno essere in ogni momento rimossi dalla rete.

4.1.4.2 Utilizzo della rete internet e della posta elettronica

Ai Destinatari che hanno accesso alla rete internet e ai sistemi informatici aziendali:

- non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento degli incarichi assegnati, in particolare se possono rivelare le opinioni politiche, religiose, sindacali o inclinazioni sessuali del Dipendente, perché questo tipo di accesso può generare sulla rete aziendale delle registrazioni non consentite dalla legge;
- non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a forum, l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nicknames).

La posta elettronica è uno strumento di lavoro, non è pertanto consentito l'uso per motivi personali.

4.1.4.3 Telefonia

Gli apparecchi di comunicazione telefonica della Società fissi o mobili devono essere utilizzati a fini esclusivamente lavorativi e professionali.

4.1.4.4 Trattamento dei dati personali

L'attività di tutti i Destinatari deve essere svolta nel pieno rispetto dei Regolamenti e della legge sulla privacy al fine di tutelare tutti i dati e le informazioni sensibili riguardanti i soggetti con cui SOLARI di UDINE in contatto. In questo senso, a tutti i destinatari del presente Codice Etico è espressamente richiesto di:

- tutelare i Destinatari nel pieno rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 - General Data Protection Regulation o GDPR

• non divulgare a terze parti, a nessun titolo, informazioni sensibili afferenti ai soggetti che si interfacciano con l'Azienda, tranne nei casi previsti per legge;

• archiviare solo le informazioni considerate rilevanti e per un periodo strettamente necessario;

• proteggere i dati dei soggetti che si interfacciano con l'Azienda (es.: i dati online contro attacchi di phishing o hacking).

Le informazioni riservate di cui i dipendenti e/o terzi dovessero venire a conoscenza, nello svolgimento delle attività di loro competenza, non dovranno essere divulgate all'esterno, né essere utilizzate per raggiungere posizioni di privilegio, ottenere benefici o per altri scopi personali.

4.1.5 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Al fine di assicurare l'efficacia del Sistema di gestione adottato da SOLARI di UDINE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del presente Codice Etico di:

• prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione ed ai mezzi forniti da SOLARI di UDINE;

• contribuire insieme al Datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, al fine di garantire la protezione collettiva e individuale;

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di protezione individuale e di sicurezza;

• segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze delle attrezzature, dei mezzi e dei dispositivi protezione e di sicurezza nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

• partecipare a programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;

• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente.

4.1.6 REATI AMBIENTALI

La SOLARI di UDINE riconosce la tutela dell'ambiente come un valore etico, a partire dalla gestione delle attività quotidiane sino alle scelte operative.

La gestione dei rifiuti, il risparmio energetico, il corretto riutilizzo dei prodotti riciclabili, l'attenzione agli scarichi ed alle emissioni formano argomento di informazione e formazione a tutto il personale.

Ai Destinatari ed a coloro che entrano in contatto con la Società è richiesta attiva collaborazione per la gestione ambientale ed il miglioramento continuo della tutela dell'ambiente, in linea con la politica della Società. Ciascun Destinatario e chiunque collabori con la Società, in ragione della propria funzione e modalità di collaborazione, nell'ambito della tutela ambientale, è tenuto a:

• rispettare e far rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società ai fini del rispetto delle normative vigenti in tema ambientale;

• utilizzare gli appositi spazi per la raccolta e la gestione dei rifiuti e del materiale da smaltire;

• seguire e rispettare le direttive impartite dalla Società nell'utilizzo e nella manutenzione delle attrezzature di lavoro;

• segnalare eventuali deficienze che possano compromettere il rispetto delle disposizioni impartite dalla Società in materia ambientale;

• astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o tenere comportamenti che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza ambientale;

• rispettare quanto previsto nei protocolli redatti in materia di reati ambientali.

Ogni dipendente/collaboratore di SOLARI di UDINE deve contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente.

4.1.7 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'Azienda rispetta la normativa prevista in tema di permessi di soggiorno e di ingresso di cittadini stranieri sul territorio dello Stato. A tal punto, si richiede che tutti i destinatari rispettino la procedura (che in questa sede ci si limita a richiamare) prevista in tema di assunzione di cittadini muniti di permesso di soggiorno.

Non è consentita l'assunzione o comunque l'utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

4.1.8 RAZZISMO E XENOFOBIA

Ogni Dipendente e collaboratore di SOLARI di UDINE ha diritto di lavorare in un ambiente libero da discriminazioni di razza, religione, sesso, appartenenza etnica, sindacale o politica o di altra natura. Le relazioni di lavoro interne ed esterne devono essere improntate alla massima correttezza e non devono dar luogo a molestie, intendendo come tali:

• intimidazioni, umiliazioni, minacce o altri comportamenti idonei ad isolare o a recare danno al benessere psico-fisico di singoli o di gruppi;

• le indebite interferenze nelle altrui prestazioni lavorative;

• l'ostacolo a prospettive di lavoro altrui per motivi di competitività personale;

• la subordinazione di attività e comportamenti di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali;

• ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;

• in generale, i comportamenti a connotazione sessuale offensivi, così come definiti dalla legislazione vigente.

4.1.9 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

L'Azienda condanna fermamente e combatte con tutti gli strumenti a sua disposizione qualsiasi forma di criminalità organizzata, anche a carattere mafioso.

Particolare accortezza dovrà essere utilizzata dai Destinatari qualora si trovino ad operare in aree, sia in Italia sia all'estero, storicamente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Particolare impegno sarà profuso da SOLARI di UDINE nella verifica dei doverosi requisiti di onorabilità ed affidabilità in capo alle controparti commerciali (quali ad esempio fornitori, consulenti, appaltatori, partner).

Nessun rapporto commerciale verrà intrapreso o proseguito con controparti di cui sia anche solo sospettata l'appartenenza o la contiguità ad organizzazioni criminali, o che siano sospettati di agevolare in qualsiasi forma, anche occasionale, l'attività di organizzazioni criminali.

4.1.9.1 Sostanze stupefacenti

L'Azienda si adopera nel mantenere un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo per tutti i suoi Dipendenti e collaboratori. La società riconosce che l'abuso (o l'uso improprio) di alcool e sostanze stupefacenti da parte dei Dipendenti e collaboratori condiziona negativamente l'adempimento degli obblighi lavorativi e può avere serie conseguenze dannose anche sulla sicurezza, efficienza e produttività. L'uso, il possesso, la distribuzione o la vendita di alcool e di sostanze stupefacenti nei locali delle Società è strettamente proibito e costituisce motivo di provvedimenti disciplinare.

4.1.10 DELITTI CONTRO LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L'Azienda agisce nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, legittimamente in capo a terzi, nonché delle leggi, regolamenti e convenzioni, anche in ambito comunitario e/o internazionale, a tutela di tali diritti.

SOLARI di UDINE vieta l'utilizzo di opere dell'ingegno prive del contrassegno S.I.A.E. o dotate di contrassegno alterato o contraffatto, la riproduzione di programmi per elaboratore e di contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico. L'Azienda non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi, segni contraffatti.

In particolare, i Destinatari, nell'esercizio delle proprie attività, dovranno astenersi da qualsivoglia condotta che possa costituire usurpazione di titoli di proprietà industriale, alterazione o contraffazione di marchi e/o segni distintivi di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali sia esteri, nonché astenersi dall'importare, commercializzare o comunque utilizzare o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi e/o segni distintivi contraffatti o alterati o mendaci ovvero realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Tutti i Destinatari, inoltre, dovranno astenersi dall'utilizzare in qualsiasi forma, in modo illecito e/o improprio, nell'interesse proprio, aziendale o di terzi, opere dell'ingegno (o parti di esse) protette ai sensi della normativa sul diritto d'autore e particolarmente dalla Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941).

SOLARI di UDINE vieta - al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o di eventuali accordi con soggetti legittimati - la fabbricazione o la commercializzazione o qualsivoglia attività in violazione di brevetti di terzi.

Infine, L'Azienda condanna e vieta la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o beni realizzati usurpando brevetti, marchi, design, modelli, know-how, altrui (potendone conoscere l'esistenza) e l'utilizzo di informazioni o dati di proprietà del cliente o di terzi, protetti da un titolo di proprietà industriale, salvo specifica autorizzazione del cliente o del terzo.

4.1.11 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'Azienda ripudia ogni forma di lesione dei diritti individuali e della dignità umana, di schiavismo o di sfruttamento.

Le risorse umane rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo e l'esistenza stessa delle Società. L'azienda si impegna a promuovere e creare un mondo di lavoro che rispetti e valorizzi la dignità della persona e che offra pari opportunità di lavoro a tutti i Dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione.

L'Azienda apprezza ed incentiva la presenza di personale con una ampia varietà di contesti, competenze e culture. La combinazione di una tale ricchezza di talenti e risorse crea la diversità e gruppi dinamici che costantemente determinano il suo successo. Ognuno ha il diritto al rispetto e deve essere giudicato in base ai suoi meriti, qualificazioni e prestazioni.

È proibita e considerata mancanza gravissima la discriminazione basata sulla razza, etnia, religione, appartenenza politica, status sindacale, nazionalità, lingua, sesso, stato civile, condizione sociale, età, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro status protetto come stabilito dalla legge locale. I principi di uguaglianza e solidarietà sono considerati come fondanti la cultura aziendale e favoriti con ogni mezzo, così come è ritenuto fondamentale il rispetto dei diversi ruoli e posizioni gerarchiche nella definizione dei rapporti di lavoro.

L'Azienda seleziona, assume e gestisce i Dipendenti e sceglie i collaboratori esclusivamente in base a criteri di competenza e di merito e si impegna affinché ciascuno possa trovare piena realizzazione nel proprio lavoro. L'Azienda si adopera affinché l'ambiente di lavoro sia, oltre che adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori, privo di pregiudizi in modo che ciascuno sia trattato senza alcuna intimidazione e nel rispetto della propria personalità morale.

Sono vietati illeciti condizionamenti, indebiti disagi, molestie sessuali o comunque proposte di relazioni private a fronte di un espresso diniego in tal senso. Rifiuta di avvalersi di lavoro prestato da minori di età e non ricorre in alcun modo a manodopera minorile prestata da terzi.

4.1.12 FALSITA' IN MONETE

Nello svolgimento della propria attività, SOLARI di UDINE si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

4.1.13 CONTRABBANDO

Tutte le attività e le operazioni poste in essere dall'Azienda devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di Gestione dei reati di contrabbando.

La società si impegna a garantire l'emissione di documentazione contabile o fiscale coerente con le operazioni di importazione/esportazione dalla stessa effettivamente svolte. È pertanto fatto divieto di introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni vigenti in materia di diritto doganale.

4.1.14 REATI TRIBUTARI

Le dichiarazioni, le liquidazioni, nonché ogni altra comunicazione obbligatoria ai fini fiscali devono essere effettuate e presentate nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle normative vigenti in materia. Deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in materia tributaria e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate da

SOLARI di UDINE per rispettare i vincoli, gli obblighi e gli adempimenti fiscali in genere nonché a prevenirne la violazione.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di legge tributarie e che siano finalizzati ad evadere i tributi o a conseguire crediti/ritenute d'imposta inesistenti, fittizi o altrimenti indebiti, in particolare è espressamente vietato porre in essere:

- deduzioni di elementi passivi fittizi o inesistenti;
- condotte simulate oggettivamente o soggettivamente;
- condotte fraudolente idonee ad ostacolare l'attività di accertamento ovvero ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- produrre documenti falsi, fittizi o comunque artefatti.

È fatto divieto di porre in essere comunque condotte dirette a consentire la fruizione di crediti d'imposta indebiti, inesistenti ovvero fittizi; le dichiarazioni, i progetti, i resoconti, nonché ogni ulteriore documentazione utilizzata e finalizzata all'ottenimento di benefici, devono contenere solo informazioni veritiere ed in ogni caso devono rispettare le disposizioni normative.

In particolare, è fatto divieto di produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'ottenimento dei crediti/rimborsi d'imposta (pagamento di fatture, affidamento progetti e/o incarichi, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati. È altresì fatto divieto di porre in essere condotte che possano configurare un abuso del diritto in materia tributaria realizzando cioè operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. È vietato emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti. Il divieto riguarda:

- sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (caso in cui l'emittente la prestazione non è quello reale),
- sia l'inesistenza totale sia quella parziale ovvero la c.d. sovrafatturazione.

È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all'occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.

È vietato alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sugli assets aziendali, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (non si esclude che tale contestazione possa avvenire anche in fase di accertamento dei tributi), al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA ovvero dei relativi interessi o sanzioni qualora l'ammontare complessivo sia superiore ai cinquanta mila euro. È vietato indicare nella documentazione presentata ai fini di una eventuale procedura di transazione fiscale (ad esempio, durante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

5. PARTE III

5.1 MODALITÀ DI ATTUAZIONE

5.1.1 PREVENZIONE

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'Impresa adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per SOLARI di UDINE. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa l'Impresa ha attribuito formali deleghe ed articolati incarichi a persone che, in ragione della loro qualifica contrattuale, sono in grado di assumere le correlate responsabilità. In particolare, l'impresa ha adottato un sistema di deleghe, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/08, conferite a persone che, in base alla loro competenza professionale ed all'autonomia di poteri e finanziaria attribuita, sono in grado di assumere le correlate responsabilità.

In relazione all'analisi dei rischi di commissione di reato, l'Impresa SOLARI di UDINE adotta ed attua modelli di organizzazione e gestione che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto sia della legge che delle regole di comportamento di questo Codice, ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

5.1.2 CONTROLLI

SOLARI di UDINE adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisca per l'Impresa o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice.

Il compito di valutare la concreta attuazione ed osservanza del MOG 231 (ivi comprese le previsioni del Codice Etico) adottato dalla società è affidato all'Organismo di Vigilanza (OdV). Tutti i soggetti che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato, con SOLARI di UDINE (Organi Sociali, Società di Revisione, dipendenti, collaboratori ivi compresi eventuali stagisti e/o tirocinanti) sono tenuti a segnalare ogni violazione, anche potenziale del MOG 231 al diretto superiore; qualora la segnalazione al diretto superiore non abbia dato esito o riguardi comportamenti posti in essere proprio dal diretto superiore, la segnalazione dovrà essere rivolta all'Organismo di Vigilanza.

SOLARI di UDINE si impegna a tutelare da ritorsioni chi abbia adempiuto ai propri obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza è tenuto a dare corso tempestivamente alla verifica puntuale ed attenta delle notizie trasmesse, e, accertata la fondatezza della segnalazione, sottoporre il caso alla funzione aziendale competente per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o per l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale. È facoltà dell'Organismo di Vigilanza convocare e sentire il soggetto autore della segnalazione ed eventuali altri soggetti coinvolti, consultando eventualmente i vertici aziendali (Presidente e Consiglio di Amministrazione).

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate per iscritto al seguente indirizzo: odv@SOLARI.it

5.1.3 SANZIONI

SOLARI di UDINE ha adottato un sistema sanzionatorio (disciplinare e contrattuale), da applicarsi nei confronti dei propri dipendenti e dei terzi a qualsiasi titolo incaricati.

L'osservanza da parte dei dipendenti dell'Impresa delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o

illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge e di contratto.

Per quanto riguarda i terzi a qualsiasi titolo incaricati (contratti di appalto, subappalto, prestazione d'opera, fornitura, ecc.) il sistema sanzionatorio è precisato nei rispettivi contratti.

In particolare, ferme restando le specifiche sanzioni previste dal Codice Disciplinare interno nei confronti dei Dirigenti, potranno essere emesse, nei confronti dei dipendenti, le seguenti sanzioni:

- Richiamo orale, per le infrazioni di minima gravità;
- Richiamo scritto, nei casi di recidiva nelle infrazioni di minima gravità;
- Sanzione, nei casi di infrazioni ritenute di maggiore gravità dovute a negligenza;
- Sospensione dalla retribuzione e dal servizio, nei casi di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle violazioni che prevedono la multa;
- Licenziamento per giusta causa senza preavviso, nei casi di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle violazioni che prevedono la sospensione e nelle ipotesi di violazioni di rilevante gravità.

La sanzione potrà essere irrogata soltanto all'esito delle procedure disciplinari previste dall'art. 7 L. 300/70. La SOLARI di UDINE comunica altresì che valuterà idonee azioni di tutela (compreso il licenziamento) per i casi gravi compiuti dai propri dipendenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- insubordinazione o offese verso i superiori;
- furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
- trafugamento di attrezzi, di utensili, materiali o di altri oggetti di proprietà dell'Azienda;
- rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
- recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a tre sospensioni nel corso di due anni;
- possesso, consumo, acquisto, vendita, tentativo di vendita, distribuzione o produzione di sostanze illegali nell'ambiente di lavoro, inclusi i farmaci controllati senza prescrizione, nonché l'abuso o l'uso illecito di alcool e di sostanze illegali e farmaci prescrivibili, durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Nei confronti dei terzi che collaborano con SOLARI di UDINE in base a contratti di appalto, subappalto o fornitura è stato previsto un sistema di prescrizioni che vincola i terzi a ottemperare alle prescrizioni poste dal Modello Organizzativo di Gestione per la prevenzione, nelle aree operative dell'Ente, dei reati presi in considerazione dal Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza di SOLARI di UDINE riporta le violazioni del Codice Etico, emerse in conseguenza delle segnalazioni dei dipendenti e collaboratori, ed i suggerimenti ritenuti necessari per il miglioramento del MOG, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

PARTE 3:

CODICE DISCIPLINARE

PREMESSA

L'art. 6 co. 2 lett. e) del D.Lgs. 231/01 (di seguito Decreto) prevede che i modelli di organizzazione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Nell'ambito del processo di adeguamento della Società alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, SOLARI di UDINE deve quindi introdurre un sistema disciplinare, al fine di implementare il modello organizzativo con un ulteriore elemento di tutela dalla realizzazione di comportamenti illeciti che agisca da forza esimente in caso di occorrenza dei reati di cui al richiamato decreto.

Con l'accezione "Modello" o "Modello 231" deve intendersi l'insieme organico delle componenti specifiche costituenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SOLARI di UDINE.

Nei confronti del personale dipendente, il presente Sistema Disciplinare integra senza sostituire il sistema disciplinare vigente, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 30 maggio 1970 n. 300), delle norme sui licenziamenti individuali (legge 15 luglio 1966 n. 604) e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le vigenti norme di legge assieme alle previsioni della contrattazione collettiva e degli eventuali regolamenti aziendali.

L'applicazione del Sistema Disciplinare prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1 DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Sono destinatari del presente Sistema Disciplinare:

• il personale dipendente di SOLARI di UDINE a qualunque livello operante: assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendali riconosciuti (dirigenti, quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto d'inserimento ecc.);

• i soggetti che rivestono in seno all'organizzazione di SOLARI di UDINE una posizione "apicale": ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs.n.231/2001 rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale" nonché i soggetti che "esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'ente. Sono pertanto ricompresi in tale categoria i componenti il Consiglio di Amministrazione. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

In aggiunta ai citati soggetti assume rilevanza la posizione dei membri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) i quali, in considerazione dell'attività svolta per SOLARI di UDINE, ai fini del presente Sistema Disciplinare, sono equiparati agli Amministratori.

- collaboratori esterni e partner di SOLARI di UDINE: si tratta in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un "soggetto apicale" ovvero, in quanto operanti, direttamente o indirettamente per la Società.

Nell'ambito di tale categoria rientrano i seguenti soggetti:

• tutti coloro che intrattengono per SOLARI di UDINE un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. liberi professionisti, agenti, consulenti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo ecc.);

• altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto di SOLARI di UDINE;

• i fornitori, gli outsourcer e i partner.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

• inosservanza delle disposizioni previste dal Modello 231;

• mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;

• omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;

• mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;

• violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle

informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

• inosservanza della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 in tema di tutela del segnalante (c.d. disciplina Whistleblowing).

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, costituiscono parte integrante del Modello tutti i principi e tutte le regole, contenute nelle procedure operative e nei protocolli organizzativi aziendali, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

2 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare, su segnalazione dell'ODV, saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

• gravità della inosservanza;

• livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;

• elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);

• rilevanza degli obblighi violati;

• conseguenza in capo alla società;

• eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;

• circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

• i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;

• la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;

• l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;

• la prevedibilità delle conseguenze;

• le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca una esimente della responsabilità della Società ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. c) del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

3 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'inosservanza da parte del dipendente delle disposizioni del presente Modello, analogamente a quanto avviene per le norme di legge e il CCNL applicato, con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri e alle disposizioni di servizio diramate dall'azienda, nonché delle segnalazioni whistleblowing che si rivelassero infondate se effettuate con dolo o colpa grave ovvero, in generale, inosservanza della policy sul whistleblowing possono dar luogo all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Ferme restando le fattispecie puntualmente previste dallo specifico CCNL per l'applicazione dei predetti provvedimenti disciplinari, quelli disposti in conseguenza dell'inosservanza del Modello verranno calibrati in ragione dei criteri di cui al punto precedente.

Norme procedurali

Le sanzioni più gravi del richiamo verbale debbono essere comminate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 e dal CCNL applicato.

SOLARI di UDINE si riserva di chiedere il risarcimento dei danni economici derivanti dai comportamenti oggetto di infrazione.

4 MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di violazione da parte di componenti dell'Organo Amministrativo di quanto prescritto nel Modello adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione. Tra le condotte rilevanti ai fini del presente paragrafo, sono ricompresi altresì gli eventi relativi alla violazione delle misure di tutela del segnalante ai sensi del D.lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing), quale l'inosservanza delle misure di tutela del segnalante.

Il consiglio di Amministrazione al completo provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa, in particolare, in caso di violazioni commesse da parte del Consiglio di Amministrazione, la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, tra i quali la revoca per giusta causa del Consigliere.

L'irrogazione delle sanzioni deve in ogni caso tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tal proposito dovranno essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

- la tipologia dell'illecito compiuto;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- l'interesse o il vantaggio personale derivante dalla condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di uno dei soggetti indicati, nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze in essa inerenti, l'Organo Amministrativo o l'Assemblea dei Soci dovranno applicare le seguenti sanzioni, graduate in ordine crescente di gravità:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo;
- la revoca delle deleghe o dall'incarico per giusta causa.

In particolare, le sanzioni della decurtazione degli emolumenti e della revoca delle deleghe o dell'incarico potranno essere irrogate nel caso di:

- violazione idonea ad integrare il solo fatto (l'elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto;
- violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- inosservanza della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 in tema di tutela del segnalante (c.d. disciplina Whistleblowing).

È quindi demandata all'Assemblea dei Soci l'esame e l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati - ivi compresa la revoca per giusta causa - nei confronti dei componenti l'Organo Amministrativo e dei membri dell'OdV che per negligenza o imperizia non adempiano costantemente ed efficacemente all'obbligo loro assegnato dalla D.Lgs. n. 231/2001 di vigilare, monitorare ed eventualmente aggiornare il Modello adottato da SOLARI di UDINE.

L'Organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più opportune e adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

5 MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, agenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello (poste dalla società a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001) e dei relativi allegati potrà determinare, come previsto dalle eventuali specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Potrà, altresì, determinare la risoluzione del rapporto contrattuale l'invio di segnalazioni whistleblowing che si rivelassero infondate se effettuate con dolo o colpa grave, ovvero l'inosservanza della policy sul whistleblowing.

Tali comportamenti verranno valutati dall'OdV che, sentito il parere dell'Organo Amministrativo e/o del Responsabile di Settore che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto all'Organo Amministrativo.

SOLARI di UDINE si riserva altresì la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora da tale condotta derivino alla Società danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto stesso), sia di immagine.

PARTE 4:

PARTE SPECIALE

1. REATI SOCIETARI

1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria la cui commissione può assicurare un vantaggio alla Società. Se ne fornisce, di seguito, una breve descrizione.

1.a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.; 2621-bis c.c. e 2622 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico – con il fine di conseguire per sé od altri un ingiusto profitto – consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Dopo l'art. 2621 c.c. è stato aggiunto l'art. 2621-bis c.c. (rubricato "fatti di lieve entità") il quale si configura allorchè i fatti previsti dall'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. In questo caso (e salvo che i fatti costituiscano più grave reato) si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione. Inoltre, sempre fatto salvo che costituiscano più grave reato, la pena di cui sopra si applica quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale

L'ipotesi di reato di cui all'articolo 2622 Cod. Civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Pertanto, le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (articolo 2622 c.c.) o meno (articolo 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

• Le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

• La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si rileva, altresì, come l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili ma anche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa di cui all'articolo 2621 c.c. è l'arresto fino a due anni e la reclusione da sei mesi a sei anni per la fattispecie criminosa di cui all'articolo 2622 c.c.

1.b. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione legalmente attribuite ai soci e agli organi sociali. Si pensi ad esempio all'occultamento di documenti essenziali per la verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione da parte della società di revisione. Di conseguenza, soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori della Società e la condotta può essere integrata dall'occultamento di documenti o mediante l'utilizzo di altri artifici comunque idonei a impedire od ostacolare le attività di controllo. Perché la condotta abbia rilevanza penale è inoltre necessario che da questa sia derivato un danno per i soci.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 10.392 e, qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno.

1.c. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, con la finalità di tutelare l'integrità del capitale sociale, si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori perché la legge – escludendo il concorso necessario – non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'articolo 110 Cod. Pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

1.d. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi sono gli amministratori, mentre i soci beneficiari della ripartizione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano determinato o comunque istigato gli amministratori a tenere la condotta incriminata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

1.e. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'articolo 2357 c.c., il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate e che, inoltre, non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, mentre i soci beneficiari della ripartizione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano determinato o comunque istigato gli amministratori a tenere la condotta incriminata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

1.f. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

1.g. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si configura allorquando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della Società. La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

1.h. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura con la formazione o l'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società in caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

1.i. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato.

1.j. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed istigazione alla corruzione tra privato (art. 2635-bis c.c.)

Il reato si concentra sui fenomeni corruttivi che si verificano nel contesto privato, punendo con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, ovvero ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro Ufficio. Per espressa previsione normativa, inoltre, gli stessi soggetti sono puniti anche qualora si siano avvalsi di altre persone ad essi interposte.

La Società può quindi essere punita per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di corruzione tra privati nel caso in cui i propri esponenti, nel suo interesse o a suo vantaggio, dietro dazione o promessa di utilità, ottengano da parte degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di altri enti privati, il compimento o l'omissione di atti contrarti ai loro obblighi di fedeltà.

Reato presupposto ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 è infatti la c.d. corruzione attiva tra privati e non anche la c.d. *corruzione passiva*. In altre parole, i potenziali soggetti attivi dell'illecito amministrativo sono solo coloro che corrompono e non anche chi venga corrotto, poiché per definizione solo i primi possono agire nell'interesse o vantaggio della Società.

Qualora l'offerta o la promessa **non siano accettate**, si fa luogo inoltre all'applicazione della fattispecie di *istigazione alla corruzione tra privati*, prevista all'art. 2635-bis c.c. e introdotta nel D.lgs. 231/2001 con il D.lgs. 38/2017 e successivamente modificata dalla L. n. 3/2019. L'art. 2635-bis c.c. prevede che chiunque offra o prometta denaro (o altra utilità) non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla stessa pena prevista dall'art. 2635 c.c., ridotta – però – di un terzo.

La pena di cui ora si tratta, si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro

o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

1.k. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura allorquando, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla Società.

1.l. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

1.m. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

• attraverso la comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

• attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

1.n. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

Il D.Lgs. n. 19/2023 ha aggiunto, nel catalogo dei reati-presupposto il delitto di False od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Tale reato si configura allorquando, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare richiesto per lo svolgimento di fusioni o scissioni transnazionali, si formano documenti in tutto o in parte falsi, si alterano documenti veri, si rendono dichiarazioni false oppure si omettono informazioni rilevanti. Dunque, la condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti. Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023.

Trattasi di un reato è comune e, quindi, soggetto attivo è "chiunque".

2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio/consolidato e delle situazioni contabili infrannuali
2	Gestione della contabilità generale: determinazione di poste estimative/valutative
3	Predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dell'Organo amministrativo o dei Soci in occasione delle Assemblee
4	Gestione dei rapporti con i Soci (nei casi previsti dalla legge) relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio
5	Collaborazione nella predisposizione del Bilancio di esercizio, delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale
6	Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o polizia tributaria, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Enti competenti in materia di lavoro
7	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o polizia tributaria, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Enti competenti in materia di lavoro
8	Conclusione, stipula o esecuzione di contratti di acquisto di attrezzature e/o materiale
9	Terziarizzazione dell'attività
10	Conclusione, stipula o esecuzione di contratti di approvvigionamento di servizi
11	Gestione di rapporti diretti con la clientela
12	Assunzione di personale dipendente

3 DESTINATARI

Alla luce dei reati la cui commissione rappresenta un rischio per la società, i destinatari della presente sezione sono i seguenti:

1	Consiglio di Amministrazione
2	Area amministrazione
3	Area commerciale
4	Area acquisti
5	Controllo di gestione

I destinatari della presente sezione vengono altresì richiamati nell'allegato "flussi informativi" in cui sono elencate le informazioni da trasmettere all'OdV e la relativa periodicità di trasmissione.

4 REGOLE GENERALI

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto quivi prescritto oltre che nelle policy e procedure cui la Società fa riferimento diretto o indiretto.

I destinatari della presente sezione, in occasione della predisposizione dei documenti relativi al bilancio d'esercizio, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di trasparenza e prevenzione dei reati societari.

I destinatari della presente sezione, nella gestione della contabilità generale e nella predisposizione dei documenti relativi al bilancio d'esercizio, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari".

In particolare, detti soggetti devono aver cura che:

• i fatti di gestione siano rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle banche dati aziendali;

• il Bilancio risponda rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale;

• ogni transazione contabile sia tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione;

• la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato;

• i criteri di valutazione facciano riferimento alla normativa civilistica ed ai principi contabili adottati o agli standards di generale accettazione.

I destinatari della presente sezione, nella fase di supervisione e/o predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dell'Assemblea dei Soci devono attenersi alle disposizioni del Codice Etico.

In particolare, i soggetti indicati devono:

• garantire che i Soci, nei casi previsti, abbiano libero accesso alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività;

• improntare i propri comportamenti alla massima onestà, trasparenza e correttezza;

• esprimere correttezza e puntualità informativa;

• svolgere le proprie mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento dei fini aziendali e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di governance;

• astenersi dall'effettuare qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Società e dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la stessa.

• garantire che i soggetti incaricati dei controlli abbiano libero accesso alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività;

• improntare i propri comportamenti alla massima onestà, trasparenza, correttezza ed indipendenza;

• esprimere correttezza e puntualità informativa, assieme al coinvolgimento diretto nelle scelte complessive della Società, nelle forme stabilite dallo Statuto.

I destinatari della presente sezione, in occasione della predisposizione dei documenti relativi ad operazioni straordinarie od operazioni sul capitale, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di Trasparenza della contabilità. In particolare, essi devono aver cura che:

• ogni transazione contabile sia tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione;

• i fatti di gestione siano rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali;

• la contabilità sia rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato;

• i Bilanci e le situazioni contabili rispondano rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale;

• i criteri di valutazione facciano riferimento alla normativa civilistica ed ai principi contabili adottati o agli standards di generale accettazione;

• eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, siano tempestivamente segnalate agli organi di controllo.

I soggetti indicati nella presente sezione, in occasione di richieste, ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche in genere, Amministrazione Tributaria e/o Polizia Tributaria, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza.

In particolare, essi devono avere cura di:

• osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;

• astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere a Enti o soggetti pubblici nazionali o comunitari in relazione alle rispettive attività di ispezione, accertamento o verifica degli adempimenti di legge, ovvero di verifica in merito all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero al fine di evitare sanzioni;

• ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

I soggetti indicati come destinatari della presente sezione, nei rapporti con soggetti esterni alla Società, devono attenersi ai Principi fondamentali, nonché alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di Relazioni con i soggetti esterni e con i fornitori. In particolare, i rapporti con i soggetti terzi devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

La gestione dei rapporti con i fornitori, in relazione alla stipula o esecuzione di contratti per acquisizioni di forniture e alla successiva verifica di conformità, deve attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore. E' vietato promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri.

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine della Società e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia. E' vietato promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri.

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine della Società e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

I soggetti indicati come destinatari della presente sezione, nella richiesta di rilascio del certificato preliminare per le operazioni di fusioni, incorporazioni, transfrontaliere, non devono:

• Formare documenti falsi;

• Alterare documenti veri;

• Rendere dichiarazioni false;

• Omettere informazioni rilevanti.

I soggetti indicati come destinatari della presente sezione, nei rapporti con i clienti, devono attenersi ai Principi fondamentali, nonché alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di rapporti con la clientela. In particolare, i rapporti con i soggetti terzi devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

E' vietato promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere vantaggi impropri. Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine della Società e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

5 REGOLE OPERATIVE

I destinatari della presente sezione devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di trasparenza e prevenzione dei reati societari.

I destinatari della presente sezione, anche con il concorso della consulenza esterna, devono:

• conservare adeguata documentazione a supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione;

• effettuare controlli a livello macro sulla correttezza, completezza ed integrità delle informazioni inserite nell'informativa di bilancio;

• garantire il rispetto delle scadenze definite per la redazione dei documenti contabili e per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La direzione deve:

• effettuare controlli a livello macro sulla correttezza, completezza ed integrità delle informazioni oggetto della documentazione predisposta per le Assemblee;

• illustrare adeguatamente al Consiglio di Amministrazione il contenuto della documentazione predisposta

• effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni oggetto della documentazione predisposta per il Consiglio di Amministrazione e i Soci.

I soggetti indicati nella presente sezione devono:

• conservare adeguata documentazione a supporto dell'attività svolta in modo da consentire la tracciabilità delle informazioni di input alla base della documentazione predisposta per le Assemblee.

• conservare adeguata documentazione a supporto dell'attività svolta in modo da consentire la tracciabilità delle richieste dei soci e la tracciabilità della documentazione predisposta

• conservare adeguata documentazione a supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione;

• effettuare controlli a livello macro sulla correttezza, completezza ed integrità delle informazioni inserite nella documentazione;

• garantire il rispetto delle scadenze definite per la redazione dei documenti necessari per le operazioni straordinarie od operazioni sul capitale.

• operare in conformità con le previsioni del Codice Etico e delle prassi interne che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza in sede ispettiva;

• effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate alle Autorità di Vigilanza;

• tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità pubbliche di Vigilanza e gli altri Enti, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici;

• assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione in merito alle richieste operate, agli incontri avvenuti ed ai relativi esiti.

• operare in conformità alla procedura sopra riportata;

• operare strettamente in conformità alle disposizioni interne e ai poteri delegati e di firma;

• assicurare un adeguato reporting periodico alla direzione e al Consiglio di Amministrazione.

2. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1 LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto"), è la determinazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, "P.A."), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, "P.U.") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, "I.P.S.").

Per P.A. si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.r.l. miste, ecc.) che svolgono, nell'interesse della collettività, la funzione pubblica. Oggetto di tutela dei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento e il prestigio degli Enti Pubblici, nonché più in generale il "buon andamento" dell'Amministrazione e, nel caso dei reati di truffa in danno dello Stato, l'integrità del patrimonio pubblico.

La nozione di P.U. è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., a tenore del quale, «agli effetti della legge penale» il pubblico ufficiale è «chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». I pubblici poteri qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa".

Il potere legislativo consiste nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. È un P.U., in quanto svolge la pubblica funzione legislativa chiunque, al livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: decreti legge e decreti legislativi), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario trova la sua esplicazione nell'attività dello iusdicere. Si ritiene, tuttavia, che sia un P.U., non solo chi esercita la funzione di magistrato (sia giudicante che requirente), ma anche chi svolge le funzioni amministrative connesse, sia a livello nazionale che comunitario. In particolare, si ricomprendono i magistrati, i cancellieri, i segretari, così come i membri della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della Corte dei Conti dell'Unione europea, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa.

La legge penale stessa, invece, precisa le caratteristiche della pubblica funzione amministrativa, prevedendo che «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi» (art. 357, comma 2, c.p.). Nella pubblica funzione il legislatore fa rientrare quelle attività, disciplinate dal diritto pubblico e da atti autoritativi, che rappresentano l'esercizio del potere: deliberativo, autoritativo o certificativo.

Nello specifico:

• il potere deliberativo della P.A. si sostanzia in tutte quelle forme di manifestazione all'esterno della volontà della Pubblica Amministrazione. In particolare, possono qualificarsi come pubblici ufficiali, non solo i soggetti istituzionalmente preposti ad esplicare tale potere, ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;

• il potere autoritativo della P.A., diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini attraverso poteri d'imperio, cui il privato di trova assoggettato. Questo ruolo di supremazia è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della P.A. di rilasciare "concessioni" ai privati;

• il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico ufficiale. In altri termini, si tratta di attività di attestazione, certificazione, documentazione ecc. (ad. esempio l'attività svolta dal notaio).

L'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio» (comma 1), ossia «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

È un I.P.S., pertanto, colui il quale svolge una pubblica attività non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra indicati, con la sola esclusione delle semplici mansioni d'ordine e/o della prestazione di opera meramente materiale che, in quanto tali, non comportano un, seppur minimo, potere decisionale autonomo, e sono prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Sono I.P.S, per esempio, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura privatistica.

L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

1. I reati di cui agli artt. 24-25 del D.lgs. 231/2001

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di detti reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

2.a. Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura qualora, chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi o non destini le somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

2.b. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concesse o erogate dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'U.E.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

2.c. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura qualora si commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p. Tale ipotesi di reato si pone a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione qualora minacciato dall'inadempimento e dalla frode in relazione a particolari contratti di rilevante interesse pubblico, aventi ad oggetto determinati beni.

2.d. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'U.E. Per "artificio" o "raggiro" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Anche il silenzio può integrare il reato se sussiste per il soggetto agente un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale. A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di una gara pubblica mediante la falsificazione o l'alterazione della documentazione attestante l'esistenza delle condizioni essenziali per parteciparvi.

2.e. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'U.E. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si ottenga un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

2.f. Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura allorquando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell´articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

2.g. Frode ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2, L. 898/1986)

L'art. 2, L. 898/1986 punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restrizioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

2.g. Peculato (artt. 314, 316 c.p.)

(i) Peculato "semplice" (art. 314 c.p.)

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si appropri del denaro o altra cosa mobile che, per ragione del suo ufficio o servizio ha in possesso o nella sua disponibilità.

Elemento oggettivo di tale reato è costituito esclusivamente dall'appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto, con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente.

(ii) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Commette tale reato il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

L'errore del privato deve realizzarsi spontaneamente e il funzionario, all'atto del ricevimento della cosa, deve essere in buona fede; nel caso in cui l'errore sia "procurato dolosamente" da quest'ultimo ricorrerà, infatti, una diversa ipotesi criminosa, e cioè la "concussione" di cui all'art. 317 c.p.

2.h. Corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 377-bis, 320, 321 c.p.)

(i) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale riceva per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuta, o ne accetti la promessa, per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità

sia accettata dal P.U., poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi infra).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

(ii) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura allorquando un P.U. riceva per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio. È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal P.U., poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi infra).

Ai sensi dell'art. 319-bis c.p., la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

(iii) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che la qualifica di P.U. in questo caso, può essere ricoperta oltre che dal magistrato, anche da altri soggetti quali il cancelliere, i testi, i periti e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

(iv) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) – in riferimento agli artt. 310 , 319-bis e 319-ter

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

(v) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura mediante l'induzione del soggetto, avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero) a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra utilità. I destinatari della condotta, dunque, sono solo gli indagati e gli imputati - anche in procedimento connesso o in un reato collegato - ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

(vi) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al Pubblico Ufficiale, ma anche all'Incaricato di Pubblico Servizio.

L'Incaricato di Pubblico Servizio, inoltre, soggiace alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Per quanto concerne le modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati sub (i), (ii), (iii), (iv), (v) possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, la cui provvista derivi:

• dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti o parzialmente esistenti: cd. sovrafatturazione (tramite per es.: operazioni di leasing; sovrafatturazione minima su quantità di beni elevate; sovrafatturazione su servizi di minore valore reale);

• da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;

• dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali, in via esemplificativa:

• omaggi e, in genere, regalie;

• dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;

• assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;

• raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;

• cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della Società, ecc.

A titolo esemplificativo, nei casi di cui ai punti (i), (ii), (v) il reato potrebbe essere finalizzato a:

• ottenere ingiustificatamente il rinnovo/concessione di autorizzazioni e/o licenze;

• omettere rilievi o non irrogare sanzioni a seguito della violazione di norme;

• l'aggiudicazione di una gara pubblica;

• ottenere un provvedimento autorizzativo;

• ottenere che i prodotti e/o i servizi della Società vengano preferiti ingiustamente - nell'acquisto o nella vendita - rispetto a quelli delle altre Società concorrenti.

In particolare, nei casi sub (iii) e (iv) il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

2.i. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un P.U. o di un I.P.S., sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, per l'esercizio quelle sue funzioni o dei suoi poteri, e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inoltre penalmente sanzionata la condotta del P.U. (o I.P.S.) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal P.U. poiché in caso contrario deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. (su cui, vedi supra).

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

2.j. Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un P.U., ovvero un I.P.S., abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

2.k. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale fattispecie anche denominata "concussione per induzione", è stata introdotta nel codice penale a seguito dell'emanazione della L. 190/2012. Si configura allorquando il P.U. o l'I.P.S., abusando della propria qualità o funzione, induca taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è condizionata dalla posizione di preminenza del P.U. o I.P.S., il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, opera di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del Pubblico Ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito anche il soggetto che dà o promette l'utilità (elemento che accosta il reato in esame alla corruzione). In relazione ai rapporti tra le due fattispecie di concussione "per costrizione" e "per induzione", le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che la fattispecie di induzione indebita è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un Pubblico Servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio". Nella concussione, invece, "si è in presenza di una condotta del Pubblico Ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario".

2.l. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri delle Corti internazionali, degli Organi dell'U.E., di Assemblee Parlamentari internazionali, ovvero di Organizzazioni internazionali.

Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

2.m. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. n. 231/2001)

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive ulteriori, anche differenti rispetto a quelle già irrogate. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

2.n. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato si configura allorquando un P.U. o un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, procuri intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrechi ad altro un danno ingiusto.

Sono considerati oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal funzionario.

Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

2.o. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

L'art. 1, comma 9, lett. b), L. 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", ha ampliato il catalogo dei reati presupposto aggiungendo all'art. 25, comma 1 il delitto di cui all'art. 346-bis c.p.

Tale fattispecie è stata a sua volta interessata da un'importante riforma, volta ad estendere il suo perimetro di applicazione alle condotte di "Millantato credito", precedentemente previste e

punite dall' abrogato art. 346 c.p. Il traffico di influenze illecite, introdotto dalla L. n. 190/2012, in attuazione di obblighi internazionali, è norma diretta a salvaguardare il buon nome e il prestigio della Pubblica Amministrazione e risponde alla necessità di predisporre una tutela avanzata dei beni del buon andamento e dell'imparzialità della stessa, incriminando condotte che si pongono in una fase antecedente rispetto a possibili contatti illeciti con pubblici agenti.

2 DESTINATARI

Alla luce dei reati la cui commissione rappresenta un rischio per la società, i destinatari della presente sezione sono i seguenti:

1	Consiglio di Amministrazione, Presidente CdA, AD
2	Area Commerciale, Marketing e Ingegneria d'offerta
3	Area Acquisti
4	Area Gestione delle Risorse Umane
5	Area Sistemi di Gestione Integrata
6	Area Operations (Area Supply Chain, Tecnica, Software)
7	Controllo di Gestione

I destinatari della presente sezione sono, altresì, richiamati nell'allegato "Flussi informativi", all'interno del quale sono più precisamente riportate le informazioni da trasmettere all'Odv e la relativa periodicità di trasmissione.

La Società è dotata di un Sistema di Gestione Anticorruzione conforme allo standard ISO37001.

3 ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati contro la P.A. che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1) Gestione dei rapporti con Enti Pubblici o Pubblica Amministrazione in genere, in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e certificazioni.

2) Gestione di adempimenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori della Società.

3) Attività di acquisizione e successiva gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o garanzie concesse da soggetti pubblici.

4) Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di:

a) Amministrazione Pubblica;

b) Amministrazione Finanziaria e/o polizia tributaria;

c) Enti competenti in materia di rapporto di lavoro.

5) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali o consulenti e coordinamento delle loro attività.

6) Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di: Autorità di Vigilanza, Amministrazione Finanziaria e/o polizia tributaria, Enti Pubblici, Enti competenti in materia di lavoro.

4 REGOLE GENERALI

I destinatari della presente sezione, nella gestione dei rapporti con l'Ente Pubblico / Pubblica Amministrazione in genere, in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di Relazioni con la Pubblica Amministrazione (nello specifico, sez. 4.1.1. DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).

In particolare i soggetti indicati devono:

• Astenersi dall'instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;

• osservare scrupolosamente la normativa vigente e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni;

• evitare che in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato della società influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;

• assicurare che l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità sia volta unicamente a promuovere l'immagine della Società e non possa in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia;

• astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;

• ottemperare ad ogni richiesta proveniente dall'Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

I soggetti richiamati nella presente sezione, in occasione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, Amministrazione Finanziaria e/o Polizia Tributaria, Autorità competenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di Relazioni con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, essi devono aver cura di:

• osservare scrupolosamente la normativa vigente e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni;

• non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;

• evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato della Società influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;

• assicurare che l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità sia volta unicamente a promuovere l'immagine della Società e non possa in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia;

• astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;

• ottemperare ad ogni richiesta proveniente dall'Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

Il CdA e gli altri soggetti coinvolti, nelle decisioni riguardanti la selezione del personale e l'avanzamento di grado dei dipendenti, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di Relazioni con la Pubblica Amministrazione e con le risorse umane (in particolare, cfr. la sezione II, rapporti con i collaboratori).

In particolare, tutti i soggetti coinvolti nella selezione del personale (in particolare, la funzione Risorse Umane) devono aver cura di:

• adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nel vigente contratto aziendale di lavoro;

• appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati;

• favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;

• tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore;

• assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni aziendali individuate come destinatarie della presente sezione, nella gestione dei procedimenti giudiziali e stragiudiziali, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di Relazioni con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, i soggetti indicati devono aver cura di:

• osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni;

• evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da loro dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;

• evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;

• ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

I Consiglieri di amministrazione e le funzioni aziendali destinatarie della presente sezione, nella gestione dei procedimenti giudiziali e stragiudiziali, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, in materia di Relazioni con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, devono aver cura di:

• osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle

rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni;

• evitare che, in occasione di una qualsiasi richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;

ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

I soggetti indicati, nella gestione di comunicazioni / adempimenti nei confronti di Autorità di Vigilanza, Amministrazione Finanziaria e/o Polizia Tributaria, Amministrazioni Pubbliche in genere e Autorità competenti in materia di lavoro, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico, in materia di Relazioni con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, devono aver cura di:

• osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate ed in vigore;

• astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili.

I Consiglieri di amministrazione e gli altri destinatari della presente sezione, in occasione della richiesta dei contributi pubblici ed altre erogazioni e nella successiva gestione, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di Relazioni con la Pubblica Amministrazione. In particolare, devono aver cura di astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere agli Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili.

I soggetti delegati devono inoltre operare in conformità con le disposizioni interne in tema di richieste di contributi/finanziamenti ed assicurare un adeguato e tempestivo reporting al Consiglio di Amministrazione.

5 REGOLE OPERATIVE

Il CDA e gli altri destinatari devono:

• effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate ai soggetti indicati;

• tenere evidenza della documentazione/informazioni richieste/rilasciate, degli eventuali incontri svolti con l'Ente Pubblico/Pubblica Amministrazione e degli eventuali punti di criticità riscontrati dai funzionari pubblici;

• effettuare un monitoraggio dei procedimenti di richiesta di autorizzazioni, concessioni e licenza e attivare approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione richieste andate a buon fine su determinati soggetti PA);

• assicurare che ogni decisione sia supportata da adeguata documentazione che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni alla base dell'operazione stessa;

• garantire la corretta archiviazione della documentazione;

• osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ed assicurare un adeguato reporting al CdA sull'utilizzo degli stessi.

La Direzione (amministrativa e del personale; commerciale e acquisti) deve:

• operare in conformità con le disposizioni interne che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altri enti in sede ispettiva;

• effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate ai soggetti richiedenti;

• tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità preposte, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell'ambito del confronto con i funzionari pubblici;

• assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione in merito agli incontri avvenuti ed ai relativi esiti;

• osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione, la direzione amministrativa e del personale nonché gli altri soggetti coinvolti nella selezione del personale devono:

• verificare la coerenza delle candidature con il profilo richiesto;

• garantire la tracciabilità del processo di selezione del Personale, avendo cura di predisporre per ogni operazione un adeguato supporto documentale che consenta, in ogni momento, una verifica delle motivazioni della operazione medesima;

• garantire la tracciabilità del sistema premiante del Personale;

• osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma ad essi attribuiti e assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione sull'utilizzo degli stessi.

I Consiglieri di amministrazione e gli altri destinatari della presente sezione devono:

• effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità delle informazioni presentate all'Autorità Giudiziaria;

• richiedere ai legali o consulenti di tenere evidenza degli incontri svolti con l'Autorità Giudiziaria, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell'esito dei procedimenti;

• ricevere adeguati flussi informativi da coloro i quali sono chiamati a testimoniare in processi riguardanti contenziosi che coinvolgono la Società;

• conservare adeguata documentazione a supporto in modo da consentire l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la tracciabilità delle informazioni di input alla base delle decisioni;

• per i soggetti delegati, assicurare un adeguato reporting al CdA in merito ai contenziosi in essere.

I soggetti indicati nella gestione di comunicazione/adempimenti nei confronti di Autorità di Vigilanza, Amministrazione Finanziaria e/o polizia tributaria, Amministrazione Pubbliche in genere e autorità competenti devono:

• operare in conformità con le previsioni interne che definiscono le modalità di gestione delle comunicazioni con le Amministrazioni Pubbliche in genere;

• effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate;

• conservare adeguata documentazione a supporto in modo da consentire l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la tracciabilità delle informazioni di input alla base di comunicazioni e adempimenti;

• per i soggetti delegati, assicurare un adeguato reporting al Direttore Generale.

I Consiglieri di amministrazione e gli altri destinatari della presente sezione devono:

• effettuare il controllo sulla correttezza, completezza e integrità dei dati e informazioni presentate per l'ottenimento dei contributi o delle erogazioni;

• effettuare un monitoraggio sull'avanzamento del progetto per il quale sono stati ottenuti contributi o finanziamenti, evidenziando eventuali anomalie;

• conservare adeguata documentazione a supporto in modo da consentire l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la tracciabilità di dati e informazioni di input alla base delle richieste;

• osservare il rispetto delle deleghe e dei poteri di firma attribuiti.

3. FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1 LE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001

L'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento la cui commissione può assicurare un vantaggio alla Società. Se ne fornisce, di seguito, una breve descrizione.

1.a. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

La norma punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

• Chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

• Chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

• Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

• Chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

1.b. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 chiunque altera monete della qualità indicata nell'art. 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, chiunque commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo. Trattasi, quindi dei casi di chi:

• Non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

• Al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

1.c. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La norma individua il comportamento punibile "per differenza" rispetto alle due fattispecie esaminate sub 1.a e 1.b.; infatti, si punisce chiunque (fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti) introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione. Chiunque tenga il comportamento descritto della presente norma è soggetto alle pene previste dagli artt. 453 e 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà.

1.d. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La norma prevede che chiunque spenda (ovvero metta altrimenti in circolazione) monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede sia punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

1.e. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Il legislatore estende l'applicabilità delle disposizioni esaminate sub 1.a, 1.c. e 1.d. anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

1.f. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Il legislatore punisce - se il fatto non costituisce un più grave reato - con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

1.g. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione

1.h. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.i. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o

alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.l. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

La norma punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

2 DESTINATARI

Alla luce dei reati la cui commissione rappresenta un rischio per la società, i destinatari della presente sezione sono i seguenti:

1	Consiglio di Amministrazione, presidente CdA, AD
2	Direzione amministrativa e del personale
3	Direzione commerciale
4	Direzione acquisti
5	Controllo di gestione

Si ricorda che i destinatari della presente sezione sono, altresì, richiamati nell'allegato "Flussi informativi", all'interno del quale sono più precisamente indicate le informazioni da trasmettere all'Odv e la relativa periodicità di trasmissione.

3 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE

La principale Attività Sensibile nell'ambito dei Reati in parola che la Società ha individuato al proprio interno è la gestione della liquidità e di valori di bollo.

1	Gestione della liquidità e dei valori di bollo

4 REGOLE GENERALI

I destinatari sopra richiamati, nella gestione della liquidità, devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico. In particolare, devono avere cura di esercitare la propria attività nel pieno rispetto della normativa di legge in merito alla fabbricazione, la movimentazione e la spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate.

5 REGOLE OPERATIVE

Le funzioni aziendali sopra indicate devono:

• Operare in conformità con le disposizioni interne che disciplinano le modalità operative per la gestione della liquidità;

• Operare con il dovuto rigore per evitare di accogliere come regolari banconote e/o carte di credito, di debito o bancomat false.

4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1 I REATI PREVISTI DALL'ART. 24-BIS, D.LGS. 231/2001 E IL REATO DI FRODE INFORMATICA DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.LGS. 231/2001

La criminalità informatica è divenuta negli ultimi anni sempre più centrale. Di conseguenza, diversi sono stati gli sforzi a livello nazionale e sovranazionale per contrastarla. In particolare, l'Italia ha provveduto ad adeguare il proprio sistema normativo alla Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, con la L. 18 marzo 2008, n. 48. In particolare, grazie all'art. 7 della Legge cit. è stato introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 24-bis, che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti alla quasi totalità dei reati informatici inseriti previsti dal codice penale.

La presente Parte Speciale mira a descrivere sinteticamente i reati informatici richiamati dall'art. 24-bis e a identificare i principi di comportamento che la popolazione aziendale di Italia Marittima sarà chiamata a rispettare per prevenirli.

1.a. Falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.)

La fattispecie riguarda tutte quelle condotte tese a falsificare uno o più documenti informatici aventi efficacia probatoria come ad esempio atti pubblici, ma anche semplici scritture private.

1.b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato punisce la condotta di chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o vi si mantenga contro la volontà di chi avrebbe il diritto di escluderlo.

1.c. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La condotta punita è quella di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee allo scopo.

1.d. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato consiste nella condotta di chi, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, ovvero di compromettere le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero al fine di provocare l'interruzione, totale o parziale, o anche l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica o mette a disposizione dispositivi o programmi informatici adeguati allo scopo.

1.e. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato consiste nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi.

1.f. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La fattispecie in oggetto prevede e punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi.

1.g. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il reato punisce la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui.

1.h. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La condotta illecita consiste in questo caso nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri Enti pubblici o che possano comunque ritenersi di pubblica utilità.

1.i. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il delitto punisce la condotta di chi, mediante le fattispecie di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

1.j. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad eccezione del fatto che la condotta di cui al reato in oggetto deve essere diretta a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

1.k. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si realizza qualora chi presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

1.l. Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

1.m. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di consentire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

2 DESTINATARI

Alla luce dei reati la cui commissione rappresenta un rischio per la società, i destinatari della presente sezione sono i seguenti:

1	Presidente CdA
2	Area Operations Sviluppo Software e Progettazione Software sistemi
3	Risorse Umane
4	Area Operations Assistenza Tecnica Software
5	Servizi IT
6	Soggetti dotati di PC, Tablet, Smartphone, ..etc.

I destinatari della presente sezione sono, altresì, richiamati nell'allegato "Flussi informativi", all'interno del quale sono più precisamente le informazioni da trasmettere all'Odv e la relativa periodicità di trasmissione.

3 ATTIVITÀ SENSIBILE NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI

La principale Attività Sensibile nell'ambito dei Reati informatici (e di trattamento illecito di dati) che la Società ha individuato al proprio interno viene rinvenuta – in linea generale – nel coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente.

1	Utilizzo di dati archiviati informaticamente
2	Utilizzo programmi / software soggetti a licenza
3	Utilizzo posta elettronica
4	Rete internet

4 REGOLE GENERALI

L'azienda, ai fini dell'attribuzione delle credenziali di accesso e dei profili abilitativi, devono verificare che esse siano coerenti con le regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Uso dei sistemi informatici".

In particolare, deve aver cura di verificare che siano:

• adottate scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;

• assicurate la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni;

• assicurate l'acquisizione e il trattamento delle sole informazioni e dei soli dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;

• consentiti il trattamento di dati personali solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme.

Le funzioni sopra richiamate, in ordine al corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche messe a disposizione dalla Società, deve verificare che siano impiegate in conformità con le regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Uso dei sistemi informatici".

In particolare, devono aver cura di verificare:

• che siano posti in essere comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;

• che le dotazioni *hardware e software* siano utilizzate per finalità connesse allo svolgimento delle specifiche mansioni;

• che vi sia astensione dal duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;

• che vi sia astensione dall'alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o dal manipolare i dati in essi contenuti, idonei ad arrecare ad altri un danno ingiusto;

• che il backup dei dati sia regolarmente effettuato.

Le funzioni sopra richiamate devono verificare che l'utilizzo delle apparecchiature informatiche avvenga in conformità alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Uso dei Sistemi informatici" e "Riservatezza delle informazioni".

In particolare, devono aver cura di verificare:

• che siano posti in essere comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;

• che le dotazioni *hardware e software* siano utilizzate per finalità connesse allo svolgimento delle specifiche mansioni;

• che vi sia astensione dal duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;

• che vi sia astensione dall'alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o dal manipolare i dati in essi contenuti, idonei ad arrecare ad altri un danno ingiusto;

• che sia esclusa la possibilità di alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o dal manipolare i dati in essi contenuti, idonei ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

I dipendenti della società, in occasione di interventi ed installazioni che comportino l'accesso a sistemi informatici di terzi devono attenersi alle regole definite all'interno Codice Etico in materia di "*Uso dei Sistemi informatici*" e "*Riservatezza delle informazioni*".

In particolare, devono aver cura di:

• assicurare la massima riservatezza con riferimento ad ogni notizia appresa in ragione delle proprie funzioni lavorative;

• acquisire e trattare le sole informazioni e i soli dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;

• acquisire e trattare le informazioni e i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia;

• conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati;

• operare in conformità a quanto previsto nel Codice Etico e Proprietà intellettuale, con particolare riferimento all'assoluto divieto di prelevare, copiare, divulgare dati e informazioni di proprietà dei Clienti e all'obbligo di mantenere il più elevato livello di riservatezza su tali dati.

5 REGOLE OPERATIVE

L'Amministratore di sistema deve:

• operare in conformità alle disposizioni interne in materia di privacy, con riferimento alla gestione ed assegnazione dei profili abilitativi;

• concedere i diritti di accesso soltanto a seguito della verifica dell'esistenza dell'effettiva esigenza di accesso in coerenza con le mansioni attribuite;

• monitorare periodicamente la corretta attribuzione dei profili abilitativi ai dipendenti, avuto riguardo a cambiamenti di mansioni o a modifiche al rapporto di lavoro dei dipendenti;

• prevedere la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro.

Le funzioni sopra richiamate devono:

• operare in conformità con le disposizioni interne in materia di privacy con riferimento all'utilizzo degli strumenti informatici di lavoro;

• operare in conformità alla procedura sopra richiamata relativamente al backup delle registrazioni conservate su supporto informatico;

• adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata delle credenziali;

• prevedere la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro.

• astenersi dall'utilizzare software non conforme alle politiche di sicurezza aziendale e non precedentemente testato al fine di non introdurre virus informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti;

• operare in conformità alla procedura sopra richiamata relativamente al backup delle registrazioni conservate su supporto informatico;

• intervenire tempestivamente in caso di contaminazione da virus della postazione di lavoro segnalata dall'antivirus.

I dipendenti della società devono:

• chiedere le regole e procedure adottate dai clienti e conformarsi alle stesse;

• attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Codice Etico e Proprietà intellettuale adottato dalla Società;

• utilizzare esclusivamente le dotazioni hardware e software messe a disposizione dalla società;

• astenersi dal prelevare dai sistemi informatici dati e informazioni, sia interni che esterni, fatta salva la specifica autorizzazione da parte del superiore gerarchico in caso di necessità lavorative.

5. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1 I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24-TER E 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001

Ai sensi dell'art. 24-ter e dell'art 25-quater del D.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).

Inoltre, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come *transnazionale*, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore, quali:

- Il coinvolgimento, nella realizzazione della fattispecie, di un gruppo criminale organizzato;
- La punibilità del fatto con una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- La condotta illecita, alternativamente:
  - Commessa in più di uno Stato;
  - Commessa in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
  - Commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo siano avvenute in un altro Stato;
  - Commessa in uno Stato, ma che coinvolga un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Per *gruppo criminale organizzato*, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Premesso quanto sopra, all'esito delle attività di risk-assessment relative a SOLARI di UDINE, i fattori di rischio sono stati individuati esclusivamente in relazione ai reati di seguito indicati e brevemente descritti.

1.a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato di cui all'art. 416 c.p. si definisce "plurisoggettivo", in quanto per la sua configurabilità è necessaria la partecipazione di almeno tre persone.

La condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, invero, integra il reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un programma per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo - in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato - sono: i) un vincolo associativo tendenzialmente permanente; ii) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune; iii) lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso; iv) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

La dottrina ammette la configurabilità del "concorso esterno" nel reato di associazione per delinquere (ex art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell'associazione.

Circostanze aggravanti speciali del reato sono:

• La scorreria in armi (art. 416, comma 4, c.p.);

• Il numero di dieci o più degli associati (art. 416, comma 5, c.p.);

• L'essere l'associazione diretta alla riduzione in schiavitù, ovvero alla tratta di persone, ovvero all'acquisto di schiavi (art. 416, comma 6, c.p.).

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe dirsi integrato anche mediante:

• Il finanziamento dell'associazione criminale;

• L'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato - nella forma del concorso esterno - nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo della stessa (sempre che ricorrano le condizioni precedentemente menzionate).

2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La principale Attività Sensibile nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

1	Gestione dei rapporti con partner commerciali
2	Sottoscrizione contratti di fornitura

3 DESTINATARI

Alla luce dei reati la cui commissione rappresenta un rischio per la società, i destinatari della presente sezione sono i seguenti:

1	Consiglio di Amministrazione, presidente CdA, AD
2	Risorse Umane
3	Area Commerciale
4	Area Acquisti
5	Area Vendite
6	Area Marketing

I destinatari della presente sezione vengono altresì richiamati nell'allegato "flussi informativi" in cui sono elencate le informazioni da trasmettere all'OdV e la relativa periodicità di trasmissione.

4 REGOLE GENERALI

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

In particolare, ai soggetti riferibili a SOLARI di UDINE è fatto divieto di:

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.;

• Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, pur non integrando in concreto alcun reato, possano in astratto contribuirvi o agevolarne la commissione.

Inoltre, è necessario che:

• Tutte le attività e le operazioni svolte per conto di SOLARI di UDINE siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

• Sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività a rischio;

• Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine alle attività a rischio, riferiscano senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o irregolarità che siano in contrasto con i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice Etico.

• I soggetti indicati, nei rapporti con soggetti esterni alla Società, si attengano ai Principi fondamentali, nonché alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di Relazioni con i soggetti esterni e on i fornitori.

• In particolare, i rapporti con i soggetti terzi devono devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

• La gestione dei rapporti con i fornitori, in relazione alla stipula o esecuzione di contratti per acquisizioni di forniture e alla sucessiva verifica di conformità, deve attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore ed alle previsioni della POI 7 del Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità.

• I soggetti indicati devono in ogni caso verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;

• Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine della Società e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Per dare attuazione ai comportamenti di cui sopra, la Società:

• Pianifica e svolge adeguate attività di comunicazione e formazione sui contenuti del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, prevedendo, tra l'altro, la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità organizzata presenti sul territorio;

• Prevede specifiche sanzioni per le violazioni che riguardino i contenuti prescrittivi del Modello;

• Prevede specifici controlli sulla selezione dei fornitori anche ove essi svolgano attività per cui sono richiesti permessi, autorizzazioni o licenze;

• Adotta regole precise in tema di transazioni finanziarie che prevedono specifici controlli di tracciabilità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

5 REGOLE OPERATIVE

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è pI soggetti destinatari della presente sezione devono effettuare il controllo sulla correttezza, completezza e integrità dei loro partner lavorativi.

• La Società adotta un sistema amministrativo pluripersonale, di tipo collegiale. Il Consiglio di Amministrazione ha individuato un proprio Presidente che esercita funzioni di direzione e coordinamento nell'ambito dei principali processi aziendali;

• È prevista la definizione e il periodico aggiornamento di un organigramma aziendale volto a ricostruire in modo chiaro e completo le funzioni aziendali, i loro responsabili e i relativi riporti gerarchici.

• In tal senso vengono predisposti:

- Una lista di eventuali contestazioni ricevute dai clienti nel periodo di riferimento del flusso, con indicazione delle eventuali azioni correttive già intraprese;
- Un elenco degli eventuali accessi di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio presso una o più sedi nel periodo di riferimento del flusso e – in ogni caso – l'informazione c.a. il singolo accesso entro 48 ore dall'evento.

Da ultimo, è prevista l'adozione e la diffusione, tra tutti i dipendenti, collaboratori, amministratori e fornitori della Società, del Codice Etico di SOLARI di UDINE.

6. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/2001 (di seguito, 'Decreto'), l'art. 25-quinquies, il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa. Segnatamente, l'articolo in questione prevede: "In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, 1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, 1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3."

Di seguito vengono riportate la fattispecie incriminatrici richiamate dal Decreto.

1.a. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

1.b. Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto oppure ne favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi e controlli la prostituzione ovvero altrimenti ne tragga profitto. Tale norma sanziona, inoltre, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

1.c. Pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, sfruttando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico ovvero chiunque recluti o induca minori di anni

diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli ne tragga altrimenti profitto. La fattispecie punisce anche chiunque faccia commercio del materiale pornografico e chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Infine, tale norma sanziona chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

1.d. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

1.e. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

1.f. Tratta di persone (art. 601, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600, c.p., ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

1.g. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600, c.p. Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

1.h. pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cp)

La norma prevede che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applichino anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

1.i. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cp)

La norma prevede quanto segue. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.l. adescamento di minorenni (art. 609-undecies cp)

La norma punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Il reato di cui all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001

Il 25 luglio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 109/2012, il quale amplia il catalogo dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 inserendovi l'art. 25-duodecies che prevede il reato di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Tale reato si verifica quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall' art. 22 del D.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Il testo del D.Lgs. 231/2001 si arricchisce, quindi, dell'articolo 25-duodecies che estende l'applicazione del decreto alle aziende che si sono avvalse di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, superando i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 268/1998 "Testo Unico Immigrazione" in termini di:

- Numero di lavoratori
- Età
- Condizioni lavorative.

Il D.lgs. n. 109/2012 prevede che le pene siano disciplinate dall'articolo 22, comma 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che riporta: "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età' non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

2 DESTINATARI

Alla luce dei reati la cui commissione rappresenta un rischio per la società, i destinatari della presente sezione sono i seguenti:

1	Consiglio di Amministrazione, presidente CdA, AD
2	Risorse Umane

I destinatari della presente sezione sono, altresì, richiamati nell'allegato "Flussi informativi", all'interno del quale sono più precisamente le informazioni da trasmettere all'Odv e la relativa periodicità di trasmissione.

3 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1	Assunzione del personale
2	Gestione rapporti con il personale

4 REGOLE GENERALI

Le risorse aziendali coinvolte nelle aree “a rischio reato” sono tenute, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico adottato dalla Società.

I destinatari della presente sezione devono aver cura di:

• Procedere alla selezione del personale in maniera trasparente sulla scorta della valutazione dei titoli e delle abilitazioni possedute dai candidati.

• Astenersi dal richiedere qualsiasi utilità, in danaro o in altro valore, come contropartita per l’assunzione e/o avanzamenti di livello, particolari condizioni retributive.

• rispettare le disposizioni contenute nel codice civile in materia di lavoro, nelle leggi speciali e nel ccnl applicato in azienda sia nella parte normativa sia in quella retributiva.

• Non ostacolare la presenza dei sindacati o di altre forme di rappresentatività dei dipendenti.

• Rispettare le disposizioni previste dal d.lgs. 81/2008 ed in generale in materia di sicurezza sul lavoro.

• Assicurare pari opportunità di accrescimento e formazione professionale.

• Predisporre una serie di controlli e procedure atte a verificare la validità dei titoli di soggiorno posseduti dai lavoratori che si intende assumere laddove essi provengano da paesi extracomunitari.

• Vigilare affinché gli addetti all’ufficio personale e gli altri dipendenti coinvolti nella procedura prima di formalizzare alcun tipo di assunzione in relazione a lavoratori extra comunitari, si facciano previamente consegnare dagli stessi il regolare permesso di soggiorno e verifichino attentamente la genuinità e la validità della documentazione consegnata, se del caso procedendo ad ulteriori controlli ed approfondimenti.

5 REGOLE OPERATIVE

I destinatari della presente sezione devono:

• Operare in conformità con le previsioni del Codice Etico o le disposizioni interne che definiscono le modalità del reclutamento del personale;

• Osservare, per quanto di competenza, il rispetto delle procedure interne che disciplinano le scadenze per le comunicazioni e/o adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e la Amministrazione finanziaria;

• Effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per le comunicazioni/ segnalazioni;

• Garantire la tracciabilità dei dati e informazioni oggetto delle comunicazioni/ segnalazioni inviate;

• Effettuare controlli a livello macro e quadrature sulla correttezza, completezza e integrità dei dati/ informazioni presentate alle Autorità di Vigilanza;

• Tenere evidenza degli incontri svolti con le Autorità pubbliche di Vigilanza e gli altri Enti, della documentazione/ informazioni richieste/ rilasciate e dell’evidenza di eventuali punti di criticità riscontrati nell’ambito del confronto con i funzionari pubblici;

• Assicurare un adeguato reporting al Consiglio di Amministrazione in merito agli incontri avvenuti ed ai relativi esiti.

Inoltre, tutti i destinatari devono seguire i seguenti principi di controllo:

• La selezione delle controparti destinate a fornire i servizi, siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna;

• Tutti gli esponenti aziendali devono rispettare le specifiche previsioni contenute nel Codice Etico volte a contrastare comportamenti configurabili i reati della presente Parte Speciale;

• Devono essere utilizzati strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da reputate imprese del settore che impediscano l'accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");

• Devono essere effettuati richiami netti e inequivocabili volti al corretto uso degli strumenti informatici in possesso dei dipendenti;

• Deve essere svolta una attenta valutazione di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile e il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente;

• Assunzione dello specifico impegno da parte dei propri partner consistente nel rispetto de gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e rappresentanza.

Ai fini della verifica del rispetto di tale impegno, l'ente può prevedere visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere loro ogni documentazione utile. Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e/o nel Codice Etico.

7. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. N. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-septies che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la norma stabilisce che:

1. *In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Di seguito, vengono illustrate le fattispecie ivi richiamate.

1.a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si configura nel caso in cui sia cagionata per colpa la morte di una persona. Ai fini dell'integrazione del reato, non è dunque richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Si tratta di un reato a forma libera, che prevede tuttavia una cornice edittale più grave qualora l'evento morte sia commesso con violazione delle norme a tutela della salute sul luogo di lavoro. Rientrano in tale fattispecie tanto gli eventi letali istantanei, dovuti ad esempio a gravi incidenti sul lavoro, quanto i decessi conseguenti alle malattie professionali contratte, ad esempio, a causa del contatto - in assenza di dispostivi di protezione - con sostanze dannose per la salute.

1.b. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Anche questa norma, come la precedente, tutela l'incolumità individuale, intervenendo tuttavia su quelle "aggressioni" che non la compromettono in maniera definitiva, ma si arrestano ad uno stadio precedente.

Rientrano nella sfera della responsabilità degli enti solamente quelle lesioni, commesse in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, inquadrabili come gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

b) la perdita di un senso;

c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato in questione, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

1.c. I casi di cui all'art. 55, comma 2, del D.lgs. 81/2008

1. *È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:*

a) *che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;*

b) *che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;*

2. *Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:*

a) *nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);*

b) *in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*

c) *per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*

I reati sopra richiamati rilevano, ai fini del D.lgs. 231/2001, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro. Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale, è stata considerata la normativa di cui al D.lgs. 81/2008.

2 DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La SOLARI di UDINE si pone come obiettivo quello di garantire ad ogni utente, sia pubblico che privato, un servizio puntuale e sempre aggiornato per la migliore protezione preventiva di persone e cose, con l'ausilio di professionisti della sicurezza che, oltre a specifiche competenze tecniche, sono supportati da strutture e apparecchiature di ultima generazione.

L'attività della SOLARI di UDINE si esplica nel settore dell'impiantistica industriale e pubblica in cui progetta ed installa, i campi in cui opera e i servizi che pratica sono la progettazione, produzione e commercio sia di hardware che di software, nonché l'installazione, la gestione e la manutenzione di:

- orologerie;
- apparecchiature di controllo;
- sistemi di gestione e distribuzione delle informazioni;
- sistemi di informazione al pubblico e al personale operativo con utilizzo di tecnologie multimediali;
- dispositivi di ausilio alla mobilità e autonomia delle persone diversamente abili;
- sistemi integrati di hardware e software di gestione per flotte per mezzi di trasporto;
- sistemi di telecomunicazione e trattamento dati e tutti i servizi connessi;
- impianti termici, di videosorveglianza, di generazione e trattamento aria, di distribuzione di schede prepagate;
- impianti di sicurezza;
- impianti tecnologici;
- manufatti in metallo, legno, materie plastiche per impianti tecnologici speciali;
- segnaletica e sicurezza stradale e ferroviaria;
- sistemi di controllo e gestione degli accessi;
- sistemi di raccolta e gestione dei dati di presenza del personale nonché i servizi ad esso correlati;
- impianti di sicurezza del traffico;
- impianti per la produzione di energia da fonti alternative;
- impianti elettrici per centrali;
- prodotti e sistemi di monetica e bigliettazione automatica, validatrici, obliteratrici, parcometri e simili;
- sistemi di illuminazione/segnalazione intelligenti ad alta efficienza che incorporano generazione ed accumulo energetico;
- apparati vari, linee telefoniche ed opere connesse, quali materiali di centrale, sistemi di pressurizzazione, centrali tlc, strumenti di misura anche multifunzione, anche mediante la conduzione in affitto di aziende terzi.

SOLARI di UDINE, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int. art. 31, si è dotata di un Sistema di Prevenzione e Protezione organizzato e funzionante.
Le figure fondamentali per il funzionamento del sistema sono state nominate e operano nel rispetto del loro mandato. La valutazione dei rischi è documentata, adeguata al tipo di organizzazione e tiene conto di tutti i pericoli presenti nelle varie condizioni ipotizzabili durante lo svolgimento delle attività lavorative, normali ed anormali. Il documento viene aggiornato periodicamente a seguito delle variazioni organizzative, normative, in base alle rivalutazioni di rischi specifici ed in tutti i casi previsti dall'art. 29, co. 3 del D. Lgs. 81/08. Nei citati documenti sono considerati sia i rischi per la sicurezza sia quelli per la salute dei lavoratori. Vengono gestite le situazioni di emergenza secondo Piani che rispecchiano le varie condizioni operative che si possono presentare. Nell'ambito del sistema vengono registrati e gestiti sia gli infortuni, sia le malattie professionali. Vengono svolte delle simulazioni documentate al fine di valutare la capacità di risposta del sistema alle varie emergenze.

È parte attiva nella gestione del Sistema di Prevenzione il Medico Competente, regolarmente nominato, il quale ha collaborato alla valutazione dei rischi e redatto il conseguente Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori. Tale sorveglianza è attiva e coinvolge tutti gli addetti che risultano esposti a rischi per la salute. Interviene nella gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione il Rappresentante dei Lavoratori

per la Sicurezza, eletto dai lavoratori stessi, regolarmente formato.

SOLARI di UDINE pianifica le attività di formazione in relazione alle necessità evidenziate sia dai preposti per le attività operative, sia da eventuali cambiamenti tecnologici o normativi che dovessero verificarsi. Tutte le figure della Sicurezza devono aggiornarsi secondo quanto richiesto dalle norme e da quanto stabilito dalla Conferenza Stato Regioni al riguardo. I nuovi assunti vengono formati sia relativamente all'attività che svolgeranno sia ai rischi cui potranno essere esposti. A tutti i lavoratori son distribuiti Dispositivi di Protezione Individuale adeguati ai rischi cui sono esposti. Tutte le attività di controllo delle ditte che operano per conto di SOLARI di UDINE vengono svolte secondo quanto previsto dalla normativa. Eventuali cantieri mobili sono documentati e tenuti sotto controllo secondo quanto previsto dalla norma e dalle procedure aziendali.

Viene svolta una continua attività di monitoraggio del SPP da parte del RSPP e dei preposti al fine di garantire al Datore di Lavoro l'efficacia del sistema.

3 I FATTORI DI RISCHIO NELL'AMBITO DI OPERATIVITÀ DI SOLARI DI UDINE

L'art. 30, lett. a) e b), D.lgs. 81/2008, prevede che il Modello possa avere una valenza esimente ove sia assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

• Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
• Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

La società SOLARI di UDINE, al fine di adottare il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 ha svolto un check-up preliminare su luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, sulla gestione e uso delle sostanze e preparati pericolosi e ha individuato gli adeguamenti da fare ai sensi della normativa vigente e delle norme tecniche programmandone l'effettuazione secondo una scala di priorità. Costantemente controlla, mediante verifiche e sopralluoghi svolti dal RSPP in collaborazione con l'RLS, l'adeguatezza del rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

3.a. Metodologia applicata per la valutazione dei rischi

La Società predispone un DVR avente ad oggetto, come previsto dall'art. 28, D.lgs. 81/2008, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (ad es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato).
La società ha redatto un documento di valutazione dei rischi che analizza i singoli luoghi di lavoro seguendo quanto prescritto dalla normativa vigente, in particolare preoccupandosi di aggiornarlo periodicamente secondo le prescrizioni di legge e ogni qualvolta avvengano modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Le misure adottate sono relative a: adozione di una organizzazione (come da organigramma) idonea a gestire le risorse (uomini e mezzi), informazione, formazione, addestramento, controllo sanitario (quando

necessario), assegnazione e gestione DPI, utilizzo e controllo / manutenzione attrezzature e mezzi produttivi, gestione e manutenzione dei luoghi di lavoro e impianti, gestione delle sostanze e preparati pericolosi, gestione delle situazioni pericolose con analisi dei quasi incidenti, continua e corretta manutenzione di ambienti e macchine.

3.b. Individuazione e valutazione dei rischi

Per ciò che concerne l'individuazione dei fattori di rischio, in conformità al D.lgs. 81/2008, la Società provvede periodicamente – con riferimento a ciascuna delle proprie sedi operative – all'elaborazione/ aggiornamento dei seguenti documenti:

- **a)** la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione della stessa;
- **b)** l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all'art. 17, co.1, lett. a), T.U. S.S.L.;
- **c)** il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- **d)** l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui vengono assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- **e)** l'esplicitazione della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito anche "RSPP"), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche "RLS"), e del medico competente che partecipa alla valutazione dei rischi;
- **f)** l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a eventuali rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tali documenti sono resi oggetto di appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

SOLARI di UDINE ha redatto il documento di valutazione dei rischi che analizza le singole Aree di lavoro e le attività svolte dagli addetti.
La documentazione, i dati e le registrazioni che riguardano l'identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi, è mantenuta aggiornata rispetto alle attività correnti, rispetto a nuovi sviluppi normativi e legislativi e a nuove o modificate attività. Il riesame e l'eventuale aggiornamento del "Documento di Valutazione dei Rischi" è effettuato annualmente e/o a seguito di eventi o situazioni che lo rendano necessario, quali ad esempio: modifiche di leggi, regolamenti o normative; modifica degli elementi dell'attività svolta che potrebbero comportare rischi in precedenza non presenti, o una modifica di quelli già individuati; per risultati delle verifiche ispettive, di mancati incidenti, di incidenti, di ispezioni ecc., se dovessero risultare rischi non adeguatamente valutati o misure di controllo divenute inadeguate e/o sulla base di quanto emerso dal Protocollo sanitario.
Le misure adottate sono relative a: adozione di una organizzazione (organigramma) idoneo a gestire le risorse (uomini e mezzi), informazione, formazione, addestramento, controllo sanitario, assegnazione e gestione DPI, utilizzo e controllo / manutenzione attrezzature e mezzi operativi, gestione e manutenzione dei luoghi di lavoro e impianti, gestione delle sostanze e preparati pericolosi.

4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SOLARI DI UDINE S.P.A. IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 30, lett. c), D.lgs. 81/2008, richiede che il Modello assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi, tra l'altro, alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il comma 3 dell'art. 30, D.lgs. cit., inoltre, prevede che il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4.a. Gli attori della struttura organizzativa

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società adotta una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di ridurre al minimo possibile i rischi per la salute dei propri dipendenti e collaboratori.
In particolare, nell'ambito della struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel prosieguo della presente Parte Speciale, come "Destinatari":

Datore di lavoro: All'apice della struttura organizzativa si trova il Datore di lavoro inteso, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2008, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro, ovvero quale responsabile dell'organizzazione. Tale qualifica non dipende tanto, ai fini penalistici, dalla presenza di deleghe formali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma soprattutto dall'effettivo esercizio e titolarità – anche di fatto – dei poteri decisionali e di spesa nell'ambito dell'organizzazione. In SOLARI di UDINE, alla data in cui si redige la presente Parte Speciale, tale ruolo può individuarsi in capo alla sig.ra Katia Bredeon.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, SOLARI di UDINE ha istituito un Servizio di prevenzione e protezione (di seguito anche "S.P.P.") costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi (esterni o interni all'azienda), finalizzati alla prevenzione e alla protezione dai rischi lavorativi. In seno al S.P.P., il Datore di lavoro ha quindi provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile (di seguito anche "R.S.P.P.") in possesso di requisiti professionali adeguati alla natura dell'incarico.
In SOLARI di UDINE, alla data in cui si redige la presente Parte Speciale, l'incarico di RSPP (esterno) ed è ricoperto da Paolo Grossa di Percorso Sicurezza.

Addetti al servizio di prevenzione e protezione: L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è colui che coadiuva il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nello svolgimento delle attività che riguardano la sicurezza dell'azienda.

Addetti al Primo Soccorso: Si tratta di coloro cui sono assegnati compiti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza (di seguito anche "APS"). Il Datore di Lavoro ha nominato una Squadra di Primo Soccorso presso ciascuna sede amministrativa e/o unità operativa locale.

Addetti alla Prevenzione degli Incendi: Si tratta di coloro cui sono assegnati compiti di prevenzione degli incendi e risposta all'eventuale emergenza (di seguito anche API). Il Datore di Lavoro ha nominato una Squadra Antincendio presso ciascuna sede amministrativa e/o unità operativa locale.

Preposti: trattasi dei soggetti che, in base alla gerarchia e alle competenze professionali, sovrintendono alle attività lavorative altrui attuando le direttive ricevute, verificando che vengano correttamente eseguite

dai lavoratori. Al momento della redazione del presente allegato i preposti sono stati regolarmente nominati, come previsto dalla normativa vigente.

Medico competente: Il medico competente è colui che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lavoratori: Tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa di SOLARI di UDINE.

Terzi: Assume rilevanza anche la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni alla struttura organizzativa, svolgono un'attività in grado di incidere sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, devono considerarsi tali:

a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera;
b) i fabbricanti ed i fornitori in genere;
c) i progettisti dei luoghi e delle postazioni di lavoro e degli impianti;
d) gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

Nell'ambito del settore della salute e della sicurezza sul lavoro, assume rilevanza anche la posizione dell'Organismo di Vigilanza, nominato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001. L'Organismo, infatti, pur essendo privo di un ruolo operativo, svolge compiti di vigilanza e controllo sull'efficacia e l'adeguatezza delle misure adottate anche con riferimento alla gestione del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con il compito di riferire agli organi sociali le eventuali violazioni della normativa prevenzionistica.

SOLARI di UDINE gestisce la materia della salute e della sicurezza sul lavoro applicando la normativa in materia di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i..
In tale contesto la gestione avviene all'interno dell'azienda attraverso una serie di flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti e sopra indicati. Attualmente l'incarico di RSPP è ricoperto da un consulente esterno, sig. Paolo Grossa di Percorso sicurezza.
L'azienda, con la gestione sopra descritta si propone di:

- Controllare, mantenere e dimostrare la conformità a Leggi e regolamenti attraverso il continuo monitoraggio della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Ottenere una potenziale riduzione del numero di infortuni, dei tempi di inattività e dei costi associati;
- Garantire un approccio sistematico e preordinato alle emergenze derivate da infortuni e incidenti;
- Prevedere specifiche procedure relative alla movimentazione di merci in casi in cui dette attività riguardano anche soggetti esterni
- Migliorare il rapporto e la comunicazione con le Autorità;
- Migliorare l'immagine aziendale verso l'esterno.

Quanto sopra descritto, definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione e protezione, nel rispetto delle norme vigenti in tema di salute e sicurezza.
Il SGS attuato, definisce i requisiti necessari per l'adozione di procedure e pratiche gestionali sistematicamente orientate alla sicurezza e salute sul lavoro, attraverso una valutazione a priori dei rischi e la loro riduzione, mediante azioni preventive derivanti da un piano di miglioramento continuo.

4.b. I doveri degli attori della struttura organizzativa

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i soggetti sopra elencati devono rispettare, oltre alle previsioni del Modello organizzativo:

a) la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) il Codice Etico di SOLARI di UDINE;
c) le procedure aziendali vigenti.

5 I PRINCIPI E LE NORME DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETÀ

La società SOLARI di UDINE, al fine di adottare il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 ha svolto un check-up preliminare su luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, sulla gestione e uso delle eventuali sostanze e preparati pericolosi e ha individuato gli adeguamenti da fare ai sensi della normativa vigente e delle norme tecniche programmandone l'effettuazione secondo una scala di priorità. Costantemente controlla, mediante verifiche e sopralluoghi svolti dal RSPP in collaborazione con l'RLS, l'adeguatezza del rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

La Società si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

• la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
• la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso di misure che integrino in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori ambientali e dell'organizzazione del lavoro;
• la riduzione e la gestione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso della scienza e della tecnica nel momento storico di riferimento;
• il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione delle postazioni di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
• la riduzione dei rischi alla fonte;
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
• la limitazione al minimo del numero dei Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
• la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
• il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici che corrono per il tipo di attività svolta;
• l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e, ove possibile, l'attribuzione di altra mansione;
• il coinvolgimento, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, di tutti gli attori del sistema organizzativo nelle questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
• la formazione e l'addestramento rispetto alle questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare nei Lavoratori la consapevolezza dell'importanza della conformità delle proprie azioni ai presidi prescritti dal Modello e per rendere note le possibili conseguenze dovute a comportamenti difformi;
• la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza, di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei Lavoratori da attuare in caso di necessità;
• l'uso di apposita cartellonistica di sicurezza dove prescritto dal DVR;
• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

L'attuazione, l'implementazione e il miglioramento delle misure relative alla tutela della sicurezza e della salute durante il lavoro non comportano, in nessun caso, oneri finanziari a carico dei Lavoratori, nemmeno sotto il profilo del c.d. lucro cessante.

6 I PRINCIPI E LE NORME DI RIFERIMENTO PER I LAVORATORI

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i lavoratori devono rispettare, oltre alle prescrizioni del Modello:

a) la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) il Codice Etico di SOLARI di UDINE;
c) le procedure aziendali vigenti.

Per quanto riguarda i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di lavoratore si rimanda al dettato normativo, evidenziando la necessità per i dati critici di una specifica comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

7 ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO

La società provvede a nominare, formare e addestrare gli addetti al primo soccorso, antincendio, evacuazione controllando periodicamente la necessità di effettuare aggiornamenti periodici e prove di evacuazione annuali; inoltre provvede ad una corretta manutenzione-conservazione dei presidi antincendio e del materiale di Primo Soccorso.
È stato redatto un Piano di emergenza dove sono individuati vari scenari e per i quali è stata prevista la risposta che l'organizzazione deve dare. Vengono eseguite simulazioni periodiche documentate per rendere maggiormente efficace l'azione delle squadre di emergenza. Altri scenari specifici e diversi da quelli attualmente previsti potranno essere valutati a seconda di mutate condizioni o da eventuali segnalazioni provenienti dal campo.

8 ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di affidamento di lavori in appalto a ditte terze che si trovino a lavorare presso i propri locali o le proprie pertinenze contemporaneamente con lo svolgimento delle normali attività, l'ente si occupa di redigere apposito DUVRI ai sensi della normativa vigente. In caso di attivazione di cantieri temporanei o mobili, l'ente, in qualità di committente, espleta gli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

9 ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA

La società SOLARI di UDINE organizza periodicamente riunioni per la sicurezza (di cui almeno una all'anno ai sensi dell'art. 35 co. 3 del D.Lgs. 81/08) alle quali partecipano, oltre al datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso di tale riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: il documento di valutazione dei rischi; l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI scelti; i programmi di informazione e formazione dei

dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Nella stessa riunione sono individuati: i codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva.

La riunione viene indetta anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Ad ogni incontro viene redatto un verbale che resta a disposizione dei partecipanti, degli organi di vigilanza e dell'O.d.V. per consultazione

10 CONSULTAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

La società consulta il RLS nelle scelte in materia di sicurezza e provvede inoltre affinché ricevano la formazione necessaria con gli aggiornamenti periodici.
In ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La società SOLARI di UDINE consulta il RLS nei casi (non esaustivi) di seguito esposti:

a) consultazione preventiva da parte del datore di lavoro all'atto della prima redazione della valutazione di tutti i rischi e della elaborazione del relativo documento e in tutti i successivi aggiornamenti, ad esempio a seguito di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29);

b) consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (art. 50 comma b);

c) consultazione in merito alla designazione di: responsabile del servizio di prevenzione, addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro; medico competente (art. 50 comma c);

d) consultazione in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 50 comma d);

e) ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti per rendere i luoghi di lavoro conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV, consultazione preventiva da parte del datore di lavoro prima di adottare, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (Art. 63);

f) in caso di cantieri temporanei o mobili, prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche apportate allo stesso, per ciascuna impresa esecutrice, consultazione preventiva da parte del datore di lavoro (il RLS riceve eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e ha la facoltà di formulare proposte al riguardo) (art. 102);

g) consultazione preventiva (in alternativa alla consultazione diretta dei lavoratori) da parte del datore di lavoro nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art. 192 sulla scelta dei dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo (art. 193);

h) Nell'ambito delle sostanze pericolose: consultazione preventiva (in alternativa alla consultazione diretta dei lavoratori) per la protezione da agenti chimici ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50 (art. 231);

- consultazione preventiva da parte del datore di lavoro per la protezione da agenti cancerogeni e mutageni, in caso di operazioni lavorative particolari (art. 241) (in caso di operazioni lavorative, quale

quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni);

- consultazione preventiva (in alternativa alla consultazione diretta dei lavoratori) da parte del datore di lavoro prima dell'esecuzione dei campionamenti per la protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (art. 253) (nel caso in cui l'esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d). il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche (art. 254, commi 4,5);

- consultazione preventiva dei lavoratori interessati e dei loro rappresentanti da parte del datore di lavoro qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254 (il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate) (art. 257).

11 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA

L'organizzazione della sicurezza prevede una costante collaborazione con il Medico Competente che partecipa all'attività di valutazione dei rischi, programma la sorveglianza sanitaria sulla base della stessa valutazione e definisce tempistiche e tipologia di esami da effettuare attraverso un protocollo sanitario gestito dal MC. In caso di cambi mansione o introduzione di nuovi rischi la società comunica al MC le variazioni. La gestione delle idoneità o delle prescrizioni per idoneità parziale vengono gestite con apposite comunicazione ai preposti.

12 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La società SOLARI di UDINE mantiene alta l'attenzione e la sensibilità dei lavoratori nei confronti del rispetto della propria sicurezza, di quella dei colleghi che operano nelle vicinanze, sui quali ricadono le conseguenze delle attività svolte e di quelle non svolte e delle norme di sicurezza.

A tale scopo si occupa di formare e informare adeguatamente ogni lavoratore in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, soprattutto per quanto concerne:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza di SOLARI di UDINE

Con l'ingresso in SOLARI di UDINE, il lavoratore è affiancato a personale più esperto e, con la supervisione del suo Preposto, riceve una formazione specifica anche su quegli aspetti di sicurezza riguardanti il suo lavoro specifico. L'applicazione delle norme di sicurezza si realizza anche attraverso l'applicazione di segnaletica di sicurezza, che indica con precisione le azioni che un lavoratore deve compiere per svolgere in maniera corretta e sicura il proprio compito.

Tale formazione sarà ripetuta ogniqualvolta sarà effettuato un cambio di mansione o saranno introdotte eventuali nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi. La società SOLARI di UDINE prevede altresì che i lavoratori ricevano una formazione specifica nel caso in cui vi sia un'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi pericoli.

Sono presenti mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (ad esempio lavori in quota, carrellisti, lavori elettrici, ….). La società forma specificatamente, secondo quanto previsto dalla normativa i lavoratori nell'uso delle attrezzature.

L'elenco dettagliato dei rischi specifichi in relazione alle attività/mansioni è contenuto all'interno del documento di valutazione dei rischi.

13 ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

L'art. 30, lett. g), D. Lgs. n. 81/2008 prevede, inoltre, che il Modello debba assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge. Tutta la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è archiviata in forma cartacea e digitale presso la sede aziendale. In particolare, la documentazione è suddivisa in cartelle a seconda della sede operativa di riferimento.
Ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione e dei certificati obbligatori ai sensi del D.lgs. 81/2008 è oggetto di specifica comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

14 IL SISTEMA DI CONTROLLO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: IL RUOLO DELL'ODV E IL RACCORDO CON LE FUNZIONI DI PRIMO LIVELLO

L'art. 30, lett. f) e h), D.lgs. 81/2008, prevede, inoltre, che il Modello debba assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo:

- alle attività di vigilanza sul rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure vigenti e delle istruzioni di lavoro impartite;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La sorveglianza e vigilanza viene effettuata da parte del Datore Di Lavoro e Preposti, in base alle proprie attribuzioni e competenze. L'RSPP effettua un controllo tecnico-operativo di primo grado configurabile come verifica tecnica di sicurezza su nuove attività, nuove attrezzature e nuovi mezzi, nuovi prodotti, prodotti pericolosi e loro caratteristiche: oltre a ciò verifica con ripetuti sopralluoghi sul territorio, in collaborazione con i Preposti, il rispetto delle procedure operative adottate. Sono previsti provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle leggi o delle regole aziendali dei Preposti e Lavoratori. Inoltre si programmano verifiche mirate, con temi specifici, e la conseguente attivazione di azioni correttive e preventive derivanti e inserite nel piano di miglioramento.

Il comma 4, dell'art. 30 prevede, inoltre, che il *modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.*

L'assolvimento di questi obblighi è garantito in SOLARI di UDINE grazie all'adozione e all'efficace attuazione di un sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro caratterizzato da un doppio livello di monitoraggio, come di seguito dettagliato.

Primo livello di monitoraggio.

Coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa, essendo previsto:

a) l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e gli eventuali preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, segnalando immediatamente eventuali deficienze o condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;

b) il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- nella vigilanza e monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali;
- nell'individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
- nell'elaborazione delle misure preventive e protettive da attuare e dei sistemi di controllo circa il loro rispetto;
- nella elaborazione dei programmi di formazione e addestramento.

Secondo livello di monitoraggio.

È svolto dall'Organismo di Vigilanza al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema preventivo adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tale compito viene assegnato all'OdV in ragione della sua obiettività e indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica, fermo restando il suo ruolo non operativo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a:

a) vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni concernenti deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
c) proporre all'Organo amministrativo gli aggiornamenti del Modello organizzativo, del sistema preventivo e delle procedure aziendali vigenti che si rendano opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze, significative violazioni dei presidi e/o dei protocolli di sicurezza o ancora in caso di cambiamenti rilevanti nella struttura organizzativa.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello è previsto un costante flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e i suoi componenti. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi per le attività di natura tecnica e/o specialistica del supporto e dell'ausilio di consulenti specializzati, anche utilizzando il proprio budget di spesa.

I risultati del monitoraggio sono considerati dall'OdV ai fini dell'eventuale formulazione all'Organo amministrativo:

• di proposte di aggiornamento del Modello, del sistema preventivo adottato e/o delle procedure aziendali, in ragione di eventuali inadeguatezze o significative violazioni riscontrare, ovvero di cambiamenti della struttura tecnico-organizzativa della Società;
• di proposte di sanzioni disciplinari.

Per quanto riguarda l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (Art. 30 co. 1 lett.g), la società si preoccupa di espletare tutti gli adempimenti burocratici previsti per legge (ad es. denunce messa a terra, agibilità dei locali, Certificato di Prevenzione Incendi, dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, rinnovi delle varie autorizzazioni, monitoraggi periodici per rischi specifici (strutture contenenti amianto, ecc.) e di effettuare delle verifiche periodiche in materia di rispetto della conformità normativa.
Il Datore di lavoro deve garantire che tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie siano acquisite e che siano monitorate eventuali loro scadenze.
L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che le attività di verifica della conformità normativa vengano svolte con continuità dalle figure previste; inoltre verifica il rispetto delle scadenze per autorizzazioni, certificazioni e monitoraggi obbligatori.
Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per la gestione della documentazione degli aspetti propri della sicurezza, della verifica della conformità normativa e della gestione delle scadenze.

15 REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.lgs. 81/2008, *il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1*.
Al riguardo, la Società ha previsto la predisposizione e l'implementazione di apposite forme di registrazione per dare evidenza alle attività aziendali maggiormente rilevanti ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quali ad esempio:

• Le attività di controllo e di gestione delle macchine e delle attrezzature utilizzate presso le sedi operative;
• La qualificazione delle imprese fornitrici;
• La pianificazione e attuazione della formazione.

La registrazione delle attività di aggiornamento del DVR è riscontrabile oltre che direttamente nei documenti (archiviati e tenuti a disposizione degli interessati), anche nella successiva attività di monitoraggio e verifica da parte delle competenti Funzioni e dell'Organismo di Vigilanza.
Per ciò che concerne la struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, essa è altresì costantemente oggetto di monitoraggio da parte delle Funzioni competenti che intervengono tempestivamente nelle ipotesi in cui sia necessaria una revisione, ovvero un adeguamento, dell'organizzazione.
Quanto alle attività di sorveglianza sanitaria, è lo stesso Medico competente che procede alla registrazione dell'esecuzione delle relative attività. L'Organo amministrativo e l'Organismo di Vigilanza svolgono il monitoraggio sulla costante professionalità e correttezza delle attività di sorveglianza sanitaria, ricevendo dal Medico competente appositi flussi informativi.

Le attività di vigilanza di cui alle lett. f) e h) e al comma 4, dell'art. 30, D.lgs. n. 81/2008, sono debitamente oggetto di registrazione/archiviazione da parte delle competenti funzioni di controllo sia di primo che di secondo livello.

16 AGGIORNAMENTO E RIESAME DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il comma 4, dell'art. 30, D.lgs. 81/2008, prevede infine che *il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico*. La Società prevede, a tal fine, in linea con quanto disposto dall'art. 6, D.lgs. 231/2001, che l'Organismo di Vigilanza abbia il compito di promuovere il continuo aggiornamento e adeguamento del presente Modello, nonché dei suoi protocolli e allegati – incluso il Codice Etico – suggerendo all'Organo amministrativo gli adeguamenti più opportuni, relativi ad esempio a:

- significatavi mutamenti degli assetti organizzativi;
- novità legislative;
- significative violazioni del Modello.

Gli aggiornamenti e gli adeguamenti del Modello o dei protocolli ad esso collegati sono comunicati mediante pubblicazione sulla rete *intranet* aziendale e, in ogni caso, attraverso apposite sessioni formative.

17 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/2001

Allo scopo di garantire la piena compliance alle norme del D.lgs. 81/2008 e del D.lgs. 231/2001, gli specifici presidi sopra esposti e i principi contenuti nel Codice Etico sono integrati, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, da quelli di seguito indicati.
La Società si impegna a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell'espletamento della propria attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. I componenti dell'Organo amministrativo, i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e tutti coloro che collaborano con SOLARI di UDINE a qualsiasi titolo, devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro, sulle quali possono infatti ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni.

Inoltre, gli attori della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come più sopra individuati, hanno l'obbligo di:

a) contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro attraverso il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, sia con riferimento alla protezione collettiva che a quella individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza forniti;
d) insegnalare immediatamente al Datore di lavoro eventuali deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a propria disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al Datore di lavoro;
g) astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

18 REGOLE OPERATIVE

18.a. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (Art. 30 co. 1 lett.a)

Il Datore di lavoro deve rispettare tutti gli standard tecnico strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Il Datore di Lavoro deve sviluppare una corretta e completa analisi dei pericoli e una conseguente valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro analizzando tutti gli aspetti che possano costituire un rischio per i lavoratori.
L'Organismo di Vigilanza verifica che siano stati rispettati gli standard tecnico strutturali relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro. Verifica che siano stati analizzati e valutati gli agenti chimici usati, gli agenti fisici presenti e quelli biologici. Inoltre verifica che tutta la documentazione relativa tali valutazioni sia conforme a quanto richiesto dalle norme cogenti, aggiornata e disponibile.
Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure implementate per sviluppare una corretta e completa analisi dei pericoli e una conseguente valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, nell'uso delle attrezzature e degli impianti, nell'uso di sostanze chimiche, esposizione ad agenti fisici e biologici.

18.b. Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (Art. 30 co. 1 lett.b)

Il Datore di lavoro deve svolgere l'attività di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi conseguenti (DVR generale con le indicazione dei rischi di mansione, DVR per i rischi specifici). A seguito di tale valutazione deve definire e far applicare le misure di prevenzione e protezione conseguenti.
Il Datore di lavoro deve mantenere un controllo operativo sulle scadenze dei DVR che presentano necessità di rinnovo periodico stabilito (Rischi fisici – 4 anni, Stress Lavoro Correlato – 2/3 anni, Rischio biologico – 3 anni) in modo da garantirne l'adeguatezza nel tempo.
Il Datore di lavoro deve aggiornare il DVR e ogni qualvolta avvengano modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
L'Organismo di Vigilanza verifica che la valutazione dei rischi sia presente e continuamente aggiornata alle reali condizioni organizzative ed operative dell'organizzazione. Inoltre verifica che tutta la documentazione relativa alla valutazione dei rischi sia conforme a quanto richiesto dalle norme cogenti.
Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure implementate per sviluppare una corretta e completa analisi dei pericoli e una conseguente valutazione dei rischi.
Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve implementare procedure per sviluppare una corretta e completa analisi dei pericoli e una conseguente valutazione dei rischi per le attività svolte in trasferta dai propri lavoratori.

18.c. Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso (Art. 30 co. 1 lett.c)

Il Datore di lavoro deve garantire che il Sistema di Prevenzione e Protezione sia in grado di fronteggiare le situazioni di emergenza che dovessero presentarsi. Al fine di giungere a questo fine deve individuare tra i lavoratori, consultando l'RLS, quelli che comporranno la Squadra di emergenza: a questi dovrà assicurare adeguata formazione ripetuta nel tempo secondo le periodicità definite dalle norme. Inoltre dovrà assicurare lo svolgimento di simulazioni di possibili emergenze al fine di testare le capacità di reazione della squadra. Deve garantire la corretta formazione di base sulla risposta alle emergenze per tutti i lavoratori.
L'Organismo di Vigilanza verifica che venga svolto dal SPP l'attività di gestione delle emergenze, incluse le attività di simulazione, che tali attività siano documentate e che tale documentazione venga conservata.
Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attivi i Piani di emergenza implementati per i diversi scenari che dovessero presentarsi nei diversi siti ove l'organizzazione

svolge le sue attività. Inoltre deve definire un controllo operativo al fine di assicurare che vengano eseguite simulazioni di tutti i tipi di emergenza tali da verificarne l'efficacia con periodicità pianificata.

18.d. Altre attività di natura organizzativa, quali gestione degli appalti (Art. 30 co. 1 lett.c)

Il Datore di lavoro deve garantire che tutti gli appalti siano realizzati in completa sicurezza; a tal fine attua tutte le misure di natura organizzativa e tecnica necessarie per il raggiungimento di tale fine. A tal proposito si avvale di altre figure del SPP quali l'RSPP ed i preposti per monitorare il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Di tutti gli appaltatori verifica l'idoneità tecnica – organizzativa richiesta dalla normativa vigente. Ove necessario, nomina le figure di controllo delle attività di cantiere previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'Organismo di Vigilanza verifica che tutta la documentazione inerente gli appalti assegnati sia adeguata e conforme all'idoneità tecnica – organizzativa richiesta agli appaltatori. Inoltre deve mantenere attiva la procedura implementata per la gestione dei lavori in appalto.

18.e. Attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di sicurezza (Art. 30 co. 1 lett.c)

Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento delle riunioni periodiche della sicurezza e parteciparvi anche mediante un delegato.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le riunioni periodiche della sicurezza vengano svolte, documentate e che tale documentazione venga conservata. Inoltre verifica che gli obiettivi e gli incarichi assegnati in tali riunioni vengano attuati, indagando le cause nel caso ciò non avvenisse.

Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve implementare procedure per assicurare la comunicazione interna. Inoltre deve implementare procedure per lo svolgimento di Riesami periodici del Modello organizzativo al fine di garantirne l'efficacia ed il miglioramento nel tempo.

18.f. Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Art. 30 co. 1 lett.c)

Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento delle libere elezioni del RLS e concedergli la possibilità di consultare la documentazione indicata nel D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int. Il Datore di lavoro garantisce che l'RLS sia adeguatamente formato ed aggiornato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

L'Organismo di Vigilanza verifica che la figura dell'RLS sia eletta, sia consultata e svolga la sua attività nell'ambito del SPP aziendale. Inoltre verifica che l'RLS sia adeguatamente formato ed aggiornato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure implementate per assicurare la comunicazione interna in particolare quella con l'RLS.

18.g. Attività di sorveglianza sanitaria (Art. 30 co. 1 lett.d)

Il Datore di lavoro deve garantire lo svolgimento della sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori cui il Medico Competente la applica. Deve garantire il rispetto delle idoneità rilasciate dal Medico Competente stesso e di eventuali idoneità parziali e con limitazioni. Il Datore di lavoro deve garantire in caso di cambio di mansione del lavoratore la comunicazione al Medico Competente (MC) al fine di una nuova valutazione dell'idoneità del lavoratore alla nuova mansione.

Il Datore di lavoro, in collaborazione con il MC, deve garantire il rispetto della tempistica di scadenza delle visite mediche dei lavoratori mediante opportuni strumenti di pianificazione. Inoltre il Datore di Lavoro deve garantire il rispetto della privacy nella conservazione delle cartelle cliniche di ciascun lavoratore non che il rispetto delle prescrizioni rilasciate dal MC.

L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo sull'applicazione del Protocollo Sanitario, sulla periodicità delle viste mediche e sulla corretta conservazione delle cartelle cliniche.

Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato, il Datore di Lavoro deve mantenere un controllo operativo sull'applicazione del Protocollo Sanitario, sulla periodicità delle viste mediche e sulla corretta conservazione delle cartelle cliniche e sul rispetto delle prescrizioni del MC.

18.h. Attività di informazione e formazione dei lavoratori (Art. 30 co. 1 lett.e)

Il Datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori siano informati sui rischi cui possono essere esposti, formati per poter affrontare i rischi residui e addestrati per poter svolgere la loro attività in completa sicurezza. Il Datore di lavoro deve verificare che la formazione sia stata efficace e periodicamente la verifica e la aggiorna.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue attività, verifica il rispetto della gestione della formazione.

Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro implementa una procedura che garantisca la pianificazione, la realizzazione e la verifica dell'efficacia di tutti gli aspetti della formazione del lavoratore (Informazione, formazione ed addestramento) nel settore della sicurezza. Il Datore di lavoro deve implementare e mantenere attive procedure o istruzioni operative che illustrino ai lavoratori l'uso di attrezzature di lavoro e/o lo svolgimento di attività specifiche che possano essere fonte di rischi specifici.

18.i. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (Art. 30 co. 1 lett.f)

Il Datore di lavoro, tramite la catena gerarchica di controllo, deve garantire il mantenimento nel tempo del rispetto delle procedure adottate. Periodicamente, mediante audit specifici, fa eseguire verifiche sull'applicazione delle procedure adottate a personale adeguatamente formato e competente.

L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato.

Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare delle procedure per la realizzazione di audit periodici, pianificati per tutti gli aspetti della sicurezza in modo che tali attività forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati nel SPP e sull'applicazione delle procedure della sicurezza approvate.

18.j. Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (Art. 30 co. 1 lett.g)

Il Datore di lavoro deve garantire che tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie siano acquisite e che siano monitorate eventuali loro scadenze.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che le attività di verifica della conformità normativa vengano svolte con continuità dalle figure previste; inoltre verifica il rispetto delle scadenze per autorizzazioni, certificazioni e monitoraggi obbligatori.

Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per la gestione della documentazione degli aspetti propri della sicurezza, della verifica della conformità normativa e della gestione delle scadenze.

18.k. Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (Art. 30 co. 1 lett.h)

Il Datore di lavoro, tramite la catena gerarchica di controllo, deve garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato mediante verifiche sull'applicazione delle procedure adottate.

L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato.

Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato basate

sulla stesura di Piani di audit periodici che forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati e sull'applicazione delle procedure approvate.

18.l. Sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività (Art. 30 co. 2)
Il Datore di lavoro deve garantire che ci sia evidenza documentale dello svolgimento delle attività necessarie per garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro; inoltre deve garantire tutte le registrazioni previste dalle norme applicabili sulla SSL.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che le attività di registrazione vengano svolte con continuità dalle figure previste; inoltre verifica lo stato di conservazione delle registrazioni.
Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per la gestione della documentazione inerente la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL).

18.m. Competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (Art. 30 co. 3)
Il Datore di lavoro deve garantire che le attività di individuazione dei pericoli sul posto di lavoro e di valutazione e gestione dei rischi conseguenti siano svolte da personale avente competenze tecniche adeguate e i poteri necessari al fine di assicurare che le valutazioni svolte siano adeguate alla realtà lavorativa della società.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica che solo persone con adeguate competenze e necessari poteri svolgano attività di valutazione e gestione del rischio.

Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure implementate per lo svolgimento dell'analisi dei pericoli, la valutazione dei rischi il rispetto della conformità normativa.

18.n. Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (Art. 30 co. 3)
Il Datore di lavoro, tramite la catena gerarchica di controllo, deve garantire l'applicazione del sistema disciplinare adottato.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività di controllo previste, verifica la continua applicazione, ove necessario, del Sistema sanzionatorio adottato.

18.o. Sistema di controllo sull'attuazione del Modello Organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (Art. 30 co. 4)
Il Datore di lavoro, tramite la catena gerarchica di controllo deve garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato.

L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato.

Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve mantenere attive le procedure implementate per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del Modello adottato basate sulla stesura di Piani di miglioramento, verificati periodicamente, e procedure di audit periodici che forniscano una valutazione sul rispetto dei requisiti fissati del Modello organizzativo.

18.p. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo (Art. 30 co. 4)
Il Datore di lavoro, deve riesaminare periodicamente il Modello Organizzativo adottato per garantirne la continua efficacia.

L'Organismo di Vigilanza segnala, in caso di evidenza di inadeguatezza, la necessità di un Riesame del

Modello adottato.
Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato il Datore di Lavoro deve implementare procedure per lo svolgimento di Riesami periodici del Modello organizzativo al fine di garantirne l'efficacia ed il miglioramento nel tempo nell'ambito, ad esempio, delle Riunioni Periodiche della Sicurezza ed in quello della Riunione ex art. 35 del D. Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int.

19 CERTIFICAZIONI

Come indicato nella Parte Generale del presente MOG, la società è in possesso della certificazione ISO 45001:2018. Per maggiori dettagli (es. scadenza, ente certificatore etc.) si rimanda a quanto indicato nella parte generale.

8. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1 LE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 25-OCTIES. 1

In attuazione della Direttiva UE n. 713 del 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contati, il legislatore italiano ha emanato il D. Lgs., 184/2021 con cui si introducono tre nuovi reati elencati nell'art. 25 octies.1 che possono rappresentare il presupposto per l'affermazione della responsabilità degli enti:

1) Frode informatica (640-ter c.p.)
2) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-ter c.p.)
3) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-quater c.p.)

Prima di procedere alla disamina dei vari reati, si osserva che per "strumenti di pagamento diversi dai contanti" si intende: *"un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali"*.

1.a. Frode informatica – art. 640-ter c.p.

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 "*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".*
La norma prosegue affermando che "*la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

Il legislatore ha inserito tale norma al fine di offrire tutela al patrimonio individuale, ma più specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati ivi contenuti.
La norma in esame richiama chiaramente quanto disposto in tema di truffa (art. 640 c.p.).
La fattispecie incriminatrice ricalca quella sul reato di truffa. Accanto ai beni giuridici del patrimonio e del regolare funzionamento del sistema informatico, figura anche quello della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. La norma punisce l'alterazione con qualsiasi modalità, ovvero l'intervento senza diritto in qualsiasi modo su sistemi informatici o telematici.
Facendo un raffronto con la truffa ex art. 640 c.p., si riscontrano delle differenze in merito all'elemento causale, dato che nel caso in esame non si richiede l'induzione in errore della vittima, in quanto l'attività fraudolente investe il sistema informatico della stessa.
La condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico.
La norma in oggetto è posta in rapporto di specialità con la truffa, escludendosi dunque il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la condotta è punibile a titolo di dolo generico (coscienza e volontà di alterare il funzionamento di sistemi informatici o di intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, nonché di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno).
Infine, per la consumazione rileva il momento in cui l'agente realizza l'ingiusto profitto.

1.b. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento - art. 493-ter c.p.

La norma punisce "*Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti.*" La norma punisce altresì "*Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi*".
Il legislatore punisce, quindi, allo stesso modo chi si avvale di carte di credito di cui non è titolare, al fine di trarne profitto (e dunque senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata) e chi falsifichi tali carte sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione.
Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte o le falsifica ovvero le cede a terzi. Non è quindi richiesto l'effettivo conseguimento di un profitto ma è necessario venga accertato il dolo specifico.
Il tentativo appare comunque configurabile.

1.c. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

con il quale è punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro *chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.*
Al comma 2, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 493-ter c.p., si stabilisce che è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti in caso di condanna o patteggiamento. In particolare, la nuova ipotesi di reato dà attuazione dell'art. 7 della Direttiva, prevedendo una pena conforme a quanto previsto dall'art. 9, par. 5, della stessa (pena detentiva massima non inferiore a 2 anni).
Le suddette condotte, pertanto, saranno penalmente rilevanti solo se commesse con dolo specifico, ossia al fine di utilizzare le apparecchiature e i dispositivi nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contatti, e se avranno ad oggetto strumenti "principalmente" costruiti o "specificamente" adattati al fine di commettere reati "riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante".

2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1	Acquisto di beni
2	Utilizzo di dispositivi informatici
3	Pagamenti
4	Utilizzo di carte di credito aziendali

3 DESTINATARI

Alla luce dei reati la cui commissione rappresenta un rischio per la società, i destinatari della presente sezione sono i seguenti:

1	Consiglio di Amministrazione, presidente CdA
2	Chiunque sia in possesso di una carta di credito aziendale
3	Amministrazione e Risorse Umane
4	Direzione commerciale Estero e Italia
5	Direzione acquisti
6	Servizi IT

I destinatari della presente sezione vengono altresì richiamati nell'allegato "flussi informativi" in cui sono elencate le informazioni da trasmettere all'OdV e la relativa periodicità di trasmissione.

4 REGOLE COMPORTAMENTALI

I destinatari del presente capo devono aver cura di:
• astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili;
• osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;
• ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici;
• Astenersi dalla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

I soggetti indicati devono:
• Operare in conformità con le previsioni del Codice Etico o le disposizioni interne che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con le Autorità in sede ispettiva
• Rispettare le procedure interne (POLICY);
• osservare, per quanto di competenza, il rispetto delle procedure interne che disciplinano le scadenze per le comunicazioni e/o adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e la Amministrazione finanziaria;
• effettuare controlli sulla correttezza, completezza e integrità dei dati predisposti per le comunicazioni/ segnalazioni;
• assicurare un adeguato reporting ai soci in merito agli incontri avvenuti ed ai relativi esiti.
• garantire la tracciabilità dei dati e informazioni oggetto delle comunicazioni/ segnalazioni inviate
• fornire rendicontazione delle spese sostenute

5 REGOLE OPERATIVE

La Società adotta una procedura avente ad oggetto la gestione degli acquisti di beni o servizi, volta a regolamentare modalità operative, ruoli e responsabilità con riferimento:
• all'individuazione del fabbisogno di beni o servizi, con la previsione di modalità formali per la formulazione delle richieste di acquisto da parte delle funzioni interessate;
• al censimento dei fornitori, con la previsione di un registro dei fornitori qualificati l'iscrizione al quale sia subordinata dalla verifica di requisiti quali:
  - l'affidabilità economico-finanziaria;
  - l'assenza di sedi collocate in "paradisi fiscali";
  - la regolarità contributiva verso i propri dipendenti o collaboratori;
  - l'integrità morale e reputazionale;
  - è prevista l'applicazione di specifiche procedure per il contrasto al riciclaggio in conformità al D.lgs. 231/2007 e s.m.i;
• vigila sul rispetto delle procedure per il contrasto all'uso improprio degli strumenti informatici;
• vigila sugli acquisti mediante carte di credito.

9. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
(Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio)

1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e degli enti, anche privi di personalità giuridica, per i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)[1].

Si riporta di seguito una sintetica descrizione di tali fattispecie, nonché una breve esposizione delle loro possibili modalità commissive.

1.a. Ricettazione (art. 648 c.p.)

*" **1)**. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*
***2)** La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*
***3)** Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".*

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato base) al quale il c.d. *ricettatore* non abbia partecipato neanche in forma di concorso. Ciò posto, la norma mira ad impedire che, dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso ledano ulteriormente il patrimonio altrui.
A tal fine, la condotta tipica comprende tutti gli atti volti a garantire al soggetto agente la disponibilità materiale del denaro e/o delle cose provenienti dal reato presupposto: le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; l'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose. Integra inoltre gli estremi di una condotta punibile l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, realizzata anche solo favorendo i contatti tra venditore e acquirente o definendo il prezzo di cessione.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la norma richiede la sussistenza del dolo, nel senso che il soggetto agente dovrà essere a conoscenza della provenienza illecita del danaro o delle cose o, nel caso di dolo eventuale, che il soggetto accetti comunque il rischio della provenienza illecita delle cose e, ciò nonostante, acquisti, riceva, occulti o si intrometta nel favorire queste condotte, con il preciso scopo – parimenti richiesto dalla norma – di trarre per sé o per altri un profitto (*c.d. dolo specifico*).

---

[1] *Reato introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", che ha contestualmente previsto un aumento delle sanzioni per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.*

È importante rilevare che essendo l'ottenimento del profitto oggetto del dolo specifico, non è necessaria la sua effettiva realizzazione ai fini della configurabilità del reato, bastando che esso sia tenuto di mira dall'agente nella sua condotta.
In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da dipendenti che decidano consapevolmente di acquistare beni (es. forniture di materiali) a prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato usualmente praticato, accettando il rischio che i beni oggetto di compravendita provengano da un precedente reato (furto, contraffazione, ecc.), con conseguente abbattimento dei costi di acquisto e relativo vantaggio immediato, quanto tangibile, per la Società.

1.b. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

*" **1)** Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.*
2) *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3) *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

In maniera analoga a quanto già visto in materia di ricettazione, il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. riciclatore non abbia partecipato neanche in concorso, anche se in questo caso il delitto presupposto deve essere necessariamente doloso.
Analogamente, lo scopo della norma è quello di impedire che dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso possano trarre vantaggio dal delitto, aiutare gli autori del reato presupposto ad assicurarne il profitto, ovvero ancora ostacolare con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori l'attività della polizia giudiziaria.
La fattispecie risulta essere, pertanto, pluri-offensiva nel senso che i beni giuridici potenzialmente offesi dalla commissione del reato possono invariabilmente essere tanto il patrimonio quanto l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico.
Le condotte materiali rilevanti ai fini della commissione del reato consistono nella sostituzione, nel trasferimento materiale nonché nel compimento di qualsiasi operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e/o delle altre utilità provenienti dal reato presupposto.
A tal proposito risulta, dunque, punibile chiunque accetti di esportare denaro, valori o cambiarli con altra moneta e/o acquistare immobili con il denaro proveniente da illecito, omettendo di indicare la fonte dei propri capitali. Perché il soggetto sia punibile è sufficiente, a differenza del diverso reato di "ricettazione", il dolo generico – anche nella forma eventuale – consistente nella coscienza e volontà di compiere la propria attività illecita di "ripulitura" del danaro con la consapevolezza (o accettando il ragionevole rischio) della provenienza delittuosa del danaro, dei beni e/o delle altre utilità.
In linea teorica, l'imputabilità della Società ai sensi del Decreto potrebbe rinvenirsi nell'ipotesi in cui, a seguito della ricezione di pagamenti in denaro che costituiscono proventi di un altro reato, ad es. reato tributario commesso da parte di una Società terza, i dipendenti, consapevoli della provenienza delittuosa, utilizzino tale denaro per l'acquisto di beni o servizi a vantaggio della Società.

1.c. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

" **1)** *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.*
2) *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3) *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La fattispecie in esame, fondata sul medesimo presupposto della ricettazione e del riciclaggio, vale a dire il compimento di un c.d. "reato presupposto" in cui il soggetto agente non abbia partecipato, neanche a titolo di concorso, punisce qualsiasi condotta finalizzata all'impiego, genericamente definito, di danaro, beni o utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie.
Quanto alla condotta materiale, la nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.
Il riferimento alle attività economiche o finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es. attività di intermediazione, ecc.).
Analogamente a quanto già visto in tema di riciclaggio, per la punibilità del soggetto è richiesto il dolo – anche eventuale – ossia l'agire con la consapevolezza (o accettando il rischio) della provenienza illecita del denaro, dei beni e/o delle utilità.
In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da parte di soggetti apicali e/o dipendenti della Società che, consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto (o semplicemente avendone accettato il rischio) utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti (ad es. acquisto di materiali per la Società).

1.d. Auto-riciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La condotta tipica di questa fattispecie di nuova introduzione consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La condotta deve essere tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni, di modo che ci si trova di fronte ad un reato di pericolo concreto: anche se vi fosse la volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni, ciò non rileverà laddove la condotta concretamente ed oggettivamente sia inidonea a raggiungere tal fine.
Il legislatore ha inoltre circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.
A titolo esemplificativo, dunque, sarebbe punibile, ricorrendone i presupposti, anche l'imprenditore che reinvesta nella sua azienda, effettuando degli investimenti immobiliari e produttivi, i proventi di un precedente delitto (come una evasione fiscale).

2 ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio diretto di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-octies, D.lgs. 231/2001.
In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.
In particolare, la società ha individuato le seguenti aree di rischio:

1	Individuazione della necessità di acquistare un bene o un servizio
2	Qualifica, selezione e valutazione dei fornitori
3	Formalizzazione dei rapporti con i fornitori
4	Monitoraggio delle merci/servizi ricevuti
5	Operazioni commerciali
6	Impiego di denaro
7	Operazioni di giroconti
8	Cambio di assegni
9	Compensazioni debiti-crediti

3 DESTINATARI

Alla luce dei reati la cui commissione rappresenta un rischio per la società, i destinatari della presente sezione sono i seguenti:

1	Consiglio di amministrazione, Presidente CdA, AD
2	Area Amministrazione
3	Area Acquisti
4	Area Commerciale (vendite)
5	Controllo di gestione
6	Area Operations

I destinatari della presente sezione vengono altresì richiamati nell'allegato "flussi informativi" in cui sono elencate le informazioni da trasmettere all'OdV e la relativa periodicità di trasmissione.

4 REGOLE GENERALI

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.
I soggetti indicati, nei rapporti con soggetti esterni alla Società, devono attenersi ai "Principi fondamentali", nonché alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "*Relazioni con i soggetti esterni*" e "*Relazioni con i consulenti e i fornitori di beni e servizi*".
In particolare, i rapporti con i soggetti terzi devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.
La gestione dei rapporti con i fornitori, in relazione alla stipula o esecuzione di contratti per acquisizioni di forniture e alla successiva verifica di conformità, deve attenersi scrupolosamente alla normativa di legge e di settore ed alle policies aziendali.
Essi devono:
• esercitare la propria attività nel pieno rispetto, formale e sostanziale, della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, a tal fine impegnandosi a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza;
• verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
• operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a

favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria.

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine della Società e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.
La Funzione Amministrazione nella gestione di incassi e pagamenti deve attenersi ai "Principi fondamentali", nonché alle regole definite all'interno del Codice Etico in materia di "Contabilità e prevenzione dei reati".
In particolare deve assicurare che ogni transazione avvenga nel rispetto della normativa in vigore e sia supportata da adeguata documentazione.

La Funzione Amministrazione deve:
• esercitare la propria attività nel pieno rispetto, formale e sostanziale, della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, a tal fine impegnandosi a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza;
• verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
• operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria.
Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di utilità, omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine della Società e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

5 REGOLE OPERATIVE

I soggetti sopra richiamati devono:
• operare in conformità alla procedura sopra riportata, prestando particolare attenzione alla valutazione e qualifica dei fornitori e alla verifica di conformità dei beni acquistati;
• tenere aggiornato l'elenco dei fornitori qualificati;
• operare strettamente in conformità alle disposizioni interne e ai poteri delegati e di firma;
• assicurare un adeguato reporting periodico al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione.

I soggetti indicati devono:
• verificare la piena corrispondenza tra beneficiari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
• verificare che le modalità di incasso dai clienti corrispondano a quanto definito nel contratto;
• operare strettamente in conformità alle disposizioni interne e ai poteri delegati;
• assicurare un adeguato reporting periodico al Consiglio di amministrazione

10. XENOFOBIA E RAZZISMO INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

1 LA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001

In data 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017 n. 167 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017". Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l'art. 25-terdecies rubricato "razzismo e xenofobia" con il quale si prevede quanto segue:

• In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
• Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a un anno;
• Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

I delitti di cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concausa pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave sull'apologia (inciso aggiunto dalla stessa legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

2 LA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001

Nel 2016, la L. n. 199 ha ampliato l'elenco dei reati presupposto, introducendo all'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001 la riformulata fattispecie criminale di cui all'art. 603-bis del c.p. Si tratta della cd. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (cd. reato di caporalato) che punisce non soltanto chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, ma anche chi la utilizza costringendo i singoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

A titolo esemplificativo, tali fattispecie potrebbero astrattamente essere realizzate qualora SOLARI di UDINE, al fine di ottenere un risparmio economico, si avvalesse di fornitori o società di lavoro interinale che impieghino lavoratori irregolari o in stato di bisogno, disposti a tollerare, in considerazione delle proprie condizioni personali, trattamenti lavorativi discriminanti.

3 ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio diretto di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25-terdecies e 25-quinquies, D.lgs. 231/2001.
In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

Le attività a rischio commissione dei reati oggetto della presente sezione sono, pertanto, le seguenti:

1	Formalizzazione e disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla determinazione delle componenti economiche del rapporto di lavoro
2	Calcolo delle retribuzioni
3	Pianificazione delle ore lavorative e gestione degli straordinari
4	Riconoscimento di scatti di carriera e/o aumenti di stipendio
5	Licenziamenti e demansionamenti

4 DESTINATARI

Alla luce dei reati la cui commissione rappresenta un rischio per la società, i destinatari della presente sezione sono i seguenti:

1	Presidente del CDA
2	Direzione amministrativa
3	Risorse Umane

I destinatari della presente sezione vengono altresì richiamati nell'allegato "flussi informativi" in cui sono elencate le informazioni da trasmettere all'OdV e la relativa periodicità di trasmissione.

5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui ai paragrafi precedenti, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

A tutti i soggetti riferibili a SOLARI di UDINE, è fatto divieto:
• Di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate negli artt. 25-quinquies e 25-terdecies del D.lgs. 231/2001;
• Di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Gli stessi soggetti dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:
• Considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
• Nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
• Assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
• Rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
• Astenersi dal ricorrere al lavoro minorile e dal collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.

6 REGOLE OPERATIVE

I soggetti sopra richiamati devono vigilare affinché gli addetti all'ufficio personale e gli altri dipendenti coinvolti nella procedura prima di formalizzare alcun tipo di assunzione in relazione a lavoratori verifichino l'orientamento sul tema del razzismo e xenofobia e operino indagini sulla eventuale partecipazione del lavoratore a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento.

11. REATI TRIBUTARI

1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES, D.LGS. 231/2001

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies nel D.lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità da reato degli enti ai seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000).

Il rischio penale legato alla commissione di questi reati tributari è presente in ogni realtà, a prescindere dall'eventuale esternalizzazione delle attività di gestione contabile e fiscale. La responsabilità per i reati tributari ricade infatti, innanzitutto, su quei soggetti che, alla stregua delle disposizioni fiscali, sono chiamati ad assolvere determinati adempimenti di carattere tributario.
In particolare, con riferimento alle persone giuridiche, l'art. 4 del D.lgs. 74/2000 prevede che «la dichiarazione è sottoscritta a pena di nullità dal rappresentante legale [dell'ente] e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto». Pertanto, in capo a questi soggetti, potrà sempre – quantomeno – individuarsi il dovere di verificare costantemente la correttezza e la professionalità delle figure esterne incaricate della gestione contabile e degli adempimenti fiscali.

1.a. Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000)

Tra le fattispecie dichiarative, la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti è quella di più accentuato disvalore.
La consumazione del reato si ha con la presentazione della dichiarazione fiscale: le condotte di mera utilizzazione e contabilizzazione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti sono quindi un ante factum non punibile, neppure sul piano del tentativo ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 74/2000. L'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rappresenta, quindi, il presupposto per la realizzazione del reato, che avviene però con la sola presentazione della dichiarazione fiscale (c.d. struttura bifasica).

Nonostante la norma utilizzi la locuzione «chiunque» per riferirsi al possibile autore del reato, si tratta chiaramente di una fattispecie a soggettività ristretta, in quanto realizzabile soltanto da chi sia obbligato a presentare la dichiarazione fiscale.
Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie è caratterizzata da un dolo specifico consistente nel «fine di evadere le imposte». Va segnalato, al riguardo, come il dolo specifico di evasione non sia peraltro incompatibile con la presenza di più finalità illecite.

1.b. Il nuovo comma 2-bis

La nuova disposizione di cui al comma 2-bis introduce un'ipotesi attenuata per il caso in cui il valore degli elementi passivi fittizi contabilizzati sia complessivamente inferiore a € 100.000.
L'attenuazione delle conseguenze sanzionatorie riguarda sia la persona fisica, nei confronti della quale

torna ad applicarsi la previgente cornice edittale (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione), sia nei confronti della persona giuridica. L'art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001, per l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000, commina infatti una pena pecuniaria che può arrivare nel massimo a € 309.874,14, anziché a € 774.685,35 (come nell'ipotesi di superamento della predetta soglia quantitativa).

1.c. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000)

Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, presenta una dichiarazione falsa e occulta il vero attraverso: a) operazioni simulate – oggettivamente o soggettivamente; b) documenti falsi, diversi dalle fatture/documenti equipollenti di cui all'art. 2, D.l.gs. 74/2000[1]; c) altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria (c.d. idoneità decettiva).
Perché il delitto sia consumato, pertanto, occorre che la dichiarazione mendace sia preceduta da uno dei comportamenti fraudolenti indicati dalla norma.
Al riguardo, occorre precisare che:

1) le operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ai sensi dell'art. 1, lett. g-bis), D.lgs. 74/2000, sono le «operazioni apparenti […] poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti»;

2) l'utilizzo di documenti falsi assume rilevanza esclusivamente se essi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, oppure se sono detenuti a fini di prova. Conseguentemente, non è riconducibile all'art. 3, D.lgs. 74/2000, la trasmissione di documenti falsi all'Amministrazione finanziaria;

3) per «altri mezzi fraudolenti» si intendono le condotte che determinano una falsa rappresentazione della realtà comprese, ai sensi della lett. g-ter) dell'art. 1, D.lgs. 74/2000, le condotte omissive, purché connotate per la violazione di specifici obblighi di agire.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, limitatamente ai profili di interesse per la responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/2001, occorre ricordare l'art. 1, lett. e), D.lgs. 74/2000, che chiarisce come «il fine di evadere le imposte» sussiste anche se il soggetto agente ha agito allo scopo di permettere l'evasione all'ente per conto del quale agisce.

Quanto ai soggetti attivi del reato, possono richiamarsi le considerazioni già svolte con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2, D.lgs. 74/2000.

1.d. Emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000)

L'art. 8, D.lgs. 74/2000, punisce con la medesima pena prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, emette o rilascia[2] fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
L'operatività della fattispecie prescinde dal conseguimento dell'evasione di imposta da parte dell'utilizzatore,

---

1 *Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, invero, vista la clausola di riserva a favore del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha carattere sussidiario: può trovare applicazione esclusivamente laddove non sussistano gli estremi di cui all'art. 2, D.lgs. 74/2000.*

2 *Le due espressioni "emette o rilascia" non costituiscono un'endiadi, in quanto i due termini fanno riferimento a figure distinte nella sintassi del diritto tributario. L'emissione riguarda infatti l'attività di consegna o spedizione, anche telematica, di fatture per le operazioni imponibili IVA e per le operazioni intracomunitarie. Il rilascio, invece, ha ad oggetto le ricevute e gli scontrini fiscali.*

tutelando l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale.
La condotta incriminata si risolve, pertanto, in una peculiare forma di falsità ideologica.
Quanto ai possibili soggetti attivi, a differenza degli illeciti tributari precedentemente esaminati, quello in oggetto si configura come un reato comune. Può infatti essere realizzato sia dal soggetto passivo dell'IVA, sia da chiunque emetta documenti fiscalmente utilizzabili da terzi al fine di evadere (anche in via occasionale).
L'agente dovrà peraltro essere consapevole sia della falsità del documento che della sua rilevanza fiscale, in conformità ai principi generali relativi all'imputazione dell'elemento soggettivo. Inoltre, per integrare il reato, è necessario che l'emittente si proponga lo specifico fine di consentire a terzi l'evasione, non essendo sufficiente il dolo generico.

1.e. Il nuovo comma 2-bis

In maniera speculare a quanto previsto con riferimento all'art. 2, D.lgs. 74/2000, la Legge 157/2019 ha introdotto nella fattispecie in oggetto un nuovo comma 2-bis che subordina al superamento di una soglia quantitativa l'applicazione della nuova, più severa, cornice edittale.

1.f. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000)

L'art. 10, D.lgs. 74/2000, configura un reato a condotta vincolata, consistente nell'occultamento o nella distruzione di documenti contabili.
Con riferimento alla condotta tipica la dottrina unanime ha da tempo osservato come entrambe le modalità realizzative prevedano, implicitamente, la tenuta della contabilità fiscale. La mancata istituzione delle scritture contabili, pertanto, non rileverebbe ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 74/2000. Conformemente si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, affermando che «la condotta penalmente rilevante […] non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo […] ma richiede perché sia integrata la fattispecie penale un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell'occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture».

In particolare, la distruzione si realizza con l'eliminazione della documentazione o del supporto o con cancellature e abrasioni. Quanto, invece, all'occultamento, esso va inteso come «la temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento».
Va precisato come le condotte di distruzione e di occultamento debbano incidere su scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione. Per individuarle, deve quindi farsi rinvio alle disposizioni tributarie in materia, come vigenti al momento del fatto (centrale è in particolare la disposizione di cui all'art. 22 d.P.R. n. 600/1973).
Quanto all'elemento soggettivo, anche la fattispecie in oggetto è sorretta da un dolo specifico che deve orientare la condotta al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione.

1.g. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000)

L'art. 11, D.lgs. 74/2000, prevede due fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La prima – comma 1 – è connessa alla riscossione coattiva e costituisce una costante del sistema penale-tributario, risalente all'art. 6 della Legge 3834/1938. La seconda – comma 2 – è di più recente introduzione ed è collegata alle transazioni fiscali in sede di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione del debito.

1.g.i. Sottrazione fraudolenta alla riscossione coattiva dei tributi (comma 1)

Quanto alla condotta di cui al comma 1, la stessa può essere realizzata attraverso l'alienazione simulata di beni propri o altrui e/o mediante altri mezzi fraudolenti. La dottrina e la giurisprudenza sono inoltre unanimi nell'individuare, quale oggetto materiale del delitto, esclusivamente i beni che possono essere attinti da eventuali procedimenti di esecuzione forzata. Tale conclusione è del resto coerente con l'interesse tutelato dalla norma, che secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritari deve individuarsi nel mantenimento della garanzia patrimoniale (generica) offerta al Fisco.

Il fine di «sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila», oltre a configurare un dolo specifico cui deve tendere il volere dell'agente, descrive in maniera significativa il presupposto stesso della condotta: l'esistenza di un debito di imposta di valore superiore alla soglia quantitativa.

Tale presupposto, nonostante il consueto utilizzo del pronome indefinito «chiunque», interviene quindi a limitare la platea dei possibili soggetti attivi del reato. Soltanto il contribuente che abbia un debito con il Fisco di valore superiore a € 50.000 potrà infatti essere imputato ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.lgs. 74/2000.

1.g.ii. Falso documentale nelle procedure di transazione fiscale (comma 2)

Il comma 2 punisce le condotte di falso veicolate attraverso la documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale. Tale indicazione offre allora una precisa delimitazione del contesto in cui può realizzarsi l'illecito.

La fattispecie presenta significative affinità con i delitti dichiarativi, incriminando il falso solo ove incida oltre una soglia quantitativa e sia perpetrato attraverso l'indicazione di elementi attivi o passivi fittizi. Peraltro, merita precisare come il falso debba ricadere sui "documenti presentati ai fini della procedura di transazione fiscale".

Quanto all'elemento soggettivo, l'intera azione deve essere finalizzata ad ottenere un pagamento parziale dei tributi o dei relativi accessori. La connotazione del dolo specifico permette quindi di escludere la tipicità delle condotte di falso dirette ad ottenere non già una riduzione del debito, ma una dilazione del pagamento.

1.h. Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75

Il 16 luglio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il testo definitivo del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il D.lgs. 75/2020, al fine di apprestare una tutela effettiva ed efficace nei confronti degli interessi finanziari dell'UE, ha previsto, tra l'altro, l'estensione del catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001. In particolare, l'integrazione ha riguardato anche i reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001. La norma, al nuovo comma 1-bis, prevede ora che si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

• fino a 300 quote, per il delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000);
• fino a 400 quote, per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 74/2000);
• fino a 400 quote, per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. 74/2000).

Il Decreto prevede, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.lgs. 231/2001, anche per la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di queste neo introdotte fattispecie.

Il legislatore delegato ha previsto, peraltro, anche una forte limitazione alla rilevanza ex D.lgs. 231/2001 dei nuovi reati tributari. L'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.lgs. 75/2020, prevede infatti quali condizioni che le condotte siano realizzate:

1) nell'ambito di sistemi fraudolenti di tipo transfrontaliero;
2) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
3) per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

La portata applicativa del nuovo comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001, sembra quindi circoscritta alle Società e ai Gruppi imprenditoriali di maggiori dimensioni e forza economica, con riferimento alle sole condotte fraudolente più gravi e decettive, poste in essere su scala internazionale.

2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio diretto di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001. In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

In particolare, la società ha individuato le seguenti aree di rischio:

1	Predisposizione, approvazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali rilevanti per la determinazione dei tributi
2	Gestione dei rapporti (raccordo e coordinamento informativo, nonché reciproco controllo) tra i consulenti fiscali e le figure aziendali coinvolte a vario titolo nel processo
3	Utilizzo e/o emissione fatture per operazioni inesistenti

3 DESTINATARI

Alla luce dei reati la cui commissione rappresenta un rischio per la società, i destinatari della presente sezione sono i seguenti:

1	Consiglio di Amministrazione, presidente CdA, AD
2	Area amministrativa
3	Area Sviluppo vendite
4	Area Acquisti
5	Controllo di gestione
6	Area commerciale

I destinatari della presente sezione vengono altresì richiamati nell'allegato "flussi informativi" in cui sono elencate le informazioni da trasmettere all'OdV e la relativa periodicità di trasmissione.

4 REGOLE GENERALI

La Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati. Tutte le attività a rischio devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello, nonché a tutte le altre regole e istruzioni poste a presidio della chiara, completa e corretta rappresentazione dei fatti di gestione fiscalmente rilevanti.

In particolare, a tutti i soggetti riferibili all'organizzazione di SOLARI di UDINE è fatto divieto di:
• Porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001;
• Porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo o comunque favorirne la realizzazione;
• Porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Inoltre, gli stessi soggetti devono:
• Garantire la veridicità di tutti i documenti contabili e le comunicazioni sociali, segnalando tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali pressioni in senso contrario;
• Astenersi dal porre in essere operazioni simulate al solo fine di sottrarre uno o più cespiti aziendali all'imposizione fiscale e /o alla esecuzione coattiva di debiti tributari;
• Verificare sempre, limitatamente alle proprie competenze e funzioni, il contenuto delle dichiarazioni fiscali predisposte da eventuali consulenti esterni. In particolare, nei rapporti con le aziende o i professionisti incaricati della redazione delle dichiarazioni relative ai redditi e/o alle imposte sul valore aggiunto, preferire modalità di comunicazione tracciabili e operare un costante controllo sulla correttezza e la professionalità del loro operato;

• Curare l'archiviazione e la conservazione dei documenti contabili obbligatori, mettendoli tempestivamente a disposizione della P.A. in caso di richiesta;
• Redigere per iscritto gli incarichi conferiti a eventuali aziende di servizio o persone fisiche, indicando con precisione l'oggetto della prestazione e le condizioni economiche pattuite, comprese eventuali componenti variabili;
• Garantire un controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari. In particolare, verificare che vi sia sempre coincidenza tra i soggetti cui sono intestati gli ordini di pagamento e le persone fisiche o giuridiche che incassano le somme.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

5 REGOLE OPERATIVE

I destinatari della presente sezione devono:
• Verificare che il prezzo dei beni acquistati sia in linea con quello del mercato
• Verificare l'esistenza e l'operatività del fornitore (Visura Camerale, fatturato, n. addetti);
• Verificare se l'oggetto dell'attività del fornitore è coerente con quanto fatturato;
• Verificare corrispondenza commerciale;
• Individuare il corretto interlocutore (e-mail, posizione ricoperta all'interno del fornitore)
• Verificare la rispondenza tra le operazioni e la realtà, non devono emergere simulazioni oggettive;
• Verificare i soggetti coinvolti, non devono emergere simulazioni soggettive (soggetti interposti)
• Verificare tutta la documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa
• Disciplinare le modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali
• Individuare le funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta (movimentazione) dei registri
• Verificare periodicamente le scritture contabili
• Disciplinare le modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possano deteriorare le scritture
• Disciplinare l'alienazione (anche gratuita) dei beni mobili, immobili, partecipazioni;
• Disciplinare le cessioni e le operazioni straordinarie
• Valutare l'identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci e amministratori)
• Comunicare agli addetti alle mansioni fiscali /legali (che vengono a conoscenza di controlli) chi è deputato ad alienazioni e operazioni straordinarie.
• Non evadere imposte sui redditi o iva
• Non falsificare le dichiarazioni
• Non porre in compensazione crediti inesistenti
• Verificare crediti posti in compensazione
• Controllare la corretta corrispondenza inserita nelle dichiarazioni

12. REATI DI FALSITA' NEI SEGNI DI RICONOSCIMENTO DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità nei segni di riconoscimento e ai delitti contro l'industria e il commercio introdotti nel corpus del Decreto 231 rispettivamente all'articolo 25-bis e 25-bis 1. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale.

1 REATI IN TEMA DI FALSITÀ NEI SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La disposizione di cui all'articolo 25-bis del Decreto 231 ha ampliato la categoria dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente includendovi le fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria fino a 500 (cinquecento) quote.
A fronte della commissione di tali reati; pertanto le sanzioni pecuniarie possono superare l'importo di Euro 750.000,00.

Per i medesimi reati sono previste altresì sanzioni di tipo interdittivo per una durata non superiore a un anno.

Ove l'ente sia responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, infine, la sanzione prevista dall'articolo 25-bis potrà essere aumentata fino al triplo.

I reati presupposto dell'articolo 25-bis riguardano, oltre ai reati in materia di strumenti e segni di riconoscimento sopra descritti, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Tra i reati previsti dall'articolo 25-bis si evidenziano i seguenti:

1.a. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 c.p.)

Il reato in oggetto è commesso da colui che, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale appartenente a terzi, contraffà o altera marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 ad euro 25.000,00.

Il reato in questione è commesso altresì da colui che contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali (nazionali o esteri), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

In questo caso la pena applicabile è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.

Per i delitti sopra indicati è prevista altresì la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
I delitti sopra previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.b. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.)

Commette la fattispecie criminosa in oggetto chiunque introduca nello Stato opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati al fine di venderli (a tal proposito si segnala che per commettere il reato in oggetto è sufficiente la detenzione finalizzata alla vendita) o metterli comunque in circolazione.

La sanzione per il comportamento sopra indicato è la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065,00. È prevista inoltre la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

Anche in questo caso, i delitti sopra previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136), introduce (articolo 15, co. 7) nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio".

In conseguenza della menzionata novella legislativa nonché al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, viene di seguito fornita un'esemplificazione delle condotte che integrano le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio.

2.a. Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 c.p.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il reato di turbata libertà dell'industria o del commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.

Le modalità con le quali potrebbe essere possibile realizzare il comportamento criminoso in oggetto sono molteplici: una caratteristica del reato di turbata libertà dell'industria e del commercio è, tuttavia, l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

2.b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513 bis c.p.)

Il reato in oggetto si realizza qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena per l'illecita concorrenza è la reclusione da due a sei anni.

Il tema della concorrenza sleale è noto. Per entrare nell'ambito penale, tuttavia, è necessario agire con minaccia o violenza al fine di controllare o quantomeno condizionare le attività commerciali, industriali o

produttive incidendo sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza; e così, qualsiasi forma di violenza o minaccia che sfoci nell'intimidazione di un concorrente magari in occasione di una gara potrebbe rientrare nella fattispecie criminosa in oggetto.

2.c. Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 c.p.)

Le frodi contro le industrie nazionali si realizzano ogniqualvolta, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione (sui mercati nazionali o esteri) prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagioni un danno all'industria nazionale.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.

2.d. Frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.)

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La pena, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, è quella della reclusione fino a due anni o della multa fino a € 2.065,00.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

2.e. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

2.f. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

I delitti sopra indicati sono punibili purché siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

3 ATTIVITÀ SENSIBILI

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1	Attività di Vendita
2	Attività di Progettazione
3	Attività Acquisti e Approvvigionamento
4	Attività di Produzione
5	Attività di Ricerca e Sviluppo
6	Attività di Servizi IT

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Attività Sensibili sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo che potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello.

4 DESTINATARI

Alla luce dei reati la cui commissione rappresenta un rischio per la società, i destinatari della presente sezione sono i seguenti:

1	Consiglio di Amministrazione, presidente CdA, AD
2	Area Acquisti
3	Area Operations, Supply Chain, Tecnica e Software
4	Area Ammistrativa
5	Area Vendite
6	Area IT
7	Area Marketing

Tutti i destinatari della presente sezione vengono altresì richiamati nell'allegato "flussi informativi" in cui sono elencate le informazioni da trasmettere all'OdV e la relativa periodicità di trasmissione.

5 REGOLE GENERALI

Ai destinatari della presente sezione è fatto obbligo:
• Di svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anteriorità relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di privativa di terzi;
• Di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:

- di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- di garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi.

Viene altresì fatto divieto di:
• Consegnare all'acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato;
• Mettere in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;
• Adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi;
• Introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.

I soggetti sopra richiamati devono attenersi alle regole definite all'interno Codice Etico in materia di Relazioni con la clientela e di Riservatezza.

In particolare, devono aver cura di:
• assicurare che i rapporti con la clientela siano improntati alla piena osservanza e rispetto delle leggi, dei regolamenti e della normativa di settore;
• evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite;
• acquisire e trattare le sole informazioni e i soli dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;
• acquisire e trattare le informazioni e i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia;
• conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati;
• operare in conformità a quanto previsto nel Codice Etico e Proprietà intellettuale, con particolare riferimento al divieto di divulgare dati e informazioni di qualsiasi natura di proprietà dei clienti e all'obbligo di mantenere il più elevato livello di riservatezza su tali dati.

6 REGOLE OPERATIVE

SOLARI di UDINE di Udine persegue la propria missione attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

La Direzione Aziendale della SOLARI di UDINE mette a disposizione tutte le risorse organizzative, strumentali ed economiche, con l'obiettivo di migliorare continuamente le proprie prestazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti e accrescendo la soddisfazione del Cliente e consolidando la Sua fiducia nei nostri confronti. Affinché tali obiettivi siano raggiunti, ci impegniamo a mantenere attivo e migliorare con continuità, un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, in accordo agli standard UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, come parte integrante della nostra organizzazione.

Tutti i lavoratori e i collaboratori devono fornire prodotti e servizi di qualità, con efficienza, cortesia e tempestività, nei limiti delle previsioni contrattuali, soddisfacendo le ragionevoli aspettative e necessità del Cliente. Devono altresì fornire, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni aziendali in proposito accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti dell'Azienda, in modo che il Cliente possa assumere decisioni consapevoli.

L'azienda richiede che le comunicazioni pubblicitarie o di altro genere siano fatte sempre in totale attinenza con la verità dei fatti.

I soggetti indicati come destinatari, quindi, devono:
- attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Codice Etico e Proprietà intellettuale adottato dalla Società;
- rispettare scrupolosamente i patti di riservatezza e non divulgazione sottoscritti con i propri clienti.

13. CONTRABBANDO

Sebbene i reati di contrabbando siano stati classificati con rischio molto basso nel risk-assesment, la presente sezione è volta a disciplinare gli eventuali casi in cui l'azienda si trovi ad importare/esportare beni extra-UE.

1 I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001

Con il d. lgs. 75/2020, in attuazione della Direttiva (UE) n. 1371/2017 "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (Direttiva PIF), è stato introdotto all'interno del D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-sexiesdecies avente ad oggetto la perseguibilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973, n. 43, Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

I reati di contrabbando delineati nel Titolo VII, capo I, del D.P.R. n. 43/1973 - dall'art. 282 all'art. 301 – puniscono chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine; ad oggi, gli illeciti di contrabbando che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono i delitti disciplinati nel DPR 43/1973 puniti con la pena della reclusione, qualora i diritti di confine evasi superino Euro 10.000,00.

Val la pena ricordare che costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione; i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione; per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Il trattamento sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è significativo e suddiviso in "due fasce" di gravità:

• Sanzione pecuniaria fino a 200 quote (fino a un massimo di euro 309.800), qualora l'ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia pari o inferiore ad euro 100.000;
• Sanzione pecuniaria fino a 400 quote (fino a un massimo di euro 619.600), qualora l'ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia superiore ad euro 100.000.

Inoltre, a prescindere dall'ammontare dei diritti "evasi", è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la PA, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Come noto, ai fini di ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 – e beneficiare dell'esimente prevista, qualora il reato dovesse comunque essere commesso – società ed enti muniti di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai dettati del decreto devono prevedere idonei protocolli preventivi.

1.a. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)

La norma punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

1.b. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)

La norma punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:
a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

1.c. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)

La norma punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 DPR 73/1943, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

1.d. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)

La norma punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 DPR 73/1943.

1.e. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)

La norma punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

1.f. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)

La norma punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione

1.g. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)

La norma punisce chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

1.h. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere

1.i. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.
I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione)

1.j. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti

1.k. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

1.l. Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

1.m. Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro

1.n. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973)

La norma prevede che sia punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

1.o Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973)

La norma prevede che sia punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione.
f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Alla luce del risk-assessment, la società ha individuato le seguenti aree di rischio:

1	Importazione/esportazione di beni extra-UE

3 DESTINATARI

Alla luce del risk assessment, i destinatari della presente parte speciale sono i seguenti:

1	Consiglio di Amministrazione, presidente CdA, AD
2	Area Vendite
3	Area Acquisti

I destinatari della presente sezione vengono richiamati nell'allegato "flussi informativi" in cui sono elencate le informazioni da trasmettere all'OdV e la relativa periodicità di trasmissione.

4 REGOLE GENERALI

I soggetti indicati nelle decisioni riguardanti la movimentazione delle merci devono aver cura di predisporre una serie di controlli e procedure atte a verificare la corretta corrispondenza di fatture/documenti e il corretto pagamento delle imposte.

5 REGOLE OPERATIVE

I soggetti indicati nella presente sezione devono:
- Verifcare l'esistenza e l'operatività del cliente (Visura Camerale, fatturato, n. addetti);
- Verificare se l'oggetto dell'attività del fornitore è coerente con quanto fatturato;
- Verificare corrispondenza bolle doganali;
- Individuare il corretto interlocutore (email, posizione ricoperta del cliente);
- Verificare i soggetti coinvolti, non devono emergere attività elusive dei dazi doganali (soggetti interposti);
- Verificare tutta la documentazione delle operazioni affinchè non risulti falsa;
- Individuare le funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta (movimentazione) dei registri;
- Disciplinare le modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possano deteriorare le scritture;
- Ottemperare a quanto previsto dalla legislazione in merito alla movimentazione di merci in entrata e in uscita dallo Stato italiano.

14. REATI AMBIENTALI

1 LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ARTICOLO 25-UNDECIES, D.LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all' articolo 25-undecies del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali").

1.a. Le fattispecie di cui al codice penale

Il D. Lgs 7 luglio 2011, n. 121[1] ha introdotto due nuove fattispecie nel codice penale:

- L'articolo 727-bis c.p. che punisce la condotta di chi uccide un animale facente parte di specie selvatica protetta ovvero di chi cattura o possiede un animale facente parte di specie selvatica protetta ovvero di chi distrugge, preleva o possieda un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti;
- L'articolo 733-bis c.p. che punisce la distruzione o il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

1.a.i. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis c.p.)

Il nuovo articolo 727-bis c.p.[2] punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

---

1 *Il 7 luglio 2011 il Governo ha definitivamente approvato il D.Lgs. 121/2011 che ha recepito la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela dell'ambiente e la Direttiva 2009/123/CE del 21 ottobre 2009 che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.*

L'Unione Europea ha imposto l'obbligo di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente le condotte illecite in esse individuate e introducendo un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, fino a questo momento non previsto per i reati ambientali.

La Direttiva 2008/99/CE prevedeva infatti l'obbligo di punire con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive una serie di condotte che provochino o possano provocare "il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora", tra cui lo scarico, l'emissione o l'immissione illecita di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti, la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, l'attività di commercio o intermediazione nella gestione dei rifiuti.

2 *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (articolo 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Quanto alla fattispecie dell'articolo 727-bis c.p., si pone la necessità di individuare cosa si intenda per "specie animale o vegetale selvatica protetta". In tal senso, l'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 121/2011 contiene la precisazione secondo la quale "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE". Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).
La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

1.a.ii. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis c.p.)

L'articolo 733-bis c.p.[3] punisce la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 dell'articolo 1, D.Lgs. 121/2011, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».
La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

---

3 *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000 euro.*

1.a.iii. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cp)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. É sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

1.b. Fattispecie di cui al D.Lgs. 152/2006

In relazione al Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) sono sanzionati:

- L'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137);
- La raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (articolo 256);
- L'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (articolo 257);
- La violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258);
- Il traffico illecito dei rifiuti (articolo 259);
- La falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (articolo 260-bis);
- Il superamento dei valori limite di emissione (articolo 279).

1.c. Sanzioni penali (articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Riprendendo l'impostazione dell'articolo 133 stesso D.Lgs. 152/2006 dettato in materia di sanzioni amministrative, in quanto il legislatore con il Codice dell'Ambiente ha sostanzialmente usato il sistema del cd. doppio binario sanzionatorio in tema di illeciti connessi alla violazione della disciplina delle acque, l'articolo 137 contempla numerose condotte illecite rilevanti ai fini della responsabilità ex Decreto 231:

- Scarico senza autorizzazione;
- Scarico con autorizzazione sospesa o revocata;
- Scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- Scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari imposti dal Codice dell'Ambiente;
- Scarico di acque reflue urbane provenienti da depuratori ed eccedenti i limiti tabellari imposti dal Codice dell'Ambiente;
- Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;
- Scarico in mare di sostanze vietate da parte di novi o aeromobili.

1.d. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (i.e. la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.
Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente articolo sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto[4] che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

1.e. Bonifica dei siti (articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La fattispecie incriminatrice punisce la condotta di chi inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiale o le acque sotterranee determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e, successivamente all'inquinamento, omette la bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti (Comune, Provincia e Regione).
Se l'inquinamento del sito è cagionato da sostanze pericolose si possono applicare le ulteriori misure punitive previste la secondo comma dell'articolo 257 (arresto e sanzione amministrativa).
Si rileva che la giurisprudenza che si è espressa sull'applicazione dell'articolo 257, comma 2, non è omogenea nel giudizio circa la natura di autonoma[5] oppure di fattispecie aggravata del reato base previsto dal primo comma[6] da attribuire alla previsione del secondo comma.

1.f. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 258 stabilisce che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00.
È inoltre prevista l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica

---

4 *Cass.Pen., sez. III, 2 luglio 2008, n. 26526.*

5 *Cass. Pen. 13 aprile 2010, n. 2206.*

6 *Cass. Pen. 14 marzo 2007, n. 26479.*

la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità
competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

1.g. Traffico illecito di rifiuti (articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

I reati di traffico illecito di rifiuti dall'articolo 259, comma 1, si riferiscono esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; l'articolo de quo, poiché richiama il Regolamento CE n. 259/93 per la definizione di traffico illecito deve essere considerato una norma penale in bianco.
Il secondo comma, prevede che, in caso di condanna, sia disposta obbligatoriamente anche la confisca del mezzo di trasporto.

1.h. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Per integrare la presente fattispecie occorrono una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti, il carattere abusivo dell'attività di gestione.
Questo tipo di delitto ha natura di reato (i) necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale; (iii) si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

1.i. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 260-bis punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

1.j. Sanzioni (articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Le fattispecie incriminatrici di cui al presente articolo non costituiscono reato proprio potendo essere, la condotta tipica, commessa da chiunque ("Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione … è punito con…").
In particolare, il comma 2 prevede la pena dell'ammenda in alternativa alla pena dell'arresto e nel caso in cui i valori limite o le prescrizioni violati siano contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina detta autorizzazione.
Il comma 5, invece, prevede sempre la pena dell'arresto nel caso in cui il superamento dei limiti comporti anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

1.k. Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992

Per quel che concerne la disciplina sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), sono puniti:

- L'importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento CE 338/97;
- La detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
- La falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.

In caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III c.p.

1.l. Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

1.m. Fattispecie di cui al D.Lgs. 202/2007

Infine, sono richiamati anche i reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive (artt. 8-9 D.Lgs. 202/2007).

2 DESTINATARI

Alla luce del risk assesment, i destinatari della presente parte speciale sono i seguenti:

1	Datore di Lavoro
2	Area Operations
3	Supply Chain
4	Area Produzione

I destinatari della presente sezione vengono richiamati nell'allegato "flussi informativi" in cui sono elencate le informazioni da trasmettere all'OdV e la relativa periodicità di trasmissione.

3 DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI

La società gestisce gli adempimenti in tema di ambiente tramite l'organizzazione che si è data desumibile dall'organigramma aziendale. Addetto alla Gestione Ambientale nell'ambito delle sue deleghe sovrintende a tutte le attività in tema di ambiente coadiuvato dai preposti per le aree di competenza specifica.

4 REGOLE OPERATIVE

4.a. Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.), per i reati associabili alla Bonifica dei siti (D.Lgs. 152/06, Art. 257, commi 1, 2)

SOLARI di UDINE, al fine di adottare il Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001, monitora eventuali rischi di contaminazione dei suoli e di danno ambientale predisponendo controlli sulle attività e gestendo in modo appropriato eventuali situazioni di emergenza dovute a sversamenti o inquinamenti non dovuti alle normali attività operative svolte.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito:

• il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. Del D.lgs. 156/2006
• il responsabile dell'inquinamento, deve attuare le necessarie misure di prevenzione, deve svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
• Qualora l'indagine preliminare di cui al punto precedente accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.
• Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile deve sottoporre alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato i destinatari della presente sezione devono mantenere attive le procedure per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc. e per i reati associabili alla Bonifica dei siti), e sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi.
Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato l'Addetto alla Gestione Ambientale (Datore di Lavoro) deve mantenere attive le procedure per assicurare che in casi di emergenza siano predisposte metodologie di pronto intervento al fine di contenere possibili inquinamenti e che tali metodologie siano periodicamente verificate con simulazioni sul campo.

4.b. Impianti che generano emissioni in aria per i reati associabili al superamento dei valori limite di qualità dell'aria – D. Lgs. 152/06, Art. 279, comma 5

La società SOLARI di UDINE monitora costantemente tutte le emissioni e il possibile superamento dei valori limite di qualità dell'aria ed operando al fine di operare nel rispetto dei limiti previsti dalla norma.
Il Sistema di Gestione Ambientale adottato, certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001/2015, definisce in maniera univoca le competenze in materia ambientale nonché tutti gli adempimenti e i sistemi adottati a

mitigare, se non a escludere del tutto, il rischio di commissione di un reato.
In particolare, è prevista la formazione/informazione di tutti i lavoratori su come operare per ridurre l'impatto ambientale e per far fronte ad eventuali emergenze di carattere ambientale. Tale attività viene svolta al momento dell'assunzione e ogniqualvolta si renda necessario (nuove norme, variazioni organizzative e/o produttive significative…).

4.c. Impianti che generano scarichi idrici in relazione ai reati associabili ai limiti ed alle condizioni previste per gli scarichi di acque reflue industriali – D. Lgs. 152/06, Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)

La società SOLARI di UDINE monitora tutti gli scarichi effluenti dal proprio insediamento valutando il recipiente finale ed operando al fine di operare nel rispetto dei limiti previsti dalla norma. Nel caso venga richiesto il rispetto di tabelle specifiche, a fronte di autorizzazioni degli Enti gestori del ciclo dell'acqua, affida il monitoraggio a laboratori indipendenti che operano sia per il campionamento sia per le analisi dei singoli parametri analizzati.

I destinatari della presente sezione devono:

• Garantire il divieto di aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue senza una preventiva verifica sull'eventuale necessità di autorizzazione;
• Garantire il divieto di continuare ad effettuare o mantenere scarichi di acque reflue dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata

Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato, la Direzione deve implementare procedure per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (scarichi idrici), sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi, sulla qualifica dei fornitori rilevanti per la gestione degli aspetti ambientali (laboratori di prova), sulla verifica della conformità normativa delle attività svolte in relazione a questo specifico aspetto ambientale (scarichi idrici), sulla gestione della documentazione inerente gli aspetti ambientali (in particolare tutti gli aspetti autorizzativi).

4.d. Violazione delle norme che regolano la gestione dei rifiuti. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, Art. 256, commi 1, 3 e 6). Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, Art. 258, comma 4); Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 259, comma 1); Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, Art. 260, commi 1, 2);

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (D. Lgs. 152/06, Art. 260 BIS, commi 6, 7, 8)

I destinatari della presente sezione, sulla base delle segnalazioni dei responsabili di reparto, aggiornano l'elenco dei rifiuti prodotti dall'azienda e le relative modalità di gestione operativa.

Qualora si individui un nuovo rifiuto, occorre comunicare un tanto alla Direzione, che:

• Aggiorna l'elenco dei rifiuti;
• ricerca e individua un trasportatore/smaltitore autorizzato qualificato oppure ricerca un nuovo gestore;
• valuta eventuali rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, verifica la necessità di nuove pratiche operative e/o altre misure di controllo operativo.

I soggetti specificatamente individuati dall'azienda, verificano che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell'autorizzazione e conservandola. Operazioni di gestione dei rifiuti possono essere effettuate solo con società autorizzate per il codice di rifiuto da gestire.
Nel caso si debba ricercare un nuovo gestore, si richiede a questi l'invio di copie delle necessarie autorizzazioni al trasporto e allo smaltimento e ne valuta la conformità in collaborazione. Tale documentazione viene archiviata.
Devono essere privilegiate le attività di recupero e riciclo rispetto allo smaltimento, inoltre è fatto divieto di miscelare rifiuti appartenenti a categorie differenti.
Le attività di gestione dei rifiuti devono rispettare le norme tecniche in materia.
I rifiuti sono conservati in aree appositamente definite.
La gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti viene effettuata nel rispetto della normativa vigente.
I destinatari della presente sezione verificano che non vengano superati i limiti previsti dalla normativa vigente (10 m3 per i rifiuti pericolosi e 20 m3 per i rifiuti speciali).
Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti avviene in aree distinte a seconda dei materiali, su spazi dedicati.
Il Registro C/S e le copie dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, insieme alla rimanente documentazione obbligatoria per la gestione dei rifiuti, sono conservati presso la reception.
L'eventuale redazione e l'invio alla autorità competenti del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) avviene a cura del RSPP entro la scadenza sulla base delle informazioni desumibili dal registro di C/S.
Il Registro CS viene utilizzato per la raccolta delle informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti da utilizzare ai fini della comunicazione annuale.
Per quanto riguarda i produttori del rifiuto, le annotazioni devono essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico (Art 190 co. 1) lettera a) D.Lgs 152/06).
Nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto / è obbligatorio l'accompagnamento del formulario, l'amministratore delegato si assicura che esso sia compilato con le seguenti informazioni: nome e indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome e indirizzo del destinatario come da procedura.
Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvederà a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Se, entro 2 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, l'amministratore delegato non riceve la quarta copia del formulario, invia una lettera di sollecito allo smaltitore finale, e per conoscenza, anche al trasportatore.
Se, entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, l'amministratore delegato, non riceve la quarta copia del formulario, deve dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario.
L'amministratore delegato deve verificare periodicamente che i preposti responsabili conoscano il disposto degli artt. Art. 256, commi 1, 3 e 6, Art. 258, comma 4, Art. 259, comma 1, Art. 260, commi 1, 2, Art. 260 bis, commi 6, 7, 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Inoltre, la direzione deve:

• Vigilare sul rispetto del divieto di effettuare l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/06;
• Vigilare sul rispetto del divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente D.Lgs 152/06 ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
• Vigilare sul rispetto del divieto di effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/06, ovvero indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti;

• Garantire l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti;
• Vigilare sul rispetto del divieto nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed è vietato inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Tutti i dipendenti devono applicare le procedure in particolare sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (gestione dei rifiuti), sulla qualifica dei fornitori rilevanti per la gestione degli aspetti ambientali (laboratori di prova), sulla verifica della conformità normativa delle attività svolte.

4.e. Attività di gestione di raccolta dei rifiuti prodotti, di gestione della documentazione obbligatoria relativa alle attività di raccolta dei rifiuti, di spedizione agli impianti di riciclo/smaltimento dei rifiuti sia registrate sia in modo tradizionale sia mediante sistema informatico basato su software web SISTRI.

La società conferisce i rifiuti in appositi contenitori, identificati univocamente.
Il trasporto ed il recupero e/o smaltimento di tutte le altre tipologie di rifiuti è affidato a terzi autorizzati, privilegiando ove possibile il recupero rispetto allo smaltimento.
I comportamenti degli operatori devono risultare conformi a quanto previsto dalla norma tenendo ben evidente il divieto di miscelazione. La società ha seguito tutte le procedure di iscrizione al SISTRI e deve mantenere attiva l'iscrizione con il pagamento delle quote annue previste.
Nel caso di trasporto in proprio di rifiuti specifici dal luogo di produzione al deposito temporaneo / all'impianto di trattamento.

1. Addetto alla Gestione Ambientale/ Datore di Lavoro deve:
• Garantire il divieto di effettuare l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006
• Garantire il divieto di realizzare o gestire una discarica non autorizzata
• Garantire il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente 152/2006 ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
• Garantire il divieto di effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 ovvero indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
• Garantire il divieto di effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso
• Garantire il divieto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti
• Garantire l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti ed il pagamento dei relativi contributi annui,
• Garantire il divieto di fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della loro tracciabilità;
• Garantire il divieto di inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
• Garantire il divieto di omettere di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti

• Garantire il divieto, durante il trasporto, di fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

2. Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato la Direzione deve implementare procedure per la gestione del Controllo Operativo sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza (deposito temporaneo dei rifiuti, divieto di miscelazione, verifica delle targhe dei mezzi impiegati per l'attività di trasporto in modo da garantire che solo mezzi autorizzati per uno specifico codice CER lo trasporti effettivamente, verifica che solo impianti autorizzati per uno specifico codice CER lo ricevano effettivamente), sulla Comunicazione verso l'esterno di eventuali situazioni critiche di questi aspetti ambientali significativi, sulla verifica della conformità normativa delle attività svolte in relazione a questo specifico aspetto ambientale (identificazione dei codici CER, individuazione corretta delle modalità di stoccaggio), sulla gestione della documentazione inerente gli aspetti ambientali (gestione della documentazione inerente il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti (gestione dei FIR, gestione dei registri di carico / scarico).

Per quanto concerne l'ambito organizzativo-direzionale, si rileva in particolare che:

Sono stati stabiliti i luoghi adibiti allo smaltimento dei rifiuti e all'archiviazione della documentazione ambientale;

- la Società assicura che il sistema di smaltimento dei rifiuti previsto (contenitori per un primo conferimento all'interno dello stabilimento e luoghi di stoccaggio esterno) sia adeguato alle esigenze Aziendali;
- è previsto un aggiornamento continuo delle persone incaricate di controllare la gestione dei rifiuti a livello documentale ed operativo, affinché possano avere sempre a disposizione i riferimenti normativi vigenti;

4.f. INQUINAMENTO AMBIENTALE – art. 452bis c.p.

La direzione, sulla base delle segnalazioni dei responsabili di reparto, aggiorna l'elenco delle operazioni dall'azienda che impattano con l'ambiente e le relative modalità di gestione operativa.

Qualora il responsabile di area individui una nuova operazione dovrà necessariamente:

• aggiornare l'elenco;
• valuta eventuali rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, verifica la necessità di nuove pratiche operative e/o altre misure di controllo operativo.

Tutti i dipendenti devono applicare le procedure in particolare sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza, sulla qualifica dei fornitori rilevanti per la gestione degli aspetti ambientali (laboratori di prova), sulla verifica della conformità normativa delle attività svolte.

4.g. Attività che possono comportare l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. (Art. 727 bis CP).

Il rischio risulta assente in quanto SOLARI di UDINE non svolge attività che implichino l'uccisione e distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

4.h. Attività che possono comportare la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis).

Il rischio risulta assente in quanto SOLARI di UDINE non svolge attività che implichino la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

4.i. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 150/92, Art. 1, 3 bis)

Il rischio risulta assente in quanto SOLARI di UDINE non svolge alcun tipo di attività che implichi commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione o la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

4.j. Attività che implicano la cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge 549/93, art. 3, comma 6)

Il rischio risulta assente in quanto SOLARI di UDINE non produce, né lavora sostanze lesive dell'ozono. Gli impianti di condizionamento vengono regolarmente manutenuti e la manutenzione è registrata. L'attività viene svolta da azienda certificata per la direttiva F-Gas.

4.k. Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8)

Il rischio risulta assente in quanto SOLARI di UDINE non svolge attività di armatore, né possiede navi.

4.l. Comportamenti del comandante di nave che provocano inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9)

Il rischio risulta assente in quanto SOLARI di UDINE non svolge attività di armatore, né possiede navi.

4.m Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).

SOLARI di UDINE monitora sia gli aspetti ambientali significativi sia il valore degli impatti ambientali. Inoltre applica procedure di emergenza volte a limitare eventuali conseguenze ambientali nei casi in cui si dovessero verificare delle situazioni impreviste e fuori controllo.

Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato, i destinatari della presente sezione devono mantenere attive le procedure implementate per la gestione delle emergenze, verificando l'esecuzione periodica di simulazioni volte ad evitare situazioni di inquinamento non gestibili.
L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai

sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua un controllo di secondo grado di tipo gestionale del Modello adottato verificando in particolare il rispetto della periodicità dell'esecuzione delle simulazioni in tutti i siti di rilevanza ambientale della Società.

4.n. DISASTRO AMBIENTALE art. 452 quater

Per distinguere le due ipotesi di alterazione dell'ecosistema, di cui ai nn. 1) e 2) del nuovo art. 452 quater c.p., può utilizzarsi il criterio secondo cui una alterazione deve considerarsi irreversibile anche nel caso in cui occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano. Per stabilire se una alterazione sia irreversibile si può inoltre fare ricorso ai parametri della "resistenza" e di "resilenza", i quali indicano, rispettivamente, la capacità dell'ecosistema di resistere a fattori perturbanti e di tornare allo stato iniziale dopo aver subito modifiche. In ogni caso, la distinzione non ha alcuna rilevanza pratica atteso che ad entrambe le alterazioni consegue la configurazione della medesima fattispecie incriminatrice. Ben più rilevante è invece la distinzione tra l'alterazione non irreversibile dell'ecosistema, di cui al n. 2), e la sua mera compromissione, che dà luogo all'ipotesi delittuosa di inquinamento ex art. 452 bis c.p.. La linea di demarcazione tra le due ipotesi è stata in questo caso direttamente individuata dal legislatore, con l'introduzione dei parametri della "particolare onerosità" e della "eccezionalità dei provvedimenti" necessari per l'eliminazione del danno ambientale provocato.

La direzione deve verificare periodicamente che i preposti responsabili conoscano i disposti in materia ambientale e deve altresì vigilare sul rispetto del divieto di effettuare l'attività. Tutti i dipendenti devono applicare le procedure in particolare sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza.

4.o. Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, n. 150, Art. 3bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150

La direzione deve verificare periodicamente che i preposti responsabili conoscano i disposti in materia ambientale.
La direzione deve altresì vigilare sul rispetto del divieto di effettuare l'attività. Tutti i dipendenti devono applicare le procedure in particolare sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza.

4.p. CESSAZIONE E RIDUZION E DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE Art. 3 comma 6 L. 549/1993

La direzione, sulla base delle segnalazioni dei responsabili di reparto, aggiorna l'elenco delle operazioni dall'azienda che impattano con l'ambiente e le relative modalità di gestione operativa.

Qualora il responsabile di area individui una nuova operazione dovrà:

• aggiornare l'elenco;
• valutare eventuali rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, verifica la necessità di nuove pratiche operative e/o altre misure di controllo operativo.

La direzione deve verificare periodicamente che i preposti responsabili conoscano i disposti in materia ambientale, deve, altresì, vigilare sul rispetto del divieto di effettuare l'attività. Tutti i dipendenti devono applicare le procedure in particolare sulle attività che possono coinvolgere questo aspetto ambientale in condizioni normali, anormali e di emergenza.

4.q. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinqueies cp)- 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68

La società monitora sia gli aspetti ambientali significativi sia il valore degli impatti ambientali per tutte le attività svolte.
Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato, i destinatari della presente sezione devono mantenere attive le procedure implementate per la gestione delle emergenze, verificando l'esecuzione periodica di simulazioni volte ad evitare situazioni di inquinamento non gestibili.
Al fine di dare sistematicità alla gestione del rischio per questo reato, i destinatari devono implementare programmi di formazione ambientale specifica per accrescere la sensibilità di tutti i lavoratori relativamente a questi aspetti calati nella realtà operativa.
L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, effettua una verifica di secondo grado sulle procedure ambientali adottate testandone la comprensione presso i lavoratori ed i preposti.

4.r Delitti colposi contro l'ambiente - 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68

Il rischio risulta assente in quanto in relazione alle attività svolte ed agli aspetti ambientali significativi non presenta aspetti di rischio tali da cagionare disastro ambientale con circostanze aggravanti.

4.s. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (25 undecies, comma 1, lett. d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)

Il rischio risulta assente in quanto la società non tratta nessun tipo di materiale radioattivo.

5 CERTIFICAZIONI

Come indicato nella Parte Generale del presente MOG, la società è in possesso della certificazione ISO 14001:2015. Per maggiori dettagli (es. scadenza, ente certificatore etc.) si rimanda a quanto indicato nella parte generale.

15. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO

1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001)

L'art. 25septiesdecies del D.lgs. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia di patrimonio culturale la cui commissione può assicurare un vantaggio alla Società. Se ne fornisce, di seguito, una breve descrizione.

Art. 518-bis c.p. - Furto di beni culturali

«Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge».

Art. 518-ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali

«Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata».

Art. 518-quater c.p. - Ricettazione di beni culturali

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Art. 518-octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

«Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi».

Art. 518novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento».

Art. 518-decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali

«Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165».

Art. 518undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali

«Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale».

Art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

«Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

Art. 518-quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte

«È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato».

2 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI - ART. 25 DUODEVICIES D.LGS. 231/2001

Art. 518-sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

«Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

3 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati sul patrimonio culturale che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1	Rapporti con i funzionari dell'ente pubblico appaltante per la gestione della commessa, ovvero per le attività volte a garantire l'esecuzione delle opere conformemente alle previsioni contrattuali per tempi, costi e requisiti tecnici ovvero per la gestione delle attività di manutenzione;

4 DESTINATARI

Alla luce dei reati la cui commissione rappresenta un rischio per la società, i destinatari della presente sezione sono i seguenti:

1	Presidente CdA
2	Area Operations
3	Sviluppo vendite

I destinatari della presente sezione vengono altresì richiamati nell'allegato "flussi informativi" in cui sono elencate le informazioni da trasmettere all'OdV e la relativa periodicità di trasmissione.

5 REGOLE GENERALI

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati sul patrimonio culturale, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto quivi prescritto oltre che nelle policy e procedure cui la Società fa riferimento diretto o indiretto.

Il personale della Società è tenuto, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

• stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati contro il patrimonio culturale;
• stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
• svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
Conseguentemente, è vietato:
• impossessarsi e/o appropriarsi indebitamente di beni mobili aventi rilevanza artistico-culturale presenti nel cantiere e/o eventualmente rinvenuti durante le attività cantieristiche;
• acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
• sostituire o trasferire beni culturali presenti e/o rinvenuti nel cantiere e provenienti da delitto non colposo, o

comunque effettuare delle attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene;
• alienare un bene avente carattere artistico-culturale presente e/o rinvenuto;
• trasferire all'estero un bene mobile di rilevanza artistico-culturale;
• deteriorare, danneggiare o distruggere eventuali beni culturali presenti e/o rinvenuti;
• compiere atti di devastazione e/o saccheggiare beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti all'interno del cantiere;
• compiere atti di contraffazione, alterazione o riproduzione

6 REGOLE OPERATIVE

I destinatari della presente sezione devono attenersi alle regole definite all'interno del Codice Etico.

I destinatari della presente sezione, anche con il concorso della consulenza esterna, devono:

• Intraprendere le misure cautelative richieste al fine di preservare l'integrità e l'incolumità dei beni culturali eventualmente presenti e/o rinvenuti all'interno del cantiere;
• Assicurarsi che il personale operante all'interno del cantiere sia adeguatamente informato e
• formato sulle modalità di esecuzione dei lavori in presenza di beni aventi rilevanza artistico-culturale;
• Comunicare tempestivamente eventuali anomalie e/o elementi sospetti che coinvolgano i beni aventi rilevanza artistico-cultu

PARTE 5:

SOLARI DI UDINE S.R.L.
PROCEDURA AZIENDALE
"WHISTLEBLOWING POLICY"

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

1 FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito a adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, l'art. 54-bis D. Lgs. 165/2011, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.

L'espressione whistleblower indica il dipendente di un ente o amministrazione che segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico e dell'amministrazione di appartenenza.

L'espressione "whistleblowing policy" denomina l'insieme delle procedure per la segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e irregolarità.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2107 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale, ai sensi dell'art. 1, ha modificato l'art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel D. Lgs. 231/2001 - che disciplina il Modello di organizzazione e gestione e, in generale, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Successivamente il D. Lgs., n. 24 dd. 10.03.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 Marzo e in vigore dal 30 Marzo 2023, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing ampliando non solo il novero dei destinatari tenuti a rispettare la normativa in tema di protezione dei segnalatori di illeciti ma anche incrementando il numero di violazioni che potranno costituire oggetto di segnalazione ed estendendo la tutela, non solo ai segnalatori, ma anche a favore dei soggetti c.d. "facilitatori". ossia coloro che assistono "una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata" e ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, oltre che ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

Il D.Lgs. n.24 /2023 ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie" e ha modificato il comma 2 bis e abrogato i commi 2 ter e 2 quater del citato art. 6 del Decreto 231 e abrogato l'art. 3 della L. n. 179/2017.

Pertanto, in conformità al nuovo comma 2 bis, art. 6, D. Lgs 231/2001, vengono costituiti più canali che, ai fini della tutela dell'ente, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.

In ogni caso, la presente procedura non è limitata a disciplinare le segnalazioni provenienti dai soggetti di cui all'art. 5 lett. a) e b) D. Lgs 231/2001, ma tutte le segnalazioni di condotte illecite, provenienti anche da COLLABORATORI o da ALTRI SOGGETTI legati contrattualmente a SOLARI di UDINE.

2 DESTINATARI

I Destinatari della presente Policy sono: gli ESPONENTI AZIENDALI, i DIPENDENTI e i COLLABORATORI, le persone che, pur non appartenendo a SOLARI di UDINE, operano su mandato o nell'interesse della medesima in Italia e all'estero.

ESPONENTI AZIENDALI: il Consiglio di Amministrazione e i componenti degli altri organi sociali di SOLARI di UDINE eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale ai sensi del DECRETO, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di SOLARI di UDINE o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

DIPENDENTI: i soggetti che intrattengono con SOLARI di UDINE un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine, compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro);

COLLABORATORI: i soggetti che intrattengono con SOLARI di UDINE: (i) rapporti di lavoro a progetto; (ii) rapporti di agenzia e altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato; (iii) rapporti di collaborazione occasionale (ad es. consulenze), nonché i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un ESPONENTE AZIENDALE pur non essendo DIPENDENTI;

Il D. Lgs. n. 24/2023 agli Artt. 3, commi 3, 4 e 5 ha introdotto anche le seguenti figure

- i liberi professionisti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società;

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori, tale da intendersi la "persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata" (così art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 24/2003);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto
abituale e corrente;

- agli enti di proprietà della persona segnalante che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche:

- quando il rapporto giuridico di cui all'elenco che precede non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3 MODALITÀ DI RECEPIMENTO E FORMAZIONE

La presente procedura è d'immediata applicazione per SOLARI di UDINE.

La procedura deve essere oggetto di ampia comunicazione, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali di SOLARI di UDINE.

Ai fini dell'attuazione della procedura la formazione e l'informativa verrà gestita e pubblicizzata dalla Società in stretto coordinamento con l'ORGANISMO di VIGILANZA.

4 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte da SOLARI di UDINE di UDINE in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela di SOLARI di UDINE.

La presente procedura si applica nell'ambito di tutte le attività aziendali di SOLARI di UDINE.

La presente procedura di seguito descritta deve essere applicata fedelmente dai DESTINATARI, in coerenza con gli standards previsti dal Modello 231 di SOLARI di UDINE e i requisiti stabiliti dalle Leggi Anti-Corruzione nonché nel rispetto degli obblighi di legge che potrebbero derivare dalla segnalazione: in particolare, in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

5 LE SEGNALAZIONI

5.1 Oggetto delle segnalazioni

Devono formare oggetto di segnalazione illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. lgs 231/2001 ovvero quelle condotte non conformi al MODELLO, al CODICE ETICO e alle procedure interne di SOLARI di UDINE, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono formare oggetto di segnalazione, sono da considerate rilevanti anche le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità in danno di SOLARI di UDINE.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

• penalmente rilevanti;
• poste in essere in violazione del MODELLO, del CODICE ETICO, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale a SOLARI di UDINE;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di SOLARI di UDINE;
• suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
• suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso SOLARI di UDINE.

Inoltre devono essere oggetto di segnalazioni le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'allegato al decreto n. 24/2023) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937, anche se non previsti nell'allegato al decreto) in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 T.F.U.E.;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Sono invece escluse le segnalazioni:

- legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nella parte II dell'allegato al decreto) ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea.

5.2 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche di cui al paragrafo seguente (vedi infra; sub. par. 8) a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

Requisito indispensabile per l'accettazione delle segnalazioni non anonime è la presenza di elementi che consentano, appunto, il riscontro dell'identità del segnalante. La segnalazione deve contenere:

• le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
• la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
• la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
• il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
• l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
• l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
• ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Possono essere prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, ossia effettuate senza l'identificazione del soggetto segnalante, purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano a prima vista irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.
Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

6 DESTINATARIO E MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è l'ORGANISMO di VIGILANZA di SOLARI di UDINE.

In conformità all'art. 2 della L. 179/2017, SOLARI di UDINE istituisce appositi canali dedicati di comunicazione, idonei a tutelare l'identità del segnalante. La segnalazione deve essere inviata:

• mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dell'organismo di vigilanza odv@solari.it;
• incontro diretto con l'ODV di SOLARI di UDINE da effettuare previa richiesta da formulare a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza.

L'ORGANISMO che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute;

Il nuovo D.Lgs. introduce, in via supplementare alle ordinarie facoltà di segnalazione tramite i canali istituiti dalla Società, la possibilità per il segnalante di effettuare delle segnalazioni tramite canali esterni (ANAC), potendo godere della piena tutela prevista per le vie interne.
In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 prevede come condizione per effettuare una segnalazione esterna:

i) l'inesistenza o, se attivo, la non conformità del canale interno;
ii) il segnalante abbia già effettuato una segnalazione ex art. 4, senza alcun seguito;
iii) il segnalante ritenga, in maniera fondata, che un'eventuale segnalazione interna non darebbe alcun seguito ovvero da quest'ultima potrebbe derivare un rischio di ritorsione nei suoi confronti;
iiii) il segnalante ha motivo fondato di ritenere che la violazione conosciuta possa costituire un pericolo serio per il pubblico interesse.

Le predette segnalazioni esterne verranno considerate idonee alla tutela solo se effettuate tramite la piattaforma informatica appositamente istituita dall'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) o tramite le linee telefoniche, nonché personalmente dinnanzi ai funzionari dell'antiriciclaggio. Infatti, come previsto all'art. 7 D.Lgs. 24/2023, il rispetto delle modalità di comunicazione all'ANAC assicura la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché il contenuto stesso.

I succitati CANALI INTERNI sono canali di segnalazione che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza non solo dell'identità della persona segnalante, ma anche della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'incarico di gestire il canale di segnalazione sarà affidato all'ORGANISMO DI VIGILANZA.

7 RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE

Al momento della ricezione della segnalazione il gestore del canale di segnalazione rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni.

Nel corso dell'istruttoria, il gestore del canale di segnalazione mantiene le interlocuzioni con il segnalante (al quale possono chiedere integrazioni) e dà seguito alla segnalazione. La persona coinvolta può essere sentita d'ufficio o su sua richiesta) anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione deve concludersi, fornendo riscontro, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, decorsi 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

In merito alla ricezione della segnalazione da parte di un CANALI ESTERNI l'ANAC rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni (salvo esplicita richiesta

contraria del segnalante o il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza della sua identità); l'ANAC mantiene le interlocuzioni con il segnalante (al quale possono chiedere integrazioni), dà seguito alla segnalazione e svolge l'istruttoria anche mediante audizioni e acquisizione di documenti. Come per le segnalazioni interne, pure in questo caso la persona coinvolta può essere sentita d'ufficio o su sua richiesta) anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione deve concludersi, fornendo riscontro, entro 3 mesi - o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi - dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, decorsi 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. L'ANAC comunica al segnalante l'esito finale, che può consistere: nell'archiviazione, nella trasmissione alle autorità competenti, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

Le segnalazioni interne ed esterne sono tutte conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

8 RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

È compito dell'ORGANISMO garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, conseguentemente, del MODELLO di SOLARI di UDINE.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura dell'ORGANISMO a tutela della riservatezza del segnalante.

La segnalazione ricevuta per posta interna verrà riscontrata entro 7 giorni e sarà protocollata a cura dell'ORGANISMO.

La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

A seguito dell'introduzione del Dlgs 24/2023 l'obbligo di riservatezza riguardante l'identità del segnalante è esteso anche qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità. Dette informazioni non possono infatti essere rivelate - senza il consenso espresso della stessa persona segnalante - a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, autorizzate a trattare tali dati.

La garanzia di riservatezza e anonimato trova esplicito limite nei seguenti casi:

• nell'ambito del procedimento penale, dove l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.);
• nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
• nell'ambito del procedimento disciplinare, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà invece utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

• vi sia il consenso espresso del segnalante;
• ovvero, la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto.

In tale circostanza, spetta al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell'interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare richiesta motivata all'ORGANISMO, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità del segnalante.

Gravano sul responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante, cui sono tenuti i componenti dell'ODV.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Resta inteso che SOLARI di UDINE potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

*****

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagevoli o intollerabili.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'ORGANISMO che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

La tutela del segnalante sarà sorretta anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

È fatto divieto di atti ritorsivi nei confronti del segnalante, ossia di "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto" (così art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 24/2023).

Rappresentano un esempio non esaustivo di atti ritorsivi:
• il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
• la retrocessione di grado o la mancata promozione;
• il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
• la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
• le note di merito negative o le referenze negative;
• l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
• la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
• la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
• il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
• i danni reputazionali, i pregiudizi economici o finanziari, ecc.

Il whistleblower può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito affinché la stessa applichi al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'ANAC informa l'INPS per i provvedimenti di propria competenza.

Sono nulli tutti gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione.

9 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'ORGANISMO, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

L'ORGANISMO svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni. Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto dell'OdV gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.

Per valutare la fondatezza della segnalazione, l'ORGANISMO richiede alla società verificare l'esistenza di altri procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico del soggetto nei cui confronti è presentata la segnalazione (segnalato), sia nella veste di denunciante che di incolpato. All'esito dell'attività istruttoria, l'ORGANISMO redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela di SOLARI di UDINE.

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti al Consiglio di Amministrazione per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avviate dal Consiglio di Amministrazione tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso.

Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'ORGANISMO, in relazione alla natura violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate – potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

10 APPARATO SANZIONATORIO

Sono, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente POLICY. Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

L'art. 21, comma 1, lett. c) Dlgs 24/2023, introduce una poi specifica previsione secondo cui l'ANAC potrebbe irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del segnalante, qualora sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di diffamazione e calunnia

Non è tuttavia punibile il whistleblower che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte

dall'obbligo di segreto (fatta eccezione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16. In tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, il whistleblower non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

*****

Sono, inoltre, previste anche nel caso in cui vengano accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

A ciò si aggiunga che l'ANAC potrà applicare al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:

- sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;

- non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle stabilite dalla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

ALLEGATO A

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ

DATI SEGNALANTE

Nome e Cognome _____

Qualifica o posizione professionale _____

Tel./cell. _____

Email _____

CONDOTTA SEGNALATA

Data o periodo in cui si è verificato il fatto: gg/mm/aa _____

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto: (indicare denominazione e sede) _____

_____

All'esterno dell'ufficio: (indicare luogo e indirizzo) _____

Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:

☐ penalmente rilevanti;

☐ poste in essere in violazione del Modello 231, del Codice Etico o di altre disposizioni le cui violazioni sono sanzionabili in via disciplinare;

☐ suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale a SOLARI;

☐ suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine di SOLARI;

☐ suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente;

☐ suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso SOLARI;

☐ altro (specificare) _____

Descrizione del fatto (condotta ed evento): _____

_____

_____

Autore/i del fatto:

1_____

2_____

3_____

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:

1_____

2_____

3_____

Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:

1_____

2_____

3_____

Consenso alla comunicazione del proprio nome all'incolpato

☐ SI ☐ NO

Luogo e data

Firma

_____

La segnalazione può essere presentata:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dell'organismo di vigilanza odv@solari.it;
- incontro diretto con l'ODV di SOLARI da effettuare previa richiesta da formulare a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE 6:

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1 SCOPO

Lo scopo della presente procedura è definire casi e modalità operative relative ai Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo adottato da SOLARI ai sensi del D. Lgs. 231/01, tutte le funzioni aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nella presente procedura.

L'obbligo riguarda i seguenti flussi informativi:

- flussi informativi generali;
- flussi informativi specifici, rilevanti ai sensi dei gruppi di reato indicati nella parte speciale.

Tutte le informazioni devono essere fornite in forma scritta, via mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV.

2 FLUSSI INFORMATIVI GENERALI

Il Presidente del CDA, l'Amministratore Delegato, i procuratori speciali, i dirigenti e, in generale, le funzioni apicali sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta si verifichi l'evento precisando ogni anomalia, atipicità, violazione rispetto a:

- norme comportamentali prescritte dal Codice Etico;
- violazione dei protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto.

Devono, quindi, essere inviate all'Organismo di Vigilanza segnalazioni circostanziate di condotte illecite ovvero di violazioni del Modello Organizzativo, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Inoltre, i soggetti indicati dovranno altresì comunicare all'OdV:

FLUSSI	**PERIODICITA'**
I provvedimenti per i reati di cui al D. Lgs 231/2001 riguardanti la Società e i destinatari del modello	AD EVENTO
Le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società	AD EVENTO
I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini a carico di Amministratori ovvero Procuratori speciali	AD EVENTO
Le modifiche in ordine alla composizione degli organi sociali (es. nuovo CDA, nuovo Amministratore)	AD EVENTO
I cambiamenti della struttura organizzativa aziendale (es. creazione di nuove figure)	AD EVENTO
L'attribuzione di nuove deleghe e procure OVVERO la modifica (ampliamento/ riduzione) dei poteri delle deleghe già conferite.	AD EVENTO
Proposta di integrazione, modifica del Modello Organizzativo e dei documenti che ne costituiscono parte integrante.	AD EVENTO
Rinnovi di concessioni e licenze / dinieghi di concessioni e licenze	AD EVENTO

3 FLUSSI INFORMATIVI SPECIFICI

Oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo, vengono riportati schematicamente i flussi informativi che ciascun apicale (CDA, PRESIDENTE CDA, RESP. RISORSE UMANE, DIRETTORE OPERATIONS, DIRETTORE COMMERCIALE, RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILE IT) è tenuto a fornire tempestivamente, ogni qualvolta l'evento si verifichi, all'Organismo di Vigilanza.

CFO E CONTROLLO DI GESTIONE

FLUSSI	**PERIODICITA'**
Richieste di denaro o altra utilità, anche non esplicite, da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.	AD EVENTO
Comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A.	AD EVENTO
Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti Competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto).	AD EVENTO
Verbali CdA in cui siano stati svolti/sollevati rilievi critici relativi all'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e alla corretta amministrazione della Società	AD EVENTO
Incarichi di consulenza organizzativa, legale e amministrativa attivati	ANNUALE
Relazione sulla gestione/evoluzione delle cause giudiziali in corso	ANNUALE
Relazione sulla gestione/evoluzione del contenzioso	ANNUALE
Problematiche connesse alla illecita concorrenza	AD EVENTO
Segnalazioni provenienti da terzi	AD EVENTO
Scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio	ANNUALE
Fascicolo bilancio	ANNUALE
Relazione del Collegio Sindacale	ANNUALE
Elenco contributi percepiti	ANNUALE
Accertamenti e sanzioni in materia fiscale e/o tributaria	AD EVENTO
Anomalie riscontrate con riferimento ai controlli antiriciclaggio sulle controparti (clienti/fornitori)	AD EVENTO

RSPP inserendo in copia conoscenza DATORE DI LAVORO

FLUSSI IN MATERIA DI SICUREZZA	PERIODICITA'
I verbali delle riunioni periodiche previste dall'Azienda e di eventuali ulteriori riunioni aventi ad oggetto temi attinenti la sicurezza sul lavoro che particolari esigenze dovessero rendere necessarie. A tal fine potrà essere trasmessa la documentazione ritenuta significativa	ANNUALE
Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti Competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ASL, ARPA, NOE,…).	AD EVENTO
Eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da Enti Pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o dall'Autorità Giudiziaria	AD EVENTO
Qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal datore di lavoro e dall'RSPP in merito all'andamento delle attività inerenti la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro	AD EVENTO
Tutte le informazioni relative agli infortuni e le richieste provenienti dall'INAIL in merito alle denunce di malattie professionali con particolare monitoraggio su quelli di durata superiore a 40 gg	AD EVENTO
Modifiche dell'organigramma sicurezza	AD EVENTO
Esiti delle attività di audit e di verifica periodica di conformità legislativa	AD EVENTO
Stato avanzamento delle non conformità, azioni correttive e preventive risultanti dalle attività di audit	AD EVENTO
Aggiornamenti Documento Valutazione Rischi	AD EVENTO
Segnalazioni da parte del Medico Competente sulle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate	AD EVENTO
Segnalazioni provenienti da terzi	AD EVENTO

OPERATIONS in copia conoscenza DATORE DI LAVORO

FLUSSI IN MATERIA AMBIENTALE	PERIODICITA'
Report sulla presenza di eventuali criticità riscontrate in relazione ai vincoli imposti dalla normativa nazionale e locale in materia di ambiente	AD EVENTO
Modifiche dell'organigramma dell'ambiente	AD EVENTO
Piano formativo in materia Ambientale	AD EVENTO
Eventuali contestazioni di violazioni della normativa Ambientale da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni	AD EVENTO
Esiti delle attività di audit e di verifica periodica di conformità legislativa	AD EVENTO

RESP. DIREZIONE ACQUISTI E RESP. DIREZIONE COMMERCIALE

FLUSSI	PERIODICITA'
Richieste di denaro o altra utilità, anche non esplicite, da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.	AD EVENTO
Comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A.	AD EVENTO
Nuovi contratti di movimentazione merci (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura)	ANNUALE
Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti Competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Guardia di Finanza, …).	AD EVENTO
Segnalazioni provenienti da terzi	AD EVENTO

RESP. DIREZIONE AMMINISTRATIVA

FLUSSI	PERIODICITA'
Richieste di denaro o altra utilità, anche non esplicite, da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.	AD EVENTO
Comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A.	AD EVENTO
Pagamenti destinati all'estero verso Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata (sulla base dell'elenco aggiornato dell'Agenzia delle Entrate)	AD EVENTO
Pagamenti destinati a soggetti non immediatamente o univocamente identificabili (es. c/c cifrati);	AD EVENTO
Anomalie riscontrate con riferimento ai controlli antiriciclaggio sulle controparti (clienti/fornitori)	AD EVENTO
Segnalazioni provenienti da terzi	AD EVENTO
Verbali CdA in cui siano stati svolti/sollevati rilievi critici relativi all'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e alla corretta amministrazione della Società	AD EVENTO
COLLABORA CON PRES A FORNIRE I SEGUENTI FLUSSI	**PERIODICITA'**
Fascicolo bilancio	ANNUALE
Scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio	ANNUALE
Relazione del Collegio Sindacale	ANNUALE
Elenco contributi percepiti	ANNUALE
Accertamenti e sanzioni in materia fiscale e/o tributaria	AD EVENTO

RESP. RISORSE UMANE

FLUSSI	PERIODICITA'
Richieste di denaro o altra utilità, anche non esplicite, da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio	AD EVENTO
Comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A.	AD EVENTO
Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti Competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo INPS, INAIL)	AD EVENTO
Informativa sull'emanazione e/o aggiornamento di disposizioni e documenti organizzativi (es. Disposizioni Organizzative)	AD EVENTO
Informativa sull'emanazione e/o aggiornamento di disposizioni normative interne (es. regolamenti, procedure, istruzioni operative, ecc.)	AD EVENTO
Procedimenti disciplinari svolti e eventuali sanzioni irrogate, con le relative motivazioni	AD EVENTO
Elenco del contenzioso pendente con il personale	AD EVENTO
Elenco delle assunzioni/collaborazioni effettuate con indicazioni di risorse provenienti da paesi extra UE	AD EVENTO
Avvio ed esiti di visite ispettive relative all'amministrazione di tutto il personale SOLARI	AD EVENTO
Informativa relativa ad eventuali finanziamenti ricevuti da destinare alla formazione nei riguardi del personale	AD EVENTO
Ogni violazione del GDPR	AD EVENTO
Sanzioni del Garante Privacy	AD EVENTO
Segnalazioni provenienti da terzi	AD EVENTO

RESPONSABILE OPERATIOS – DATORE DI LAVORO

FLUSSI	PERIODICITA'
Richieste di denaro o altra utilità, anche non esplicite, da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.	AD EVENTO
Comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A.	AD EVENTO
Informativa sull'emanazione e/o aggiornamento di disposizioni e documenti organizzativi (es. Disposizioni Organizzative)	AD EVENTO
Informativa sull'emanazione e/o aggiornamento di disposizioni normative interne (es. regolamenti, procedure, istruzioni operative, ecc.).	AD EVENTO
Contratti con nuove imprese di manutenzione	ANNUALE
Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti Competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ASL, …) aventi ad oggetto l'Ufficio Tecnico.	AD EVENTO
Segnalazioni provenienti da terzi	AD EVENTO

RESPONSABILE IT

FLUSSI	PERIODICITA'
Richieste di denaro o altra utilità, anche non esplicite, da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio	AD EVENTO
Comportamenti scorretti o illegali posti in essere dal personale della P.A.	AD EVENTO

Elenco delle principali fattispecie di violazioni, realizzate o anche solo tentate ovvero presunte tali, relative a: - introduzione in azienda di software non legale o punibile ai sensi delle legislazioni sul diritto d'autore; - attacchi informatici o comportamenti non adeguati, provenienti dall'esterno (Internet) o dall'interno della network aziendale, finalizzati ad inibire parzialmente o completamente il servizio informatico ovvero finalizzati allo sfruttamento delle risorse informatiche per il compimento di reati informatici;	AD EVENTO

4 MODALITA' DI INVIO

Tutti i flussi dovranno essere inviati a mezzo mail con le scadenze indicate (ad evento - annuale entro 31.12 di ogni anno) all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV.
Ogni flusso/mail dovrà contenere specifico oggetto e ciò al fine di migliorare e rendere più performante la tracciabilità dello scambio di informazioni.

5 ARCHIVIO

Ogni informazione, segnalazione e report è conservata, unitamente ai relativi allegati, a cura dell'OdV in un apposito archivio (informatico e cartaceo).

6 MODIFICHE DELLA PROCEDURA

La presente procedura può subire modifiche e integrazioni in occasione di mutamenti del quadro normativo di riferimento, del Modello Organizzativo o dell'organizzazione interna della Società.
L'Organismo di Vigilanza propone, se necessario, eventuali modifiche e/o integrazioni alla lista di informazioni contenuta nella presente procedura.

SOLARI DI UDINE SPA
Via Gino Pieri 29 - 33100 Udine
Tel +39 0432 4971
info@SOLARI.it www.SOLARI.it